



**GARANTE
DEI DIRITTI DEI DETENUTI**

della
Provincia Autonoma
di Trento

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ 2025

**Il carcere tra vecchi
problemi, riforme a
metà e nuovi reati**



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Garante dei diritti dei detenuti

Giovanni Maria Pavarin

Tel. 0461/213201
garante detenuti@consiglio.provincia.tn.it
Via Gazzoletti n. 2 - Trento

Trento, febbraio 2026

Si ringraziano per la collaborazione e i dati statistici forniti:

dott.ssa Anna Rita Nuzzaci

Direzione della Casa circondariale di Trento

dott. Mariano Salvatore

Area Sicurezza della Casa circondariale di Trento

dott.ssa Lucrezia Aielli

Area Educativa della Casa circondariale di Trento

Isp.re Rocco Parolisi

Ufficio matricola della Casa circondariale di Trento

Sovr. Maurizio La Porta

Ufficio Comando della Casa circondariale di Trento

dott.ssa Lorenza Omarchi, dott. Davide Anello

Tribunale di Sorveglianza di Trento

dott. Nicolò Fuccaro

Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento

dott.ssa Salvatrice Gagliardo, dott. Francesco Agosta, dott.ssa Cristina Micheli

Sanità carceraria - Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino

dott. Lorenzo Gasperi

REMS di Pergine Valsugana - Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino

dott.ssa Ermelinda Levari, dott. Enrico Betta

U. O. Dipendenze - Azienda sanitaria universitaria integrata del Trentino

dott.ssa Federica Sartori, dott. Hermann Festi, dott.ssa Daniela Borra

Servizio Politiche sociali - Provincia autonoma di Trento

dott.ssa Stefania Terlizzi, dott.ssa Renata Magnago, dott.ssa Alessandra Rosani, dott.ssa Eleonora Armani, dott.ssa Barbara Sicher

Agenzia del Lavoro - Provincia autonoma di Trento

dott.ssa Daniela Arieti

Centro per la giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

dott.ssa Caterina Iorii

Caritas Diocesi Bolzano - Bressanone

dott. Raffaele Michelotti

Fondazione Caritas Diocesana

dott. Emiliano Bertoldi

Associazione Provinciale di Aiuto Sociale - A.P.A.S. ODV

dott. Mirko Montibeller

Associazione Trentina Accoglienza Stranieri - ATAS Onlus

Hanno collaborato alla redazione:

dott.ssa Federica Rottaris

Servizio Politiche sociali - Provincia autonoma di Trento

dott.ssa Laura Cinquemani

Consiglio della Provincia autonoma di Trento

Solanj Brhane, Riccardo Ingrosso, Chiara Papa, Martina Polignano

Tirocinanti dell'Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti

Indice generale

1. PREMESSA.....	11
1.1 Periodo temporale di riferimento.....	11
1.2 L'ordinamento penitenziario compie 50 anni.....	11
1.3 I mali endemici del sistema penitenziario: suicidi e sovraffollamento.....	11
1.4 Quali novità: le prime applicazioni della legge Cartabia.....	13
1.5 Le novità sul fronte normativo.....	14
1.6 Le novità sul fronte della giurisprudenza costituzionale: la Consulta sdogana il diritto all'affettività in carcere.....	18
1.7 Le Circolari del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.....	20
2. I NUMERI DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE IN ITALIA E IN TRENINO.....	24
2.1 La popolazione detenuta negli istituti di pena.....	24
2.1.1 La posizione della persona detenuta straniera.....	28
2.1.2 Considerazioni giuridiche circa la posizione della persona detenuta straniera.....	30
2.1.3 La popolazione detenuta nella Casa circondariale di Trento.....	32
2.1.4 L'andamento delle presenze nella Casa circondariale di Trento.....	34
2.1.5 L'Area sicurezza della Casa circondariale di Trento.....	38
2.2 La popolazione adulta in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna.....	40
2.2.1 UDEPE di Trento.....	45
2.3 La popolazione ricoverata nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza.....	49
2.3.1 I numeri in Italia: persone, strutture e posti letto.....	49
2.3.2 La REMS di Pergine Valsugana.....	51
3. LE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO.....	55
3.1 Lavoro.....	56
3.1.1 Lavoro intramurario.....	56
3.1.2 La NASpI.....	57
3.1.3 Prerequisiti lavorativi e formazione FSE.....	58
3.1.4 Lavoro esterno.....	58
3.2 Istruzione e formazione.....	58
3.2.1 Percorsi scolastici.....	60
3.2.2 Formazione professionale.....	61
3.3 Laboratori per il benessere e attività ricreative.....	63
3.4 Assistenza religiosa.....	64
3.5 Sportelli informativi e di ascolto.....	65
4. LE ATTIVITÀ DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI.....	68
4.1 Attività <i>intra moenia</i>	68
4.2 Attività <i>extra moenia</i>	70
4.3 Le principali segnalazioni di carattere generale.....	73

5. REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE.....	75
5.1 Coprogettazione per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale.....	77
5.2 Servizi socio-assistenziali a favore dell'inclusione sociale e lavorativa di persone in esecuzione penale.....	79
5.2.1 A.P.A.S. - Associazione Provinciale Aiuto Sociale.....	80
5.2.2 Cooperativa Kaleidoscopio.....	81
5.2.3 Comunità Murialdo Trentino-Alto Adige IS.....	82
5.2.4 Cooperativa Punto D'Incontro s.c.s.....	83
5.3 Interventi di politica del lavoro promossi da Agenzia del Lavoro.....	83
5.3.1 Sportello informativo e di connessione "ADL va in carcere".....	83
5.3.2 Intervento 3.3.c: titoli di acquisto (voucher) per l'accesso a progetti individualizzati di inserimento lavorativo.....	84
6. SALUTE E ASSISTENZA SANITARIA IN CARCERE.....	85
6.1 Assistenza sanitaria in carcere: bisogni di salute e criticità.....	85
6.2 Interventi e presa in carico nell'area dipendenze.....	87
6.2.1 Équipe SerD.....	87
6.2.2 Promozione della salute.....	88
6.2.3 Persone detenute in carico.....	89
6.2.4 Accessi in Comunità terapeutiche e alle misure alternative alla detenzione.....	90
6.3 Disagio psichico.....	91
6.4 Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi.....	91
6.4.1 Prevenzione condotte suicidarie.....	93
6.5 Il Progetto PASSI in Carcere.....	94
6.6 L'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria.....	94
7. MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA.....	96
7.1 Tribunale di Sorveglianza.....	96
7.2 Ufficio di Sorveglianza.....	100
8. UN DIVERSO TIPO DI APPROCCIO ALLA GIUSTIZIA: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA.....	108
8.1 Che cos'è la giustizia riparativa.....	108
8.2 La giustizia riparativa in Trentino.....	108
8.2.1 Attività di sportello intramurario.....	109
8.2.2 Il programma Io Ripar(t)o da dentro.....	110
8.2.3 La condivisione delle prassi.....	111
8.2.4 I laboratori nel corso della Scuola estiva.....	111
8.2.5 Sensibilizzazione alla giustizia riparativa.....	112
9. APPENDICE.....	113
9.1 Massime delle principali pronunce della Corte Costituzionale 2024-2025.....	113
9.1.1 Art. 18 o.p. (Colloqui, corrispondenza e informazione).....	113

9.1.2 Art. 30 <i>bis</i> o.p. (Provvedimenti e reclami in materia di permessi).....	113
9.1.3 Art. 30 <i>ter</i> o.p. (Permessi premio).....	114
9.1.4 Art. 41 <i>bis</i> o.p. (Situazioni di emergenza).....	114
9.1.5 Art. 47 <i>quinqüies</i> o.p. (Detenzione domiciliare speciale).....	114
9.1.6 Art. 69 <i>bis</i> o.p. (Procedimento in materia di liberazione anticipata).....	114
9.1.7 Pene sostitutive.....	115
9.2 Massime delle principali pronunce della Corte di Cassazione 2024-2025.....	115
9.2.1 Art. 4 <i>bis</i> o.p. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti).....	115
9.2.2 Art. 11 o.p. (Servizio sanitario).....	117
9.2.3 Art. 18 o.p. (Colloqui, corrispondenza e informazione).....	117
9.2.4 Art. 21 o.p. (Lavoro all'esterno).....	119
9.2.5 Art. 30 o.p. (Permessi).....	119
9.2.6 Art. 30 <i>ter</i> o.p. (Permessi premio).....	120
9.2.7 Art. 35 <i>bis</i> o.p. (Reclamo giurisdizionale).....	120
9.2.8 Art. 35 <i>ter</i> o.p. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati).....	120
9.2.9 Art. 41 <i>bis</i> o.p. (Situazioni di emergenza).....	122
9.2.10 Art. 47 o.p. (Affidamento in prova al servizio sociale).....	129
9.2.11 Artt. 47 <i>ter</i> o.p. (Detenzione domiciliare) e 147 c.p. (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).....	136
9.2.12 Art. 47 <i>quinqüies</i> o.p. (Detenzione domiciliare speciale).....	139
9.2.13 Art. 54 o.p. (Liberazione anticipata).....	140
9.2.14 Art. 94 d.p.r. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari).....	141
10. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA.....	143

1. PREMESSA

1.1 Periodo temporale di riferimento

La relazione prende in considerazione l'arco temporale compreso tra l'ottobre del 2024 (mese cui risale la Relazione 2023+, l'ultima dimessa dalla precedente Garante prof.ssa Antonia Menghini, che va qui ringraziata per aver avviato il neo-costituito Ufficio del Garante, dandovi un brillante impulso creativo) ed il dicembre 2025, ad un anno di distanza, cioè, dalla nomina dell'attuale Garante, avvenuta il 10 dicembre 2024.

Come di consueto, si tratta di una relazione composita, che non si limita a riportare le attività svolte dall'Ufficio, ma cerca, per quanto possibile, di restituire anche un quadro generale della realtà carceraria del nostro Paese, oltre a quello che fa specifico riferimento alla Casa circondariale di Trento.

1.2 L'ordinamento penitenziario compie 50 anni

L'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354; d'ora in poi: o.p.) ha appena compiuto mezzo secolo di vita: esso si presta ancora a tener vivo l'incessante dibattito circa l'irrisolto problema della pena, il quale continua ad agitarsi tra propensioni neo-retributive e carcerocentriche ed orientamenti tesi a relegare il carcere quale risposta confinata a costituire l'*extrema ratio* della risposta al reato.

Nato nel decennio degli anni '70, periodo caratterizzato dall'introduzione di altre poderose riforme (come lo statuto dei lavoratori, l'introduzione del servizio sanitario nazionale e la chiusura dei manicomi), la legge penitenziaria, che per la prima volta dall'unificazione del regno in avanti ha inteso riconoscere e regolamentare diritti e doveri dei detenuti, continua a costituire il perno del momento esecutivo, la cui valenza è stata troppo spesso trascurata non solo dall'Accademia ma dagli stessi appartenenti all'ordine giudiziario.

Ciò non toglie che l'attuale sistema sanzionatorio penale, inciso da sempre più rilevanti pronunce della Corte costituzionale, sia divenuto un sistema complesso, contrassegnato dalla sempre maggior importanza del ruolo assegnato al giudice della cognizione, il quale ha oggi a disposizione strumenti sanzionatori ben più ampi e articolati di quelli immaginati dal codice Rocco, tutti finalizzati ad evitare il carcere come unica possibile risposta al reato.

1.3 I mali endemici del sistema penitenziario: suicidi e sovraffollamento

Il 2024 si è presentato come *l'annus horribilis* per quanto riguarda il numero dei suicidi in carcere, essendosi a livello nazionale registrato un tasso più alto - stimato sugli 83 casi - rispetto agli anni precedenti, arrivando a battere la drammatica cifra record raggiunta nel 2022, pari a 81 morti.

L'analisi dei dati del **2024**, secondo quanto risulta dal Report del Garante Nazionale delle

persone private della libertà personale (v. Osservatorio penitenziario - GNPL - *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024, Aggiornamento al 20 dicembre 2024*), restituisce le seguenti evidenze:

- 83 suicidi (603 negli ultimi 10 anni) + 20 morti per cause da accertare;
- 46% i suicidi di persone che si trovavano in custodia cautelare in carcere; 54% i suicidi nei primi sei mesi di detenzione;
- 54 gli istituti coinvolti in suicidi (il 28%);
- prime regioni per suicidi: Campania (11), Veneto (9), Lombardia (8), Toscana (8);
- il più giovane suicida aveva 20 anni; il più anziano 74 anni;
- il 77% dei suicidi è avvenuto in sezioni a custodia chiusa;
- dei 54 istituti in cui si sono verificati suicidi, 51 registravano un indice di sovraffollamento superiore al 100%;
- modalità del suicidio prevalente: impiccamento.

Suicidi in lievissimo calo rispetto al 2024, ma aumento del sovraffollamento

Quanto all'anno 2025, il dato statistico reperibile nel sito www.ristretti.it (Sezione “*Morire di carcere*”) indica che fino al 31 dicembre si sono registrati ben **80** suicidi¹.

Per una dettagliata analisi dei dati relativi al primo semestre del 2025, si rinvia ancora una volta al documento stilato dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale (Osservatorio penitenziario - GNPL - *Report - per un'analisi dei decessi in carcere - Attività di studio e ricerca: gennaio-luglio 2025*)².

Quanto al **sovraffollamento**, alla data del 31 dicembre 2025 nei 189 istituti penitenziari del nostro paese i detenuti presenti erano ben 63.499, a fronte di 46.081 posti disponibili (i posti regolamentari erano 51.277, ma sono stati detratti i 5.196 non disponibili): il tasso di sovraffollamento a tale data era dunque pari a 137,8%.

Quantunque non sia possibile affermare che vi sia un nesso di correlazione necessaria tra tasso dei suicidi e sovraffollamento, non può revocarsi in dubbio come il sovraffollamento sia

1 In questa materia, peraltro, sono controversi sia i numeri, sia la loro interpretazione: si consideri, ad esempio, che chi, a seguito di un gesto autolesionistico, muore non immediatamente in carcere, ma solo successivamente nell'ospedale nel quale è stato trasportato, non compare nelle statistiche ministeriali sui suicidi. È soprattutto problematica la voce statistica “decessi per cause da accertare”, in relazione alla quale la lettura ufficiale e quella fornita da organismi non istituzionali risultano largamente divergenti. Ciò spiega la diversità dei numeri: ad esempio, secondo la rivista *Ristretti orizzonti* - Sezione “*Morire di carcere*”, i suicidi dell'anno 2024 sarebbero stati 91 anziché 83.

2 Va segnalata la polemica innestata la scorsa estate in ordine al tema dei suicidi in carcere: il rapporto del Garante Nazionale, pur elaborato sulla scorta dei dati forniti dallo stesso Ministero della giustizia, ha dato luogo ad un comunicato del Ministero stesso, secondo cui nessun allarme suicidi esisterebbe stante il fatto che il dato numerico dei primi otto mesi del 2025 sarebbe inferiore alla media nazionale dell'ultimo triennio. Il che ha poco dopo comportato una rettifica del precedente comunicato da parte di uno soltanto dei tre componenti il collegio, l'avv. Irma Conti, nel quale è stata confermata la riduzione del numero dei suicidi “quale possibile miglioramento delle condizioni detentive o dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate”.

annoverabile quantomeno tra le concause del primo.

1.4 Quali novità: le prime applicazioni della legge Cartabia

Nel periodo in considerazione si sono potuti apprezzare gli effetti di sistema derivanti dall'entrata in vigore (30.12.2022) della legge **cd. Cartabia**, quale introdotta dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.

La prima novità della riforma, come già osservato nella Relazione 2023+, è consistita nella modifica del sistema delle pene detentive cd. brevi di cui alla legge 26 novembre 1981, n. 689, consentendo al giudice della cognizione di applicare direttamente nuovi tipi di pena: si tratta delle

Le nuove pene sostitutive e l'ingresso della giustizia riparativa nel sistema penale

pena sostitutive della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, oltre alla pena pecuniaria sostitutiva.

L'effetto sperato, che era quello di diminuire il carico penitenziario, non è stato però completamente soddisfacente per due motivi: 1) la necessità di acquisire il consenso dell'imputato; 2) l'impossibilità per il giudice della cognizione di disporre direttamente l'affidamento in prova servizio sociale: il che ha comportato che gli imputati, anziché prestare il loro consenso alle pene sostitutive, preferissero per lo più lasciarsi condannare alla pena della reclusione o dell'arresto, salvo poi ottenere la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'articolo 656, 5° comma c.p.p. per poi avanzare dalla libertà istanza di affidamento in prova al Tribunale di sorveglianza competente.

La riforma ha però comportato buoni vantaggi operativi, con un sensibile sgravio al carico penitenziario, in relazione al **lavoro di pubblica utilità sostitutivo**.

Alla data del 31 dicembre 2025 risultavano infatti in carico agli uffici di esecuzione penale esterna ben 6.575 lavori di pubblica utilità sostitutivi.

Poche invece le semilibertà sostitutive (appena 41); risulta apprezzabile anche il dato delle **detenzioni domiciliari sostitutive** (1.798), che sono state per lo più applicate rispetto a reati in relazione ai quali la condanna non avrebbe ammesso la sospensione dell'ordine di esecuzione ai sensi dell'art. 656, 5° comma c.p.p. (principalmente: maltrattamenti e atti persecutori aggravati, furti in abitazione e furti con strappo): si tratta dunque di casi in cui l'applicazione della pena sostitutiva ha evitato la sicura carcerazione dell'imputato all'esito del passaggio in giudicato della condanna.

L'altra novità apportata dalla riforma è costituita dall'ingresso nel sistema penale e penitenziario della **giustizia riparativa**, la cui riforma organica è per l'appunto contenuta nell'intero titolo IV del decreto legislativo n. 150/2022. Rileva ai nostri fini l'art. 44, il quale precisa che i programmi di giustizia riparativa sono accessibili senza preclusione in relazione

alla fattispecie di reato³ o alla sua gravità: ad essi si può accedere in ogni stato e grado del procedimento penale, ed anche nella fase esecutiva della pena e della misura di sicurezza. Per quanto riguarda l'impatto della giustizia riparativa in relazione all'attività svolta dal Centro di Giustizia Riparativa della Regione Trentino-Alto Adige (peraltro preesistente rispetto alla riforma Cartabia), si rinvia qui al capitolo 8 della presente Relazione.

1.5 Le novità sul fronte normativo

Le richieste dei corpi intermedi e la fermezza della politica

Nonostante le ricorrenti criticità del sistema penitenziario abbiano comportato i frequenti richiami del Presidente della Repubblica, di numerose associazioni di volontariato, del mondo accademico, del foro, della rete dei Garanti territoriali⁴ e della stessa Conferenza Episcopale Italiana, Governo e Parlamento si sono limitati ad introdurre strumenti che però non hanno comportato alcuna pratica utilità per gestire le criticità sopra denunciate, rischiando anzi di appesantire l'esistente.

Il rischio di appesantimento è derivato dal decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48 (**cd. sicurezza**), convertito in legge 9 giugno 2025, n. 80, il cui art. 26 ha comportato due novità direttamente riguardanti il carcere: la prima è consistita nell'introduzione dell'art. 415-bis c.p., reato di nuovo conio, rubricato come "**Rivolta all'interno di un istituto penitenziario**", che sanziona con la pena della reclusione da uno a cinque anni chiunque all'interno di un istituto partecipi ad una rivolta mediante atti di violenza o minaccia o di resistenza all'esecuzione degli ordini impartiti; vengono punite anche le condotte di resistenza passiva che ostacolano il compimento degli atti necessari alla gestione dell'ordine.

La seconda è costituita dalla previsione di una **circostanza aggravante** del preesistente delitto di istigazione a disobbedire alle leggi di cui all'art. 415 c.p., che stabilisce un aumento di pena ove il fatto sia "commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute".

Sia la nuova fattispecie di reato sia la circostanza aggravante del delitto di istigazione sono poi state assoggettate al regime preclusivo di cui al comma 1 *ter* dell'art. 4 *bis* o.p., che rende assai più difficile l'accesso ai benefici penitenziari diversi dalla liberazione anticipata.

Sul piano del contrasto al sovraffollamento, va segnalato che, nonostante i numerosi piani di edilizia penitenziaria che hanno attraversato numerosi governi e nonostante la dotazione di fondi derivanti dal PNRR, i posti letto non sono aumentati, mentre gli ingressi in istituto (circa 400 al mese) hanno messo a dura prova la tenuta del sistema.

Nessun effetto pratico è poi derivato dall'entrata in vigore della **legge 8 agosto 2024, n. 112**, di conversione del **decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024 (cd. "carcere sicuro")**, che ha

3 Va però ricordato che l'art. 7 del decreto-legge n. 92 del 4 luglio 2024, convertito in legge n. 112 del 8 agosto 2024, ha escluso i condannati ed internati sottoposti al regime speciale di cui all'art. 41 bis o.p. dall'accesso ai programmi di giustizia riparativa.

4 Anche il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale ha invocato misure contro il sovraffollamento: cfr. R. Turrini Vita, intervista al Manifesto del 13 dicembre 2025, dal titolo "Carceri stremate, servono amnistia e indulto".

prodotto rilevanti effetti in tema di **riforma della liberazione anticipata**, sopprimendo il diritto alla cd. “semestralizzazione”: vi si prevede infatti che il condannato possa formulare istanza di liberazione anticipata non ogni sei mesi, ma solo quando vi abbia uno specifico interesse, il quale va indicato, a pena di inammissibilità, nell’istanza stessa (si rinvia sul punto ad una nota di commento del Garante: “L’ineffabile inutilità di un decreto urgente che ignora l’urgenza”, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Anno LXVII, Fasc. 2 - 2024).

Si deroga a tale principio solo ove la concessione della liberazione anticipata valga a far maturare i presupposti temporali per l’accesso alle misure alternative alla detenzione, nel qual caso l’istanza può essere presentata dai 90 giorni antecedenti alla maturazione di tale termine.

*Il decreto “carcere sicuro”,
il decreto Caivano e gli
altri tentativi di riforma*

La nuova disciplina dell’istituto, unitamente alla previsione secondo cui il pubblico ministero che emette l’ordine di esecuzione calcola fin dall’inizio il cd. **fine pena virtuale** (quello cioè che corrisponde all’ipotesi in cui il condannato abbia ottenuto tutti i semestri di liberazione anticipata), ha creato importanti problemi interpretativi ed operativi, senza contribuire minimamente ad alleviare in chiave deflattiva il sistema.

Tuttavia l’operatività della riforma della liberazione anticipata era stata subordinata ad un decreto ministeriale che avrebbe dovuto essere emanato entro l’8 gennaio 2025: esso è stato emesso con notevole ritardo solo il 3 ottobre 2025 e pubblicato in G.U. n. 274 del 25.11.2025 (**d.p.r. n. 176/2025**).

Alla soppressione del diritto del detenuto a chiedere la liberazione anticipata con cadenza semestrale ha però rimediato l’importante **sentenza della Corte costituzionale n. 201/2025**, con cui la disciplina introdotta nel 2024 è stata dichiarata illegittima “perché ha cancellato i riscontri periodici semestrali, lasciando il condannato nell’incertezza circa la meritevolezza del percorso nel frattempo compiuto, o viceversa la sua inadeguatezza rispetto alle aspettative dell’ordinamento”.

Dal nuovo testo dell’art. 69 *bis* o.p. sono state dunque espunte le parole “quando vi abbia uno specifico interesse”, in quanto la norma è stata giudicata lesiva del principio della finalità rieducativa della pena, oltre che incoerente rispetto alla stessa funzione della liberazione anticipata, pensata dal legislatore dell’ordinamento penitenziario come strumento atto a favorire quella finalità costituzionale.

La riforma, almeno negli intenti, contiene però apprezzabili elementi di novità perché, oltre ad autorizzare l’assunzione straordinaria di 1.000 agenti del corpo di polizia penitenziaria e ad aumentare la dotazione organica del personale dirigenziale penitenziario, prevede (**art. 8**) l’istituzione di **strutture residenziali per l’accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti**, autorizzando una spesa di 7 milioni di euro all’anno in favore di coloro che non sono in possesso di un domicilio idoneo e che si trovino in condizioni socio-economiche insufficienti a provvedere al loro sostentamento.

Anche in questo caso l’attuazione della riforma è stata demandata all’emanazione di un **decreto ministeriale** da approvarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge.

Tale decreto è stato però adottato con notevole ritardo, e cioè solo il 24 luglio 2025, e pubblicato nella **Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2025**: esso attua quanto previsto dall'art. 8 della citata legge n. 112/2024 relativamente alla realizzazione delle strutture residenziali.

Oltre a prevedere le modalità di formazione dell'elenco delle stesse, i requisiti strutturali necessari e quelli di idoneità alloggiativa ed igienico-sanitaria, vi si stabilisce che le Direzioni degli istituti penitenziari redigano un elenco dei detenuti che hanno presentato istanza di accesso alle misure alternative, purché: 1) ne possiedano i requisiti; 2) non dispongano di un domicilio idoneo; 3) abbiano un reddito non superiore a quello previsto per ottenere il patrocinio a spese dello Stato; 4) non siano destinatari di provvedimenti di espulsione.

La retta di permanenza è a carico dell'Amministrazione per un periodo massimo di otto mesi, salvo però il recupero delle spese al termine della misura alternativa.

Va osservato sul punto che la **procedura di accesso alle strutture residenziali** in discorso appare notevolmente ostacolata dalla previsione secondo cui l'inserimento nell'elenco degli aspiranti deve tenere conto della relazione di sintesi, la quale viene redatta previa verifica di ulteriori parametri, quale l'assenza di sanzioni disciplinari superiori all'ammonizione, l'assenza di episodi di aggressività etero-diretta verso persone o cose, le abilità lavorative possedute o acquisite durante lo stato di detenzione, l'attiva e proficua partecipazione ai percorsi trattamentali.

Tale elenco è poi destinato a subire un'ulteriore interlocuzione presso l'Ufficio di esecuzione penale esterna, il quale, una volta ricevute le istanze come sopra "filtrate" dalla Direzione dell'istituto, oltre ad effettuare una verifica formale della loro conformità a quanto previsto dal d.m., è tenuto ad istruirle secondo l'ordine di arrivo, cioè a verificare sia la disponibilità del posto presso una struttura residenziale sia la sussistenza della relativa copertura finanziaria, per poi rilasciare un'apposita "attestazione" da trasmettersi alla magistratura di sorveglianza.

Il più rilevante nodo critico della riforma sta nella circostanza che **tale attestazione è valida per il periodo di soli due mesi** dalla data del suo rilascio: entro tale termine l'autorità giudiziaria deve dunque decidere se accogliere l'istanza ovvero rigettarla.

Ove però la decisione arrivi oltre tale termine, l'attestazione perde i suoi effetti, con la conseguenza che il posto così liberato viene assegnato dall'Ufficio di esecuzione penale esterna ad altro detenuto, previo rilascio della relativa altra attestazione.

È però ragionevolmente dubitabile che la magistratura di sorveglianza, già sommersa da un enorme carico di lavoro, sia in grado di rispettare tale termine: con il pernicioso effetto che ad occupare i posti liberi nelle strutture residenziali saranno coloro che hanno presentato la loro istanza in epoca successiva a quella del detenuto "perdente posto" a causa del ritardo della decisione da parte dei magistrati di sorveglianza.

La riforma è stata per così dire "messa a terra" solo per quanto riguarda la previsione di cui all'**art. 6 in tema di corrispondenza telefonica**, il quale, dopo aver anch'esso rinviato ad una modifica regolamentare, è esitato nell'art. 2 del citato d.p.r. n. 176/2025, che eleva da una

volta alla settimana a sei volte al mese le telefonate ordinarie (e da due a quattro le telefonate per i condannati per i reati ostativi previsti dal primo periodo del 1° comma dell'art. 4 *bis* o.p.), ed ha stabilizzato la previsione "Covid" di cui alla legge n. 28/2020, secondo cui l'autorizzazione alle telefonate può essere concessa senza alcun limite in considerazione di motivi di urgenza o di particolare rilevanza, nonché in caso di trasferimento del detenuto.

Nel periodo considerato non va poi trascurato l'impatto derivato dal **decreto-legge 15.9.2023, n. 123 (cd. Caivano)**, convertito con modificazioni in **legge 13.11.2023, n. 159**, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale: esso, oltre ad aumentare il numero dei reati e delle circostanze aggravanti, ha provveduto all'aumento del minimo edittale delle pene per taluni reati, comportando di conseguenza un apprezzabile aumento della presenza di minori negli istituti penali loro dedicati (alla data del 31.12.2025 i minori ristretti in istituto erano ben 572; a fine 2022 erano solo 381).

Gli effetti distorsivi del sistema si sono però prodotti anche relativamente agli istituti per adulti, creando un **aggravio di carico penitenziario**: ciò si deve anzitutto all'aumento della pena edittale massima prevista per il reato di "piccolo spaccio" (art. 73, 5° comma d.p.r. n. 309/1990), che è stata elevata da 4 a 5 anni: il che ha escluso la possibilità di chiedere al giudice della cognizione la sospensione del procedimento con messa alla prova ai sensi dell'art. 168 *bis* c.p., istituto praticabile solo ove la pena edittale massima non sia superiore a 4 anni.

La Corte costituzionale ha però provveduto, con **sentenza n. 90 del 11.6.2025**, a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 168 *bis*, 1° comma, c.p., nella parte in cui non consente la sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato previsto dall'art. 73, 5° comma, d.p.r. n. 309/1990.

Un ulteriore effetto distorsivo sul carico penitenziario è dato dalla previsione dell'art. 9, secondo cui il direttore dell'istituto penale per minorenni chiede al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al **trasferimento presso un istituto per adulti** del detenuto che abbia compiuto i 21 anni, e che si trovi in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale con i suoi comportamenti abbia compromesso la sicurezza ovvero turbato l'ordine dell'istituto, o abbia impedito con violenza o minaccia l'attività degli altri detenuti, ovvero si sia avvalso dello stato di soggezione da lui indotto nei compagni.

Il trasferimento è previsto anche nel caso in cui il detenuto abbia compiuto gli anni 18 ed abbia realizzato cumulativamente le condotte appena descritte.

Sul fronte delle proposte di ulteriori modifiche normative, è indubbiamente da guardare con favore al **disegno di legge n. 1635**, presentato al Senato nel settembre 2025 su iniziativa governativa, il quale introduce la **detenzione domiciliare in casi particolari** per i condannati tossicodipendenti o alcolodipendenti, prevedendo modalità di definizione anticipata del processo, e consentendo l'applicazione della misura ove la pena, anche residua, non sia superiore ad 8 anni (o a 4 anni, se relativa a reati ricompresi nell'art. 4 *bis* o.p.).

1.6 Le novità sul fronte della giurisprudenza costituzionale: la Consulta sdogana il diritto all'affettività in carcere

Oltre a quelle segnalate in Appendice, la più rilevante novità sul fronte dell'avanzamento del diritto penitenziario, e della sua conformità ai principi fondativi della Carta fondamentale, è costituita dalla **sentenza n. 10/2024**, con cui la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 o.p. nella parte in cui non prevede che la persona detenuta possa essere ammessa, nei termini di cui in motivazione, a svolgere i colloqui con il coniuge, la parte dell'unione civile o la persona con lei stabilmente convivente, senza il controllo a vista del personale di custodia, quando, tenuto conto del comportamento della persona detenuta in carcere, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie.

La Consulta ha ritenuto fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai magistrati di sorveglianza di Spoleto e di Napoli, nei termini che seguono.

L'ordinamento giuridico tutela le relazioni affettive, riconoscendo ai soggetti legati dalle medesime la libertà di vivere pienamente il sentimento di affetto. Lo stato di detenzione può incidere su termini e modalità di esercizio di questa libertà, ma non può annullarla in radice. Pur trattandosi di limitazioni fondate sulla medesima *ratio*, l'art. 18, 3° comma, o.p. dispone che il controllo auditivo sul colloquio è escluso salvo eccezioni, mentre il controllo visivo è prescritto senza eccezioni. È proprio questa assolutezza che espone la disposizione censurata a un giudizio di irragionevolezza per difetto di proporzionalità. Emerge un ulteriore profilo di irragionevolezza che riguarda il riverberarsi delle restrizioni imposte all'affettività sulle persone che, legate al detenuto da stabile relazione affettiva, vengono limitate nella possibilità di coltivare il rapporto (senza che ciò sia necessario). L'art. 44 o.p. ammette che il matrimonio del detenuto sia celebrato in carcere, ma, quando non sono fruibili permessi premio, di fatto impedisce l'affettività coniugale. Si determina così una contraddizione interna al quadro normativo, giacché la mancata consumazione del matrimonio è causa di scioglimento o cessazione degli effetti civili dello stesso.

Sono state dunque accolte le censure riferite agli artt. 3, 27, 3° comma, e 117, 1° comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU.

La Corte si è detta consapevole dell'impatto che la sentenza era destinata a produrre sulla gestione degli istituti penitenziari. Ha cercato dunque di rimarcarne alcuni profili:

a) è necessaria la predisposizione di luoghi appropriati: possono ipotizzarsi unità abitative appositamente attrezzate all'interno degli istituti; b) è necessario che sia assicurata la riservatezza del locale, anche dallo sguardo degli altri detenuti e di chi con loro colloquia; c) prima di autorizzare il colloquio riservato, il direttore dell'istituto avrà cura di verificare la sussistenza del presupposto dello stabile legame affettivo; d) la rimozione del controllo a vista del personale di custodia può essere negata quando, tenuto conto del comportamento del detenuto in carcere, ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario; e) la pronuncia non concerne i regimi detentivi speciali (artt. 14 *bis* e 41-*bis* o.p.), mentre, quanto ai detenuti

per reati cd. ostativi, in linea di principio non sussistono impedimenti normativi che precludano l'esercizio dell'affettività *intra moenia*.

La Consulta ha fatto ovviamente salva la possibilità per il legislatore di disciplinare la materia diversamente, purché in modo idoneo a garantire l'esercizio dell'affettività dei detenuti.

Con ordine di servizio n. 36 del 28 marzo 2024 il D.A.P. ha istituito un “gruppo di studio multidisciplinare con lo scopo di definire le connotazioni giuridiche e le modalità con le quali garantire l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale”: in data 11 aprile 2025 (ad oltre 14 mesi dalla data della pronuncia) sono state dunque emanate le “**Prime linee guida**”, aventi ad oggetto l'attuazione della sentenza.

Esse individuano alcuni **criteri di priorità** da adottare nei casi in cui si riveli necessario operare una scelta, attribuendo la precedenza ai detenuti che non beneficiano di permessi-premio, né di altri benefici penitenziari, nonché a coloro che, a parità di condizioni con gli altri, devono espiare pene più lunghe ovvero sono ristretti da più tempo.

Vi si prevede poi che le ragioni di sicurezza e/o di mantenimento dell'ordine e della disciplina indicate dalla Corte presuppongono un **congruo periodo di osservazione**, e che l'ammissione ai colloqui intimi sia preceduta da un parere del gruppo di osservazione e trattamento, previa istruttoria sulle persone con le quali il detenuto chiedi di effettuare il colloquio intimo, al quale non potranno comunque essere ammessi soggetti destinatari di rapporti disciplinari indicativi di “rischi” negli ultimi 6 mesi, ovvero detenuti trasferiti per motivi di sicurezza.

La durata dei colloqui non potrà superare le due ore, con obbligo di installare impianti di videosorveglianza nelle zone antistanti i locali destinati ai colloqui intimi e nei percorsi per raggiungere tali locali, i quali dovranno essere dotati anche di un sistema di allarme sonoro da azionarsi in caso di pericolo.

Non si possono non segnalare le **criticità delle linee-guida**⁵, ricollegabili anzitutto, sotto il profilo fattuale, all'assenza in molti istituti di locali idonei ad essere attrezzati per lo svolgimento dei colloqui intimi, come pure alla carenza delle risorse economiche necessarie per l'installazione dei sistemi di videosorveglianza.

*I colloqui intimi in carcere:
l'affettività diviene per il
DAP non oggetto di un
diritto ma istituto a
carattere premiale*

Dal punto di vista giuridico, va osservato che l'ammissione al colloquio intimo risulta in definitiva rivestita di un **carattere di premialità**, dal quale invece prescinde la pronuncia in discorso, laddove prevede che il suo esercizio possa essere impedito solo per “ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, ovvero anche, riguardo all'imputato, motivi di carattere giudiziario”.

Quanto alla durata dei colloqui, prevista per la durata massima di due ore, le linee-guida non appaiono poi in sintonia con quanto affermato dalla Corte, secondo cui la disciplina di cui all'art. 19, 6° comma del decreto legislativo n. 121/2018, dettata nei riguardi del detenuto minorenne (“sono favorite le visite prolungate per i detenuti che non fruiscono di permessi

5 V., amplius, G.M. Pavarin, *L'esercizio della sessualità in carcere incrocia la burocrazia penitenziaria*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Fasc. 2, 2025, p. 593 ss.

premio”), deve essere estesa anche alla disciplina del detenuto adulto.

Appare inoltre del tutto eccedente lo scopo la previsione secondo cui sarebbe “assolutamente necessario” che l’istruttoria riguardi anche, per i condannati per reati previsti nell’art. 4 *bis* o.p., le opportune informazioni sulle persone con le quali il detenuto chieda di svolgere il colloquio intimo: trattasi invero delle stesse persone normalmente ammesse ai colloqui visivi ai sensi dell’art. 18 o.p.

La previsione di “una camera arredata con letto e con annessi servizi igienici” appare da ultimo riduttiva rispetto a quanto suggerito dalla Corte, la quale ipotizza (punto 6.1.3) che le visite a tutela dell’attività si svolgano “in unità abitative appositamente attrezzate, organizzate per consentire la preparazione e la consumazione di pasti e riprodurre, per quanto possibile, un ambiente di tipo domestico”.

In alcuni istituti l’esperimento, anche (ma non solo) grazie all’accoglimento di alcuni reclami giurisdizionali da parte della magistratura di sorveglianza, è già stato attuato con successo: lo stesso è avvenuto presso la Casa circondariale di Trento, ove è stata da ultimo allestita la “**camera dell’affettività**” grazie al generoso impegno della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino-Alto Adige, che ha donato il mobilio necessario per l’arredamento. I primi colloqui riservati sono stati effettuati in data 12 gennaio 2026.

1.7 Le Circolari del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria

Vanno segnalate, per la loro capacità di incidere (spesso in senso peggiorativo) sulla vita quotidiana dei detenuti, le seguenti circolari.

Il proliferare delle circolari restituisce tutte le criticità del sistema

L’istituzione dei GIO (Gruppi di intervento operativo) e dei GIR (Gruppi di intervento regionali), avvenuta con decreto ministeriale del 14 maggio 2024, è stata attivata con **circolare del 15 gennaio 2025**: essa fronteggia le emergenze penitenziarie con particolare asprezza.

Va a tal proposito osservato che v’è il rischio che la polizia penitenziaria, specie nelle sue giovani ed inesperte leve, sia indotta a concepire la persona del detenuto come possibile fonte di costante pericolo.

Va poi richiamata la **circolare del 4 febbraio 2025**, contenente le linee guida per contrastare l’allarmante fenomeno del rinvenimento di **telefoni cellulari** in carcere.

Si osserva che, a seguito del rinvenimento in diversi istituti di molti telefoni cellulari (diverse centinaia solo a Napoli), si sono instaurati molti procedimenti per la violazione dell’art. 391 *ter* c.p., che punisce da 1 a 4 anni il detenuto che utilizzi il cellulare.

È da rilevare però come molte telefonate risultino normalmente dirette ai familiari, cioè a quegli stessi soggetti ammessi ai colloqui visivi: ben si potrebbe dunque auspicare una modifica regolamentare atta a consentire al detenuto il possesso di un telefono criptato, cioè abilitato a chiamare solo le utenze riferibili ai soggetti legittimati ai colloqui in presenza. Sarebbe per tale via esclusa l’applicabilità del nuovo reato, la cui consumazione richiede che **l’utilizzo dell’apparecchio sia “indebito”**: l’applicazione della nuova fattispecie di reato

rimarrebbe con ciò limitata ai soli casi di abuso.

La **circolare del 27 febbraio 2025**, concernente le modalità custodiali del circuito di alta sicurezza, rimarca l'assoluta necessità della custodia chiusa nell'alta sicurezza: considerando che in tale circuito i detenuti vengono inseriti a seconda del tipo di reato commesso e a prescindere dagli esiti del trattamento penitenziario, ciò sembra contrastare con il principio di individualizzazione del trattamento.

A fronte di casi di evidenti "disallineamenti" da parte di talune Direzioni rispetto ai vincoli dettati dal regime ordinario (cioè di custodia chiusa), il provvedimento intima alle direzioni degli istituti l'esatta osservanza delle pregresse disposizioni, con l'obbligo di trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria il regolamento interno, gli ordini di servizio, gli orari osservati e quant'altro necessario a garantire che tutti i reclusi restino chiusi, eccezion fatta per le uscite coincidenti con lo svolgimento di attività trattamentali (la cui penuria è però inutile sottolineare).

Porta la data del **14 aprile 2025 la circolare** che impedisce alle direzioni di stipulare con i Comuni accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990 in materia di iscrizione anagrafica dei soggetti privati della libertà personale senza fissa dimora ex art. 45 o.p.: ciò "a causa della difforme applicazione in ambito nazionale". La circolare sembra in contrasto con il 4° comma dell'art. 45 o.p., secondo cui il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura.

Va inoltre ricordata la **circolare del 21 ottobre 2025**, recante l'integrazione delle disposizioni relative ai provvedimenti autorizzativi degli eventi di carattere educativo, culturale e ricreativo presso gli Istituti Penitenziari.

Vi si prevede, sia pure in relazione ai soli istituti penitenziari con circuiti a gestione dipartimentale (Alta Sicurezza, Collaboratori di Giustizia, 41-bis), che l'autorizzazione per gli eventi di carattere trattamentale, anche se previsti per i soli detenuti allocati nel medesimo istituto al circuito cd. Media Sicurezza, debba essere richiesta al DAP.

La richiesta deve essere trasmessa con congruo anticipo e contenere necessariamente, in modo chiaro ed esplicito, i seguenti elementi informativi: data, spazi utilizzati, durata dell'iniziativa, numero complessivo dei detenuti coinvolti negli eventi e relativi circuiti di appartenenza nonché, nella sola ipotesi di eventi/iniziative che coinvolgano detenuti AS, anche la lista nominativa di tutti i detenuti allocati in alta sicurezza, nonché l'elenco dei nomi e dei titoli dei partecipanti della comunità esterna.

La circolare, quantunque di lì a qualche giorno parzialmente rimodulata a seguito di generalizzate proteste, praticamente espropria il direttore dell'istituto dal suo potere di rilasciare *motu proprio* il parere favorevole all'ingresso della comunità esterna ai sensi dell'art. 17 o.p., finendo in buona sostanza con il ritardare la procedura di rilascio dell'autorizzazione da parte del magistrato di sorveglianza.

La normativa vigente sembra quindi orientata più alla gestione emergenziale dei fenomeni critici che alla costruzione di percorsi trattamentali individualizzati, capaci di favorire il

reinserimento sociale del detenuto. Tale atteggiamento rischia di vanificare anni di progressi nel campo del diritto penitenziario, che avevano posto al centro la dignità della persona e il superamento della mera logica punitiva.

Alla necessità di gestione emergenziale dei fenomeni critici appare da ultimo ispirata la **circolare del 22 dicembre 2025**, con cui viene autorizzata, sia pure in via sperimentale, l'introduzione e l'utilizzo, quale strumento di difesa personale ed equipaggiamento della Polizia penitenziaria, dei dispositivi che nebulizzano **spray urticante** (principio attivo a base di Oleoresin Capsicum).

È invece da salutare con favore la **circolare del 10 ottobre 2025**, in tema di misure di coordinamento tra le aree per l'efficienza operativa e la prevenzione di eventi critici negli istituti penitenziari, la quale auspica una maggiore interazione tra polizia penitenziaria, area educativa, area amministrativo-contabile e area sanitaria.

La circolare è importante, perché contiene una specie di **ricognizione confessoria** delle distonie del sistema, le quali rappresentano d'altronde altrettanti momenti di violazione del diritto.

Vi si legge che "il comportamento dei detenuti che scelgono di rivendicare diritti attraverso modalità aggressive e violente, lungi dall'essere meri atti di indisciplina, costituisce spesso il sintomo evidente di disfunzioni organizzative interne che devono essere affrontate in via prioritaria". L'esperienza dimostra, dice la circolare, che la sicurezza e il trattamento non sono due binari paralleli, ma due dimensioni inscindibili della vita penitenziaria. Ogni **ritardo nella consegna** di effetti personali, ogni **incertezza nell'organizzazione dei colloqui** o delle telefonate, **ogni lentezza** nella gestione sanitaria o amministrativa diventa terreno fertile per malcontento e conflittualità. Con riferimento al **colloquio di primo ingresso**, vi si sottolinea come un'accoglienza superficiale, trattata come routine, priva di attenzione e chiarezza, generi incomprensioni e diffidenza, che in breve tempo possono degenerare in conflitti aperti. Particolare attenzione deve essere posta ai **detenuti provenienti da altri istituti**: non è sufficiente limitarsi alle esigenze di ordine e sicurezza, ma occorre analizzare con cura le cause che hanno reso necessario il trasferimento, per impedire che le stesse criticità si ripresentino nella nuova sede. In parallelo, la documentazione matricolare deve essere verificata senza indugi e le **procedure per colloqui e telefonate** attivate immediatamente, così da scongiurare disfunzioni burocratiche che alimentano frustrazione e rivendicazioni. Il detenuto, fin dal suo ingresso, deve ricevere un'informativa chiara, completa e comprensibile sui propri diritti fondamentali: comunicazioni con i familiari, contatti con il difensore, accesso ai servizi sanitari e amministrativi. È essenziale che l'informazione provenga dall'Amministrazione, con modalità ufficiali e trasparenti, e non da canali informali o da "sedicenti esperti legali" interni, che generano false aspettative e conflitti difficili da gestire. La **presa in carico del detenuto** rappresenta uno snodo fondamentale dell'organizzazione penitenziaria. Non può essere ridotta a un atto meramente formale o a un colloquio iniziale di circostanza. Essa deve configurarsi come un processo dinamico, concreto e continuativo, in grado di accompagnare il percorso detentivo sin dalle prime ore dall'ingresso in istituto. Il

funzionario giuridico-pedagogico deve incontrare il detenuto nell'immediatezza, non limitandosi a raccogliere dati burocratici, ma svolgendo un'azione di osservazione diretta, capace di intercettare bisogni, fragilità e potenziali fattori di rischio. Questo ruolo non si esaurisce nell'ufficio, ma **si esercita soprattutto nelle sezioni detentive**, a stretto contatto con la popolazione detenuta, condividendo con la Polizia penitenziaria la responsabilità della gestione quotidiana.

È da credere che le direttive contenute in questa circolare, al di là delle vibrante proteste sollevate da alcuni rappresentanti dell'area giuridico pedagogica, vadano nella linea giusta, che è quella che si ispira alla necessità di superare logiche meramente formali e burocratiche, riaffermando con forza il principio della **compartecipazione effettiva di tutti gli operatori alla gestione dei reparti detentivi**.

2. I NUMERI DELLA PRIVAZIONE DELLA LIBERTÀ PERSONALE IN ITALIA E IN TRENTINO

2.1 La popolazione detenuta negli istituti di pena

La seguente tabella riporta i dati pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica) relativi al numero di persone detenute presenti nei diversi istituti regionali e alla capienza regolamentare al 31 dicembre 2025.

Tabella 1: Persone detenute e capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione. Situazione al 31.12.2025


Regione di detenzione	Numero istituti	Capienza regolamentare (*)	Detenuti presenti			Detenuti presenti in semilibertà (**)	
			Totale	Donne	Di cui stranieri	Totale	Stranieri
ABRUZZO	8	1.834	2.258	93	478	62	15
BASILICATA	3	365	462	10	72	4	1
CALABRIA	12	2.711	2.907	77	511	24	0
CAMPANIA	15	6.173	7.826	391	959	181	13
EMILIA ROMAGNA	10	2.984	4.012	169	2.039	153	65
FRIULI VENEZIA GIULIA	5	493	748	30	344	28	10
LAZIO	14	5.312	6.647	455	2.312	53	8
LIGURIA	6	1.111	1.398	70	752	39	18
LOMBARDIA	18	6.142	8.809	418	4.043	139	39
MARCHE	6	814	1.018	22	334	46	9
MOLISE	3	269	415	0	82	3	2
PIEMONTE	13	3.978	4.258	155	1.747	120	40
PUGLIA	11	2.945	4.528	203	498	145	9
SARDEGNA	10	2.583	2.536	54	796	57	3
SICILIA	23	6.439	7.099	236	1.070	166	7
TOSCANA	16	3.162	3.382	103	1.612	158	62
TRENTINO ALTO ADIGE	2	510	488	45	298	9	4
UMBRIA	4	1.339	1.682	76	584	23	3
VALLE D'AOSTA	1	181	153	0	87	2	1
VENETO	9	1.932	2.873	147	1.498	76	29
Totale nazionale	189	51.277	63.499	2.754	20.116	1.488	338

(*) I posti sono calcolati sulla base del criterio di 9 mq per singolo detenuto + 5 mq per gli altri, lo stesso per cui in Italia viene concessa l'abitabilità alle abitazioni, più favorevole rispetto ai 6 mq + 4 stabiliti dal CPT+servizi sanitari. Il dato sulla capienza non tiene conto di eventuali situazioni transitorie che comportano scostamenti temporanei dal valore indicato. (**) I detenuti presenti in semilibertà sono compresi nel totale dei detenuti presenti. Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

Tabella 2: Andamento delle presenze. Anni 2012-2025

Anno	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Capienza reg.	47.040	47.709	49.635	49.640	50.228	50.499	50.581	50.688	50.562	50.835	51.328	51.179	51.312	51.277
Detenuti presenti	65.701	62.536	53.623	52.434	54.653	57.608	59.665	60.769	53.364	54.134	56.196	60.166	61.861	63.499

Figura 1: Andamento delle presenze. Anni 2012-2025




Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

I dati annuali relativi al numero di persone detenute presenti nelle carceri italiane evidenziano che la situazione di sovraffollamento continua a caratterizzare il contesto detentivo. Guardando all'andamento nel tempo, dopo una prima fase di attenuazione durata fino al 2015 (esiti della sentenza Torreggiani dell'8 gennaio 2013), nel periodo 2015-2019 detta situazione è inesorabilmente peggiorata con una crescita annuale media pari a circa 2.000 persone. A causa dell'emergenza Covid-19 e dei provvedimenti assunti durante la pandemia, la popolazione detenuta nel periodo dal febbraio 2020 al dicembre 2021 era nuovamente diminuita di circa 7.100 mantenendosi poi, durante la pandemia, sui medesimi numeri e raggiungendo le 56.196 presenze a dicembre 2022 a fronte di 51.328 posti regolamentari. Nel triennio 2023-2025 si continua a registrare una costante crescita: probabile conseguenza, questa, sia dell'inasprimento di talune pene (attuato elevando i minimi edittali) sia dell'introduzione di nuovi reati.

A tal proposito preme osservare che al 30 giugno 2025 le persone con una pena residua da scontare inferiore a 3 anni erano ben 23.970 (51% rispetto al totale dei condannati) e una parte significativa di queste persone, verosimilmente, avrebbe potuto usufruire delle misure alternative alla detenzione riducendo così il numero complessivo di detenuti nelle carceri

italiane. Quello delle pene di breve durata, ed in particolare delle persone che si trovano ad eseguire dette pene in carcere senza possibilità di accesso ad una misura alternativa, permane infatti un problema centrale: politiche maggiormente inclusive delle realtà territoriali sono la soluzione auspicabile dato che spesso volte l'impossibilità di accedere a modalità alternative di esecuzione dipende non solo e non tanto dalle preclusioni di legge quanto piuttosto dalla mancanza di collegamenti sul territorio (risorse abitative e lavorative, oltre che familiari e di relazioni sociali).

Figura 2: Distribuzione della pena residua da scontare al 30 giugno 2025




Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

In generale, al 31 dicembre 2025 la popolazione detenuta nelle carceri italiane era composta da 60.754 uomini e 2.754 donne (rispettivamente il 96% e il 4%), una persona detenuta su tre era di origine straniera e il 44% aveva meno di 40 anni⁶.

Facendo un confronto con la popolazione detenuta in Trentino-Alto Adige, si rileva che, su 488 persone recluse nei due istituti di Trento e Bolzano, 45 erano donne (pari al 9%), il 61% era di origine straniera (298 persone) e il 54% aveva meno di 40 anni.

⁶ I dati relativi alla suddivisione della popolazione detenuta per classi di età sono aggiornati al 30 giugno 2025.


Figura 3: Distribuzione della popolazione detenuta in Italia e in Trentino-Alto Adige per classi di età al 30 giugno 2025



Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

Per quanto riguarda la posizione giuridica, il 75% delle persone detenute in Italia aveva una condanna definitiva, il 15% era in attesa di primo giudizio e il 9% non ancora definitivo (appellanti, ricorrenti e misti).

Figura 4: Distribuzione della popolazione detenuta in Italia per posizione giuridica. Situazione al 31 dicembre 2025




Misti:** detenuti imputati con a carico più fatti, ciascuno dei quali con il relativo stato giuridico, purché senza nessuna condanna definitiva; *Altro:** Soggetti internati e soggetti per i quali è momentaneamente impossibile inserire nell'archivio informatico lo stato giuridico, in quanto non sono ancora disponibili tutti gli atti ufficiali necessari. Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

2.1.1 La posizione della persona detenuta straniera

Come accennato nel paragrafo precedente, su 63.499 persone detenute negli istituti di pena italiani al 31 dicembre 2025, 20.116 erano di origine straniera. Più di un terzo della popolazione in carcere è quindi portatrice di lingue, religioni, tradizioni, culture estremamente diverse e la cui convivenza forzata influisce tanto sulle persone detenute quanto su tutti gli operatori penitenziari.

Negli ultimi dieci anni, la presenza di persone detenute straniere si è confermata, a livello nazionale, tendenzialmente in calo. Dopo una lieve ripresa avvenuta nel triennio 2016-2018 (34%), le presenze si sono assestate, con qualche oscillazione, intorno al 32%.


Figura 5: Persone detenute italiane e straniere. Anni 2015 – 2025



Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

Rispetto alla distribuzione geografica, sono le regioni del Nord Italia ad avere la maggior presenza di persone detenute di origine straniera. Facendo un confronto tra il 2020 e 2025, si osservano diverse tendenze regionali: regioni quali Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Liguria e Veneto hanno mantenuto un numero di persone recluse straniere superiore al 50% del totale della popolazione detenuta; regioni quali Friuli - Venezia Giulia, Emilia Romagna e Sardegna hanno aumentato i propri numeri, raggiungendo nel caso dell'Emilia Romagna la soglia del 50%; regioni del Sud Italia dove la percentuale di persone straniere è generalmente inferiore al 30%.

Figura 6: Persone detenute straniere per regione. Anni 2020-2025




Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

Questi dati confermano una distribuzione disuguale di detenuti stranieri tra i 189 istituti di pena presenti in Italia: se le persone straniere sono circa un terzo della popolazione reclusa, come elencato nel *Ventunesimo rapporto sulle condizioni di detenzione* dell'Associazione Antigone, sono però 40 gli istituti in cui i detenuti stranieri costituiscono oltre la metà della popolazione detenuta⁷.

È utile sottolineare come la popolazione detenuta straniera sia molto più giovane rispetto a quella italiana.

Figura 7: Confronto popolazione detenuta italiana e straniera per classi di età. Situazione al 30 giugno 2025



Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

Oltre il 60% degli stranieri in carcere ha meno di 40 anni e i giovanissimi (18-29 anni) sono più del doppio degli italiani (rispettivamente 26% vs 12%). Per contro, le persone detenute italiane nella fascia che va dai 50 ai 59 anni sono più del doppio degli stranieri (23% vs 10%)

⁷ Associazione Antigone, (2025). *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*.

e quasi quattro volte più numerosi nella fascia successiva dei 60-69 anni (11% vs 3%).

Risulta evidente come la significativa presenza di detenuti stranieri renda ancora più necessario dare applicazione a quanto previsto all'**art. 19 comma 4 o.p.**, ove si prevede di dedicare una speciale attenzione all'integrazione dei detenuti stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e la conoscenza dei principi costituzionali, nonché alle disposizioni previste dal Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230) ed in particolare all'art. 35 secondo cui, nell'esecuzione delle misure privative della libertà nei confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro difficoltà linguistiche e delle differenze culturali e deve essere favorito l'intervento di operatori di mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti locali e con organizzazioni di volontariato, data la tuttora drammatica assenza di queste figure.

Se, dunque, l'esperienza detentiva è fisiologicamente difficile da affrontare per chiunque, appare di tutta evidenza come la stessa possa risultare ancora più difficile per tutte quelle persone che non hanno riferimenti sul territorio, che si trovano lontani dai propri affetti, e che, molte volte, a causa anche di una scarsa conoscenza linguistica, faticano a comprendere non solo la propria posizione giuridica ma anche le regole che presiedono la stessa esecuzione della pena in carcere, rendendo particolarmente difficile l'accesso alle attività trattamentali e anche l'accesso alle misure alternative. La **mancata conoscenza della lingua italiana** produce inevitabilmente forti discriminazioni, creando situazioni di isolamento ed emarginazione della persona detenuta che non è in grado di instaurare relazioni né con il personale penitenziario né con il resto della popolazione detenuta. Peraltro, la difficoltà di comunicare impatta negativamente anche sulla possibilità di comprendere e dunque esercitare i propri diritti.

In particolare, poi, è proprio l'assenza di collegamenti sul territorio e di legami familiari che rende, per il detenuto straniero, del tutto ineffettivo il principio di territorialità della pena che vorrebbe la stessa eseguita nella struttura più vicina al luogo in cui ha stabile dimora la famiglia del detenuto o comunque nel luogo più prossimo al suo centro di riferimento sociale (così l'art. 14 o.p. dopo la riforma del 2018). E, sempre il medesimo motivo fa dei detenuti stranieri quelli che vengono più spesso trasferiti di istituto in istituto, qualora sopravvengano necessità di sfollamento, ristrutturazione degli istituti etc., rendendo ancor più difficoltoso avere una continuità nelle attività trattamentali eventualmente offerte.

2.1.2 Considerazioni giuridiche circa la posizione della persona detenuta straniera

Se è vero che la presenza nei nostri istituti di pena degli stranieri pone rilevanti problemi di attuazione dell'art. 27 della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione, modernamente intesa quale reinserimento (o, per lo straniero, di primo inserimento) sociale del condannato, va però ribadito come tali problemi attengano maggiormente alla situazione di fatto, legati come sono alla mancanza di riferimenti familiari, abitativi, lavorativi, ecc., piuttosto che alla situazione di diritto: nessuna preclusione di legge sussiste infatti rispetto al reinserimento sociale dello straniero, anche se irregolare. Egli infatti gode di una certa qual tutela da parte dell'ordinamento.

Fintantoché lo straniero, ancorché irregolare, è in carcere, egli è anzitutto esonerato dal pagamento del ticket ed è iscritto di diritto al servizio sanitario nazionale per tutte le forme di assistenza, ivi compresa quella medico-generica (art. 1, 5° e 6° comma, decreto legislativo n. 230/1999).

Al pari del cittadino, ovvero dello straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, egli ha poi egualmente diritto a richiedere e ad ottenere, sussistendone le condizioni, le misure alternative alla detenzione, come ormai chiarito dalla giurisprudenza delle **sezioni unite della Suprema Corte** (n. 14500/2006), secondo cui, in materia di esecuzione della pena, le misure alternative alla detenzione in carcere possono essere, qualora ricorrano le condizioni stabilite dall'ordinamento penitenziario, applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno.

Va da sé che, in caso di concessione di misure alternative alla detenzione, non si pongono problemi relativi alla mancanza del permesso di soggiorno, posto che lo straniero in tale situazione non solo può, ma soprattutto **deve**, restare sul territorio nazionale.

In tal senso si è d'altronde espressa la stessa **Corte costituzionale**, che con sentenza n. **78/2007** ha dichiarato l'illegittimità degli artt. 47, 48 e 50 o.p. ove interpretati nel senso che allo straniero extracomunitario, entrato illegalmente nel territorio dello Stato, sia in ogni caso precluso l'accesso alle misure alternative alla detenzione.

La giurisprudenza delle Corti a sostegno delle chances di inserimento dello straniero

La Corte costituzionale, con sentenza n. **88/2023** ha poi ritenuto la possibilità di ottenere il **rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro**: è stato infatti dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 8 CEDU, il combinato disposto degli artt. 4, comma 3, e 5, comma 5, del d.lgs. n. 286 del 1998, “nella parte in cui ricomprende, tra le ipotesi di condanne automaticamente ostative al rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro, anche quelle, pur non definitive, per il reato del c.d. “**piccolo spaccio**” di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, e quelle definitive per il reato di commercio di prodotti con segni falsi di cui all'**art. 474, comma 2**, cod. pen., senza prevedere che l'autorità competente **verifichi in concreto la pericolosità sociale** del richiedente...trattandosi di automatismo manifestamente irragionevole, considerando che, per il primo di essi, è escluso l'arresto obbligatorio in flagranza e che, per il secondo, la forbice edittale non è nemmeno tale da comportare la misura dell'arresto facoltativo in flagranza”.

Sempre in relazione al c.d. “**piccolo spaccio**”, va poi segnalata la possibilità di regolarizzazione, così come ritenuto con l'importante sentenza n. **43/2024**, con cui è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo – per violazione dell'art. 3 Cost. – l'art. 103, comma 10, lett. c, del d.l. n. 34 del 2020, nella parte in cui, nel prevedere che non sono ammessi alle **procedure di regolarizzazione** gli stranieri condannati per «reati inerenti agli stupefacenti», non esclude il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. “La disposizione censurata, ricomprendendo tra le ipotesi di esclusione automatica dalla regolarizzazione anche

la condanna per il c.d. piccolo spaccio, è manifestamente irragionevole e lesiva del principio di proporzionalità, in quanto si basa su una presunzione assoluta di pericolosità che – tenuto conto della ridotta offensività del reato, riferito dal legislatore a condotte di «lieve entità» e rientrante fra quelli per i quali è previsto l’arresto facoltativo in flagranza – appare contraria all’id quod plerumque accidit, *ben potendo accadere che lo straniero, per il tempo trascorso, l’avvenuta espiazione della pena, il percorso rieducativo seguito e il comportamento tenuto successivamente, non costituisca più un pericolo per l’ordine pubblico o la sicurezza*. Tale automatismo – tanto più irragionevole in quanto comporta l’esclusione da procedure che consentono allo straniero di acquisire tutti i diritti riconosciuti al lavoratore italiano – tradisce, inoltre, la stessa ratio della disciplina censurata, ispirata all’istanza di favorire l’integrazione lavorativa e sociale di persone che con il proprio lavoro avevano contribuito o potevano contribuire ad apportare significativi benefici alla comunità durante l’emergenza da COVID-19. A seguito della dichiarata illegittimità costituzionale, l’ipotesi dello straniero condannato per “piccolo spaccio” rimane disciplinata dalla lettera d) del censurato comma 10 che, per i reati meno gravi per i quali opera, proprio come per quello in esame, l’arresto facoltativo in flagranza, prevede l’esclusione dalle procedure di regolarizzazione solo a seguito di un accertamento in concreto della pericolosità”.

Se dunque non in tutti i casi paiono sussistere ostacoli giuridici all’integrazione sociale del detenuto extracomunitario irregolare, i richiamati impedimenti che di fatto possono frapporsi alla concessione delle misure alternative non sono affatto diversi da quelli che riguardano anche i cittadini regolarmente presenti sul territorio dello Stato, di talché tutte le attività e le risorse impegnate in proposito (volte a reperire all’esterno opportunità abitative e lavorative per chi ne sia privo) dovrebbero essere spese a favore di entrambe le categorie di soggetti.

Va da ultimo osservato che, se è vero che lo straniero irregolare, ove la pena anche residua non superi i due anni, è destinato ad essere espulso dal magistrato di sorveglianza ai sensi del 5° comma dell’art. 16 del decreto legislativo n. 286/1998, è anche vero che detta espulsione non può più ritenersi automatica a causa della novità costituita dall’art. 19, comma 1.1. del citato decreto legislativo, come interpolato dalla l.n. 173/2020, che prevede che non sia ammessa l’espulsione di una persona verso uno Stato qualora sussistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti, dovendosi tenere conto dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.


2.1.3 La popolazione detenuta nella Casa circondariale di Trento

Al 31 dicembre 2025 le persone detenute presso la C. C. di Spini di Gardolo erano **389** (43 donne e 346 uomini). Rispetto alla posizione giuridica, la grande maggioranza era definitiva (312 persone pari all’80%), 61 persone erano in attesa di primo giudizio, 16 Appellanti e 4 Ricorrenti. Con riferimento alla popolazione detenuta, 11 uomini e 4 donne erano ammessi al regime di semilibertà o assegnati al lavoro all’esterno (art. 21 o.p.) e 23 persone erano in sezione cautelare (ex art. 32 Reg. esec.).

I detenuti nati all'estero erano 260⁸, pari al 67% del totale. Dopo la nazionalità italiana, quelle più rappresentate erano la nazionalità marocchina (16%), tunisina (11%), rumena (6%), albanese (4,4%) e nigeriana (3,6%).

Facendo un confronto tra le distribuzioni per classi di età tra detenuti italiani e stranieri, la tendenza nazionale si conferma anche nel caso della Casa circondariale di Trento. Oltre il 60% degli stranieri detenuti ha meno di 40 anni e i giovani adulti (30-39 anni) sono il gruppo più numeroso (39%). Per contro, i detenuti italiani nella fascia che va dai 50 ai 59 anni sono quasi il triplo degli stranieri (22% vs 8%) e il doppio nella fascia successiva dei 60-69 anni (8% vs 4%), mentre non ci sono detenuti stranieri con più di 70 anni.

Figura 8: Confronto popolazione detenuta italiana e straniera presso la C. C. di Trento per classi di età al 31 dicembre 2025



Fonte: Ufficio Matricola della C.C.

A completamento di questa fotografia composta della popolazione detenuta nella Casa circondariale, si aggiunge un dato sulla rilevanza delle confessioni religiose presenti in istituto.

Al 18 novembre 2025, su un totale di 384 persone professanti, il 47% si è dichiarato cattolico, il 43% musulmano, il 9% cristiano ortodosso, mentre il restante 1% comprende 2 persone induiste, 1 anglicana, 1 di religione ebraica e 1 buddista.

Per quanto riguarda i dati sul titolo di studio delle persone detenute, si riporta nella tabella di seguito il confronto tra cittadini italiani e stranieri nella popolazione detenuta in Italia e nella popolazione

Bassa scolarità e giovane età sono caratteristiche comuni della criminalità, specialmente di quella straniera

⁸ Al 31.12.2025, dei 389 detenuti presenti a Spini di Gardolo, i nati nella provincia di Trento erano 40, quelli nati in Italia ma fuori provincia 89 e 260 nati all'estero.

detenuta in Trentino-Alto Adige, con riferimento temporale al 30 giugno 2025.

Tabella 3: Popolazione detenuta italiana e straniera per titolo di studio al 30 giugno 2025

Livello di istruzione	POPOLAZIONE DETENUTA IN ITALIA					POPOLAZIONE DETENUTA IN TRENTINO-ALTO ADIGE				
	Italiani	%	Stranieri	%	Tot.	Italiani	%	Stranieri	%	Tot.
Nessuno/Analfabeta	302	0,7%	449	2,3%	751	0	/	3	1%	3
Licenza elementare	3.768	8,8%	813	4,1%	4.581	3	1,6%	16	5,5%	19
Licenza media inferiore	14.864	34,6%	2.983	15,1%	17.847	45	24,6%	42	14,5%	87
Diploma professionale	581	1,4%	189	1%	770	6	3,3%	8	2,8%	14
Diploma scuola superiore	4.401	10,3%	1.111	5,6%	5.512	13	7%	18	6,2%	31
Laurea	479	1,1%	160	0,8%	639	5	2,7%	2	0,7%	7
Privo di titolo	102	0,2%	361	1,8%	463	0	/	0	/	0
Non rilevato	18.415	42,9%	13.750	69,4%	32.165	111	60,7%	200	69,2%	311
Tot.	42.912		19.816		62.728	183		289		472

Fonte: Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – Sezione Statistica

Non è possibile avanzare commenti data la parziale completezza di questi dati: soprattutto per la popolazione detenuta straniera, l'informazione non è infatti rilevata per 7 persone ogni 10. I dati relativi al Trentino-Alto Adige sono ancora più parziali dal momento che l'assenza di informazioni riguarda 6 detenuti italiani ogni 10.

2.1.4 L'andamento delle presenze nella Casa circondariale di Trento

Dei 389 detenuti presenti al 31 dicembre 2025, 119 “protetti promiscui”⁹ (d'ora in poi semplicemente protetti). I detenuti uomini sono collocati in 9 sezioni di cui 2 riservate ai protetti e una ex art. 32 Reg. esec. Le detenute sono invece collocate in 2 specifiche sezioni a loro riservate, oltre al locale cd. “nido” che ospita le condannate ammesse al lavoro all'esterno ex art. 21 o.p. Ad oggi 3 delle 11 sezioni sono divenute a c.d. custodia ordinaria (cioè “chiuse”): una delle due al femminile, una delle due dei protetti e una delle 6 dei detenuti comuni, cui si aggiunge la sezione ex art. 32 reg. esec. al maschile. Dalle tabelle e dai grafici di seguito riportati si osserva che, nell'anno 2014, il numero di detenuti era inferiore alla capacità ordinaria fissata in 240 da uno specifico Accordo tra l'Amministrazione Penitenziaria e la P.A.T. Peraltro, già dal 2015, anche in ragione dell'istituzione delle sezioni protetti, si registrava un significativo incremento delle presenze (+129), il cui numero, con qualche oscillazione, si è pressoché mantenuto costante anche negli anni successivi raggiungendo da ultimo punte di circa 400 unità. Se, però, 350 era stato negli ultimi anni il numero massimo di presenze mai registrato nella C.C. di Trento, come già messo in evidenza,


9 Si intendono per protetti promiscui sia i condannati per reati contro la libertà sessuale, sia gli ex appartenenti alle forze dell'ordine, sia gli ex collaboratori di giustizia.

il 2025 ha segnato un nuovo record negativo, durante il corso del quale si è talvolta raggiunto il numero delle 400 presenze. Il successivo grafico, con la linea tratteggiata, mette in evidenza il trend in crescita e rende manifesto il costante aumento delle presenze registrato negli ultimi anni che, verosimilmente, si manterrà costante anche nel futuro, salvo variabili eccezionali. La situazione della C.C. di Trento è infatti eccezionale se comparata sul piano nazionale, figurando sulla carta, dopo la rideterminazione unilaterale della capienza da parte del DAP, intervenuta dopo la sentenza Torreggiani, agli attuali 422 posti, come l'unico istituto italiano ad essere addirittura sottonumerario (si rinvia alle precedenti relazioni che ben spiegano come l'Accordo di Programma Provincia-Governo italiano del 2010 avesse determinato in 240 presenze la capienza massima dell'istituto).

Tabella 4: Presenze presso la C. C. di Trento. Anni 2014-2025

Anno	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Totale detenuti	223	352	327	297	290	336	290	299	345	368	355	389
di cui donne	20	12	20	21	22	27	21	27	36	26	46	43
di cui stranieri	157 (70%)	243 (69%)	225 (69%)	215 (72%)	191 (66%)	199 (59%)	186 (64%)	173 (58%)	201 (58%)	204 (55%)	180 (51%)	207 (53%)
di cui definitivi	167 (75%)	264 (75%)	245 (75%)	215 (72%)	219 (76%)	239 (71%)	204 (70%)	206 (69%)	264 (77%)	273 (74%)	273 (77%)	312 (80%)


Figura 9: Andamento annuale delle presenze presso la C. C. di Trento. Anni 2014-2025



Fonte: Ufficio Matricola della C.C. I dati delle presenze sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

Dal grafico successivo, rispetto al 2014, si osserva una significativa diminuzione (-17,2 punti percentuali) dei detenuti stranieri fino al 2024, percentuale risalita nel corso del 2025. Quanto alla posizione giuridica, la percentuale dei detenuti definitivi si è mantenuta superiore al 70%, raggiungendo proprio nel 2025 il picco più alto pari ad 80%.

Figura 10: Andamento delle persone detenute straniere e delle persone detenute con posizione giuridica definitiva. Anni 2014-2025



Fonte: Ufficio Matricola della C.C. I dati delle presenze sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

È importante precisare che l'aumento del numero dei detenuti registrato in questi anni, soprattutto a partire dagli ultimi mesi del 2015, è in parte legato alla creazione all'interno dell'istituto di due specifiche sezioni riservate ai detenuti protetti. In particolare, dalla fine dell'anno 2015 fino al 2017, il numero dei detenuti protetti si è mantenuto in circa 80-90 unità. Negli anni successivi, il numero dei protetti è invece aumentato fino a raggiungere punte di oltre 100 persone. Ciò ha avuto anche un'incidenza sulla composizione della popolazione detenuta, relativamente al rapporto stranieri/italiani, poiché i detenuti protetti sono in prevalenza di nazionalità italiana. Questo spiega, almeno in parte, anche la costante diminuzione della percentuale di popolazione straniera registrata nel periodo 2017-2024 e comunque la tendenza alla diminuzione della stessa, nonostante gli incrementi registrati a fine 2017, nel 2020 e nel 2025. I dati sulla popolazione straniera detenuta nella Casa circondariale di Trento indicano che il 67% circa delle persone detenute non è nato in Italia e che al 31 dicembre 2025, le persone detenute con cittadinanza straniera erano il 53%, numero in crescita dal 2024 come conseguenza di trasferimenti a causa di esigenze legate a sfollamenti da altre strutture per necessità di ristrutturazione, oppure talvolta legate a rivolte.

Le continue oscillazioni delle presenze in carcere dipendono dai movimenti in ingresso dalla libertà o per trasferimento e in uscita per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso ai benefici ed estradizione definitiva. Per il periodo 2014-2025, la media degli ingressi annuali è stata pari a 450 unità e quella delle uscite pari a 442 unità, con un flusso medio complessivo, c.d. *turn over* (ingressi + uscite), di circa 892 unità. Questi dati confermano che il carico di lavoro interno all'Istituto non è determinato solo dai numeri assoluti delle presenze medie ma anche dal **flusso complessivo in ingresso e in uscita**. Infatti, il numero di ingressi (dalla


libertà o per trasferimento da altri istituti per motivi di ordine e sicurezza e per sfollamento) determina un **consistente impegno per il personale** preposto all'accoglienza nelle sue diverse fasi: immatricolazione, colloqui iniziali, pratiche amministrative, visite mediche, ecc. Analogamente le uscite (per trasferimento, scarcerazione, espulsione, accesso alle misure alternative e estradizione definitiva) richiedono lo svolgimento di specifiche procedure sanitarie e amministrative.

Tabella 5: Movimenti annuali della popolazione detenuta (uomini+donne). Anni 2014-2025

Anno	Ingressi	Uscite	Saldo	Presenti a fine anno
2014	372	445	-73	223
2015	473	344	+129	352
2016	451	476	-25	327
2017	481	511	-30	297
2018	499	507	-8	290
2019	478	432	+46	336
2020	366	412	-46	290
2021	385	376	+9	299
2022	438	392	+46	345
2023	451	428	+23	368
2024	472	485	-13	355
2025	532	494	+38	389
Media	450	442	+8	323

Fonte: Ufficio Matricola della C.C. I dati delle presenze sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

Figura 11: Andamento annuale del movimento della popolazione detenuta (uomini+donne). Anni 2014-2025



Fonte: Ufficio Matricola della C.C. I dati delle presenze sono riferiti al 31/12 di ciascun anno.

2.1.5 L'Area sicurezza della Casa circondariale di Trento

L'art. 5, 2° comma, della legge 15.2.1990, n. 395, stabilisce che “il Corpo di **polizia penitenziaria** attende ad assicurare l'esecuzione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale, garantisce l'ordine all'interno degli istituti di prevenzione e di pena e ne tutela la sicurezza; partecipa, anche nell'ambito di gruppi di lavoro, alle attività di osservazione e di trattamento rieducativo dei detenuti e degli internati; espleta il servizio di traduzione dei detenuti ed internati ed il servizio di piantonamento dei detenuti ed internati ricoverati in luoghi esterni di cura”.

Nel corso del 2025, l'area sicurezza della Casa circondariale di Trento ha dovuto gestire 36 manifestazioni di protesta (sciopero della fame e/o sete, rifiuto terapie, atti turbativi dell'ordine e della sicurezza, astensione dalle attività trattamentali) e 45 atti di aggressione tra persone detenute e/o contro agenti della Polizia penitenziaria.

Il 23 ottobre 2025 il dr. Mariano Salvatore, Comandante di Reparto, richiesto dal Garante di dare informazioni circa la situazione della Polizia penitenziaria operante a Spini di Gardolo, ha restituito il quadro sotto riportato.

Con l'introduzione del regime di sorveglianza dinamica la **pianta organica** del corpo di polizia penitenziaria della Casa circondariale di Trento è stata **notevolmente ridotta** rispetto alle originarie previsioni. Il P.C.D. (Provvedimento del Capo Dipartimento: n.d.r.) 23 febbraio 2024, infatti, ha previsto un notevole **decremento di risorse** rispetto al passato e l'attuale previsione di forza si attesta secondo lo schema sottostante.

Tabella 6: Reparto - forza prevista dal P.C.D. 23/02/2024

Qualifica	Maschi	Femmine	Totale
Dirigenti Generali	/	/	/
Dirigenti Superiori	/	/	/
Primi Dirigenti	/	/	/
Dirigenti (e Aggiunti)	/	/	/
Commissari	3	/	3
Ispettori	19	6	25
Sovrintendenti	32	6	38
Agenti / Ass.ti	97	36	133
TOTALE personale previsto	151	48	199

Alle suddette unità vanno inoltre aggiunte quelle previste per soddisfare le esigenze del locale Nucleo Traduzioni, che si attestano a 12 unità per un totale complessivo di 211 unità.

Ciononostante, alla data odierna, la forza effettivamente presente è pari a **168 unità**, suddivise in 145 unità del ruolo iniziale, 10 del ruolo dei sovrintendenti, 13 del ruolo degli ispettori ed una del ruolo dei commissari.

Il dato suddetto, tuttavia, risulta essere quello della forza effettiva giacché nell'organico

emergente dagli atti i numeri appaiono leggermente superiori poiché è presente in organico personale distaccato al gruppo sportivo Fiamme Azzurre ovvero al Gruppo Operativo Mobile, ma inserito nell'organico dell'Istituto sebbene operante in altri settori.

Dai dati suddetti emerge una notevole **carenza organica** nel ruolo dei sovrintendenti, circa 28 unità, nel ruolo degli Ispettori, circa 12 unità ed in quello dei commissari con una carenza di 2 unità.

Discorso a parte riguarda le figure apicali del Corpo i cui organici sono in via di definizione ed allo stato è presente in organico un solo dirigente del Corpo cui sono attribuite le funzioni di comandante del reparto.

Le assenze dal servizio di tutto il personale non appaiono rappresentare grosse criticità giacché le assenze per malattia, eccezion fatta per alcune unità con lunghe patologie, rientrano all'interno degli standard previsti: piuttosto la contemporanea diversa collocazione di agenti gestanti ed il notevole ricorso a permessi studi retribuiti, in alcuni periodi dell'anno provoca agiti nell'organizzazione dei servizi.

Alla data di redazione del presente documento l'organico del corpo ammonta quindi a 168 unità disponibili a fronte di una presenza di detenuti di 387 unità con una percentuale di 2,30 detenuti ad agente: il che appare in linea con la media nazionale sebbene, si ribadisce, carente sotto il profilo della qualità poiché **privo di figure intermedie** non applicate a mere funzioni esecutive e quindi utili alla corretta gestione dei processi e delle dinamiche interne che eviterebbero l'insorgenza di situazioni conflittuali e la conseguente riduzione di eventi critici.

Altro aspetto critico riguarda lo sbilanciamento numerico di **personale neoassunto**, che risulta essere di gran lunga superiore numericamente rispetto a quello con maggiore anzianità di servizio e quindi meglio attrezzato, sotto l'aspetto dell'esperienza lavorativa, a gestire situazioni complesse di vita intramuraria oltre che di reale controllo di dinamiche che si riversano inesorabilmente sulla gestione della sicurezza e sul mantenimento dell'ordine all'interno delle sezioni detentive.

Ci si riferisce in particolare alla mancata conoscenza di vere e proprie dinamiche comportamentali deviate che i ristretti mettono in pratica per eludere la sorveglianza, all'interno delle quali il personale neoassunto talvolta cade per assenza di accortezze derivanti dall'assenza di strutture caratteriali formatesi con l'esperienza acquisita negli anni.

La **formazione permanente** del personale appare ancora carente sebbene rispetto al recente passato sia stata notevolmente incrementata e le soluzioni adottate a livello locale per alleviare tale criticità sono rappresentate dalle conferenze mattutine di servizio durante le quali si dedicano sovente alcuni minuti alla formazione cosiddetta "da campo".

La qualità della vita "lavorativa" del personale di polizia penitenziaria in servizio nell'Istituto trentino non presenta particolari criticità giacché a tutti viene assicurata la fruizione dei congedi previsti nei tempi stabiliti senza particolari accumuli, durante i periodi estivi vengono garantiti 21 giorni di ferie continuative a tutto il personale, gli alloggi di servizio e la caserma sono in ottimo stato e sufficienti a garantire ospitalità a tutti i cc.dd. operatori "fuori sede".

In ultima analisi, pertanto, si evidenzia, ribadendo, che gli interventi necessari per apportare

un contributo migliorativo alle condizioni di vita dei detenuti e lavorative del personale di polizia penitenziaria andrebbero certamente ricercate in un **ampliamento dell'organico dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori**, in un rafforzamento dei momenti di formazione, soprattutto avuto riguardo agli aspetti legati alle funzioni di osservazione e trattamento dei detenuti e ad una **maggiore integrazione con gli operatori delle aree trattamentali** che, ad oggi, a parere dello scrivente, appaiono inadeguati sia sotto il profilo della quantità che sotto quello della qualità: su ciò suggerirei all'Amministrazione centrale di investire in procedure di reclutamento più efficaci ed in momenti di formazione più adeguati anche attraverso momenti di formazione iniziale congiunta con il personale di polizia penitenziaria.

2.2 La popolazione adulta in carico agli Uffici di esecuzione penale esterna

Gli Uffici di Esecuzione Penale Esterna (UEPE) rappresentano articolazioni territoriali del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e svolgono un ruolo essenziale nel percorso di accompagnamento e sostegno delle persone sottoposte a procedimento o condanna penale, con l'obiettivo di favorirne il reinserimento sociale.

La loro organizzazione è strutturata su più livelli: gli Uffici Interdistrettuali, cui competono funzioni di indirizzo, coordinamento e supervisione; gli Uffici Distrettuali, che assicurano la gestione delle attività su ambiti territoriali più circoscritti; e gli Uffici Locali per l'Esecuzione Penale Esterna (ULEPE), che costituiscono i presidi operativi di prossimità sul territorio.

I compiti attribuiti agli UEPE sono indicati all'art. 72 o.p. e dalle altre leggi in materia di esecuzione penale. Nello specifico, per ciascuna persona presa in carico dalla libertà, gli UEPE svolgono una pluralità di attività: **attività di indagine** sulla situazione individuale e socio-familiare delle persone che chiedono di essere ammesse alle misure alternative alla detenzione, alla messa alla prova e alle pene sostitutive; formulazione e proposta al Tribunale di Sorveglianza di **programmi trattamentali** individualizzati; redazione di inchieste per l'applicazione, la proroga, la modifica, la trasformazione o la revoca delle **misure di sicurezza**; supervisione dell'esecuzione delle misure alternative alla detenzione e monitoraggio e assistenza nei confronti delle persone ammesse alla sospensione del procedimento con **messa alla prova**; gestione dell'esecuzione delle **pene sostitutive** introdotte dalla riforma "Cartabia"; cura dell'esecuzione delle sanzioni di comunità; attività di consulenza agli istituti penitenziari per favorire il buon esito del trattamento.

Nello svolgimento di tali attività, gli UEPE operano secondo una logica di intervento di prossimità e di presenza nel territorio, a supporto delle comunità locali e in stretta sinergia con gli Enti Locali, le associazioni di volontariato, le cooperative sociali e le altre agenzie pubbliche e del privato sociale presenti nel territorio, per realizzare l'azione di reinserimento ed inclusione sociale e con le forze di polizia, per l'azione di contrasto della criminalità e di tutela della sicurezza pubblica.

La seguente tabella riporta i dati, riferiti al 31 dicembre 2025, pubblicati sul sito del Ministero della Giustizia (Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica), relativi al numero di persone adulte in Italia in carico agli

UEPE sia per quanto riguarda l'attività di indagine e consulenza, sia per l'esecuzione delle misure. Su 141.458 persone in carico, l'11% erano donne e il 21% erano persone straniere.

Tabella 7: Numero di persone in carico secondo la tipologia di incarico al 31 dicembre 2025

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2025
Misure	89.368	11.298	100.666
Indagini e consulenze	36.629	4.163	40.792
TOTALE soggetti in carico	125.997	15.461	141.458

Nota: I soggetti in carico a più UEPE sono conteggiati una sola volta. I soggetti seguiti per più incarichi (misure, indagini e consulenze) sono conteggiati una sola volta, tenendo conto dell'ordine di priorità con cui gli incarichi sono presentati nella tabella. Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica

Dalla tabella emerge come il 71% del volume nazionale delle attività in capo agli UEPE sia relativa all'esecuzione delle misure, nella cui categoria sono comprese le misure alternative alla detenzione, pene sostitutive, misure di sicurezza, lavoro di pubblica utilità e messa alla prova.

Le **misure alternative alla detenzione** sono la tipologia più comune e costituiscono quasi il 50% di tutte le misure in esecuzione esterna. Quelle principali previste dal sistema penitenziario italiano sono l'affidamento in prova al servizio sociale, la detenzione domiciliare e la semilibertà. Nel triennio 2023-2025 emerge un incremento di circa il 20% dell'accesso alle misure alternative, determinato prevalentemente dall'aumento dell'affidamento in prova al servizio sociale e della semilibertà.

Tabella 8: Numero di persone in carico per misure alternative alla detenzione al 31 dicembre 2025

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2025	Totale 2023	Variazione (%)
Affidamento in prova al servizio sociale	30.845	3.134	33.979	28.252	+20,3
Detenzione domiciliare	12.394	1.546	13.940	11.782	+18,3
Semilibertà	1.369	43	1.412	1.142	+23,6
TOTALE	44.608	4.723	49.331	41.176	+19,8

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica

L'**affidamento in prova al servizio sociale** è una misura alternativa alla detenzione che consente a una persona condannata a pena detentiva di scontare la pena fuori dal carcere, sotto la supervisione dei servizi sociali e dell'UEPE. Nella generalità dei casi, può essere concesso se la pena della reclusione, anche residua, non supera i 4 anni. Durante il periodo di affidamento, il condannato deve rispettare le prescrizioni stabilite dal Tribunale di Sorveglianza in collaborazione con l'UEPE come per esempio il divieto di frequentare determinate persone o luoghi, l'obbligo di svolgere attività lavorative o di volontariato, la partecipazione a percorsi terapeutici o riabilitativi, se previsti. Se la misura si svolge positivamente, al termine del periodo stabilito il Tribunale di Sorveglianza dichiara

l'estinzione della pena detentiva e di ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. Può essere dichiarata estinta anche la pena pecuniaria ove l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali. Affine all'affidamento in prova al servizio sociale è l'affidamento in prova in casi particolari, disciplinato dall'art. 94 d.p.r. n. 309/1990, il quale ha limiti più ampi (6 anni) e trova applicazione nei confronti di condannati tossico (o alcool) dipendenti che dispongono di un programma terapeutico giudicato idoneo al recupero psico-fisico.

La **detenzione domiciliare** consente di scontare la pena della reclusione in luogo diverso dal carcere, tipicamente presso la propria abitazione o, in alternativa, in strutture di cura. Può essere concessa quando la pena inflitta o residua non supera i due anni (od anche i quattro anni in ipotesi particolari), oppure se il condannato ha superato i settant'anni di età (purché non vi osti il titolo del reato). La persona sottoposta a detenzione domiciliare può essere soggetta a prescrizioni mirate a consentire il reinserimento e la gestione della vita quotidiana, come ad esempio uscire per recarsi al lavoro, accompagnare i figli a scuola, partecipare a incontri terapeutici o di sostegno psicologico.

La **semilibertà** permette invece alla persona condannata di soggiornare fuori dall'istituto penitenziario per parte della giornata, facendo ritorno in carcere al termine del periodo esterno. In linea generale, la semilibertà può essere concessa per le pene della reclusione o dell'arresto non superiori a sei mesi. Nel caso di pene superiori a sei mesi, la misura può essere applicata dopo che la persona condannata ha comunque scontato in carcere una parte della pena (almeno la metà o almeno i due terzi, a seconda del tipo di reato). Se invece il condannato non ha fatto ingresso in carcere in quanto "libero sospeso" ai sensi dell'art. 656, 5° comma c.p.p., la semilibertà è ammissibile fin da subito. Questa misura consente di favorire il reinserimento sociale e lavorativo della persona condannata, mantenendo al contempo la vigilanza da parte dell'istituto penitenziario e il coordinamento con l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE), che può supportare percorsi trattamentali e di sostegno individualizzati.

Oltre alle misure alternative, rientrano tra le competenze degli UEPE anche la **sospensione del procedimento con messa alla prova (MAP)**, le **pene sostitutive della detenzione** introdotte dalla riforma "Cartabia" e le **sanzioni di comunità**.

Nel 2025 la MAP ha costituito quasi una misura su tre (27%) e nel triennio 2023-2025 si è infatti confermata la seconda tipologia più utilizzata.

Tabella 9: Numero di persone in carico per sospensione del procedimento con messa alla prova al 31 dicembre 2025

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2025	Totale 2023	Variazione (%)
Messa alla prova	22.568	4.256	26.824	26.084	+2,8

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica

La sospensione del procedimento con **messa alla prova** può essere richiesta nei casi di reati

puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni. Se il giudice accoglie la richiesta, il procedimento penale viene sospeso per un periodo determinato, durante il quale l'imputato viene seguito dall'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna (UEPE). Nel corso di questo periodo, l'imputato è tenuto a partecipare a specifiche attività di reinserimento sociale e a svolgere obbligatoriamente lavori di pubblica utilità e qualora il percorso si concluda positivamente, la MAP rappresenta una causa estintiva del reato.

Le sanzioni di comunità sono l'11% del totale delle misure attive al 31 dicembre 2025 e comprendono il lavoro di pubblica utilità e la sospensione condizionale della pena. Nel triennio di riferimento, pur assistendo ad una diminuzione del lavoro di pubblica utilità concesso per reati connessi alla violazione della normativa sugli stupefacenti o a violazioni del codice della strada, si ha un aumento di ben dieci volte dei casi di sospensione condizionale della pena subordinata ad obblighi imposti dal giudice.

Tabella 10: Numero di persone in carico per sanzioni di comunità al 31 dicembre 2025

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2025	Totale 2023	Variazione (%)
Lavoro p.u. per violazione legge stupefacenti	545	58	603	865	-30,3
Lavoro p.u. per violazione Codice della strada	6.771	895	7.666	9.533	-19,6
Sospensione condizionale della pena	2.347	193	2.540	241	+953,9
TOTALE	9.663	1.146	10.809	10.639	+1,6

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica

Il **lavoro di pubblica utilità**, applicabile anche prima dell'entrata in vigore della legge Cartabia sia da parte del giudice di pace per i reati di sua competenza, sia da parte del Tribunale per alcune violazioni del Codice della strada o per reati di lieve entità legati alle sostanze stupefacenti, è oggi divenuto una pena sostitutiva applicabile in caso di condanna alla pena della reclusione o all'arresto non superiore a tre anni: esso consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

La **sospensione condizionale della pena** è un beneficio con il quale il giudice nel pronunciare una condanna non superiore ai due anni di arresto o di reclusione, sospende l'esecuzione della pena principale per un determinato periodo, a condizione che il condannato, nel corso di detto periodo, non commetta altri reati. L'UEPE se ne occupa nel caso in cui la sospensione sia concessa in funzione di obblighi specifici, come programmi di recupero, lavori di pubblica utilità o percorsi di prevenzione della violenza.

Infine, è importante dedicare un ultimo approfondimento alle pene sostitutive della detenzione introdotte dalla riforma "Cartabia" dal momento che sono passate da 2,2% nel 2023 all'8% nel 2025.

Tabella 11: Numero di persone in carico per pena sostitutiva al 31 dicembre 2025

Tipologia	Maschi	Femmine	Totale 2025	Totale 2023	Variazione (%)
Detenzione domiciliare sostitutiva	1.647	151	1.798	310	+480
Semilibertà sostitutiva	40	1	41	3	+1.266,7
Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	5.995	580	6.575	1.510	+335,4
TOTALE	7.682	732	8.414	1.823	+361,5

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica

I numeri di questa tabella indicano che le pene sostitutive sono più che quadruplicate dal 2023, primo anno di applicazione della riforma. Le pene sostitutive possono essere applicate a pene detentive che non superano i 4 anni, sostituendo di fatto la detenzione carceraria. Gli effetti prodotti dall'entrata in vigore della riforma Cartabia sono già stati esaminati nella Premessa della presente Relazione, cui si fa qui rinvio.


Tabella 12: Numero di persone in carico per misure alternative secondo lo stato del soggetto al 31 dicembre 2025

Stato del soggetto	Affidamento in prova	Detenzione domiciliare	Semilibertà	Totale 2025	Totale 2023
Dalla libertà	23.418	5.246	88	28.752 (58,3%)	23.968 (58,2%)
Dalla detenzione	8.773	6.267	1.324	16.364 (33,2%)	13.412 (32,6%)
(*)Dalla detenzione dom. o arresti dom.; (**) ex art. 656 c.p.p.	1.788 (*)	2.427(**)	-	4.215 (8,5%)	3.796 (9,2%)
TOTALE	33.979	13.940	1.412	49.331	41.176

Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica

I dati sopra riportati evidenziano come l'accesso alle misure alternative sia molto più agevole dalla libertà, trattandosi di casi in cui il condannato si trova solitamente già in presenza di requisiti quali il lavoro, il domicilio e l'esistenza di una rete di supporto.

Figura 12: Soggetti in carico agli UEPE per misure alla data del 31 dicembre 2025, secondo la tipologia di misura



Misure alternative (Affidamento in prova al servizio sociale, Semilibertà, Detenzione domiciliare); **Sanzioni sostitutive** (Libertà controllata, Semidetenzione); **Pene sostitutive** (Detenzione domiciliare sostitutiva, Semilibertà sostitutiva, Lavoro di pubblica utilità sostitutivo); **Misure di sicurezza** (Libertà vigilata); **Sanzioni di comunità** (Lavoro di pubblica utilità, Sospensione condizionale della pena); **Misure di comunità** (Messa alla prova). Fonte: Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunità – Sezione Statistica

2.2.1 UDEPE di Trento

I dati relativi all’Ufficio Distrettuale di Esecuzione Penale Esterna di Trento indicano che nel 2024¹⁰ l’attività si è equamente divisa tra attivazione e monitoraggio delle misure in esecuzione esterna e attività di indagine socio-familiare o consulenze finalizzate alla concessione delle predette misure. I soggetti in carico all’UEPE di Trento sono stati 2.264, di cui 1.129 per l’esecuzione di misure e sanzioni penali di comunità e 1.135 per indagini e consulenze.

Tabella 13: Numero di persone in carico. Anno 2024

Tipologia	Totale 2024
Misure	1.129
Indagini e consulenze	1.135
TOTALE soggetti in carico	2.264

Nota: soggetti che nel periodo in esame sono stati in carico sia per misure che per indagini o consulenze sono conteggiati in entrambe le voci della tabella; per questo motivo il dato complessivo dei soggetti in carico non corrisponde alla somma dei dati relativi ai soggetti in carico distintamente per misure e per indagini o consulenze. Fonte: UDEPE di Trento

L’Ufficio ha orientato la quasi totalità della propria attività istituzionale sulle misure concesse dallo stato di “libertà”, con riferimento specifico alla c.d. messa alla prova per adulti e alle misure alternative concesse ai c.d. liberi sospesi, ossia ai condannati che fanno richiesta di scontare la propria pena, fin da principio, in misura alternativa. Per dare alcuni riferimenti, 1.311 persone erano in carico per sospensione del procedimento con messa alla prova, 165 per

¹⁰ I dati del 2025, non ancora processati dal competente Ufficio statistico, saranno restituiti in occasione della prossima Relazione.

osservazioni funzionali alla concessione di misure alternative e 215 potenziali beneficiari di misure alternative sui quali si sono fornite consulenze agli istituti penitenziari (osservazioni in detenzione). A tal proposito, dagli ultimi mesi del 2025, è stato attivato in via sperimentale un **presidio di prossimità dell'UDEPE presso la Casa circondariale di Trento**, sia a fini di consolidamento della collaborazione tra i due servizi istituzionali, sia direttamente a beneficio della popolazione detenuta che richiede un intervento degli operatori dell'Ufficio.

Rispetto all'attivazione e al monitoraggio delle misure in esecuzione esterna, si riporta di seguito la ripartizione per tipologia.

Tabella 14: Numero di persone in carico per misura. Anno 2024

Tipologia	Totale 2024
Affidamento in prova al servizio sociale	250
Detenzione domiciliare	100
Semilibertà	15
Detenzione domiciliare sostitutiva	10
Lavoro di pubblica utilità sostitutivo	73
Libertà vigilata	54
Lavoro p.u. per violazione legge stupefacenti	9
Lavoro p.u. per violazione Codice della strada	12
Sospensione condizionale della pena	1
Messa alla prova	627
TOTALE	1.151

Nota: Le tabelle riportano dati riferiti al numero di soggetti. Per ogni soggetto sono considerati gli incarichi emessi nel periodo o attivi da periodi precedenti. I dati riferiti alle diverse tipologie di misura, indagine e consulenza non possono essere sommati, in quanto i soggetti per i quali è stata disposta l'esecuzione di più incarichi sono conteggiati in corrispondenza di ciascuna tipologia di incarico che li ha riguardati. Fonte: UDEPE di Trento

Più della metà (55%) delle misure attive nel 2024 sono messe alla prova per adulti (MAP) e un terzo sono misure alternative, tra le quali l'affidamento in prova rappresenta più dei due terzi del totale. Di qualche interesse sono, altresì, il dato riguardante i condannati a pene sostitutive delle pene detentive brevi (pari al 7%), introdotte dal D.lgs. 150/2022 (a modifica della L. 689/1981), tra cui vi rientrano il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva, nonché il numero di coloro a cui è stata applicata la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata (5%).

Guardando invece all'attività di indagine o consulenza, questa si divide in quattro categorie: consulenza, indagine, istruttoria e trattamento.

Tabella 15: Numero di persone in carico per tipologia di indagine o consulenza. Anno 2024

Tipologia di indagine o consulenza		Totale 2024
Attività di consulenza	Per detenuti	215
	Per internati REMS/Casa Lavoro/colonia agricola	5
Attività di indagine	Indagini per misure alternative	165
	Indagini per misure di sicurezza	42
	Indagini per messa alla prova	684
	Indagini per altri motivi	38
Attività istruttoria	Programma di trattamento pene sostitutive	13
Attività di trattamento	Assistenza post-penitenziaria	3

Nota: Le tabelle riportano dati riferiti al numero di soggetti. Per ogni soggetto sono considerati gli incarichi emessi nel periodo o attivi da periodi precedenti. I dati riferiti alle diverse tipologie di misura, indagine e consulenza non possono essere sommati, in quanto i soggetti per i quali è stata disposta l'esecuzione di più incarichi sono conteggiati in corrispondenza di ciascuna tipologia di incarico che li ha riguardati. Fonte: UDEPE di Trento

Nel 2024 l'UDEPE di Trento ha impiegato maggiori risorse nello svolgimento di attività di indagine - circa l'80% del volume complessivo - e all'interno di questa categoria, le indagini per la MAP rappresentano il 73% mentre quelle per le misure alternative il 18%.

L'attività degli operatori dell'UDEPE riguarda, come chiarito, sia i cc.dd. liberi sospesi – ossia, i condannati con pena contenuta nel limite di anni 4 che fanno accesso dalla libertà, ex art. 656, comma 5, c.p.p., ad una misura alternativa – sia coloro che, destinatari di sentenza di condanna passata in giudicato, risultano in esecuzione di pena presso una struttura detentiva, in relazione ai quali gli interventi sono rivolti ai riferimenti familiari e sociali e alla costruzione di progettualità con i servizi territoriali. La tabella seguente restituisce il numero di persone interessate da misure alternative in carico all'UDEPE nel 2024, distinguendole sulla base dello status di accesso al beneficio penitenziario e della tipologia di misura alternativa.

Tabella 16: Numero di persone in carico per misure alternative secondo lo stato del soggetto. Anno 2024

Stato del soggetto	Affidamento in prova	Affidamento in prova particolare	Detenzione domiciliare	Semilibertà	Totale 2024
Dalla libertà	170	11	66	1	248
Dalla detenzione	54	23	38	15	130
TOTALE	224	34	104	16	378

Nota: Le tabelle riportano dati riferiti al numero di soggetti. Per ogni soggetto sono considerati gli incarichi emessi nel periodo o attivi da periodi precedenti. I dati riferiti alle diverse tipologie di misura, indagine e consulenza non possono essere sommati, in quanto i soggetti per i quali è stata disposta l'esecuzione di più incarichi sono conteggiati in corrispondenza di ciascuna tipologia di incarico che li ha riguardati. Fonte: UDEPE di Trento

Per quanto riguarda le tipologie di misure alternative concesse dalla libertà, l'affidamento in

prova al servizio sociale – considerando sia quello “ordinario” sia quello riservato a persone tossicodipendenti o alcooldipendenti, ai sensi dell’art. 94 del D.P.R. 309/1990 – risulta di gran lunga la misura più concessa, rappresentando circa il 73% delle misure alternative in carico all’UDEPE di Trento. La restante parte riguarda in sostanza la detenzione domiciliare nelle sue diverse forme (dagli artt. 47-ter e 47-quinquies della L. 354/1975 alla formalmente denominata “esecuzione della pena presso il domicilio” introdotta dalla L. 199/2010).

Con riferimento ai soggetti provenienti dalla detenzione, il 59,2% delle misure è rappresentato dall’affidamento in prova, il 15,3% dalla detenzione domiciliare e l’11,5% dalla semilibertà.

Dal raffronto dei due status di accesso, si può dunque trarre che, a fronte di un contenuto divario numerico tra osservazioni di liberi sospesi e consulenza all’osservazione di persone detenute, le misure alternative concesse dalla Magistratura di Sorveglianza e in carico all’UDEPE di Trento segnano un’evidente **maggioranza di misure dalla libertà**, che rappresentano poco meno del doppio delle misure concesse dallo stato detentivo.

Per quanto concerne gli aspetti organizzativi dell’UDEPE di Trento, nel corso del 2024 si è continuata a registrare una significativa carenza di organico, solo in parte iniziata a colmarsi grazie ad un recente concorso ministeriale. Ai 7 funzionari di servizio sociale presenti (sui 14 previsti da dotazione organica), se ne sono aggiunti altri 2 assunti nel dicembre 2024, oltre all’apporto di un esperto ex art. 80 o.p. in servizio sociale. Il numero delle altre professionalità non ha visto mutamenti: si è continuata a registrare una mancanza di funzionari della professionalità pedagogica, mentre sul versante dei profili amministrativi e contabili, nonché degli operatori appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria, la carenza è rimasta superiore al 50%. Inoltre, l’Ufficio si è avvalso della collaborazione libero-professionale di due esperti ex art. 80 o.p. in psicologia, i quali hanno contribuito all’osservazione e al trattamento dei soggetti richiedenti o in esecuzione di misure e sanzioni penali di comunità (intervenedo prevalentemente nelle indagini socio-familiari dalla libertà, ma collaborando altresì in alcuni procedimenti di *probation* giudiziaria e nel trattamento di affidati in prova al servizio sociale). Tale *turnover* ha imposto un processo di riorganizzazione, periodicamente rivisto a seguito di successive variazioni organiche (assunzioni e cessazioni dal servizio), attualmente ancora in essere.

Proprio tale *turnover*, anche in corso d’anno, rende piuttosto difficile calcolare il carico di lavoro medio degli operatori dell’Ufficio. In via del tutto approssimativa, si può stimare che, in media, ciascun funzionario di servizio sociale abbia trattato dai 250 ai 350 incarichi nel corso dell’intero anno, gestendone “contemporaneamente”, ossia avendone in carico in un dato momento, sui 120-140.

Infine, con riferimento ai rapporti istituzionali tra UDEPE e Tribunale di Sorveglianza di Trento, giova menzionare la sottoscrizione nel dicembre 2024 di un **nuovo protocollo operativo** che formalizza prassi e procedure nelle materie di comune competenza, recependo le esigenze rilevate nel corso della proficua collaborazione da tempo in essere tra le parti.

2.3 La popolazione ricoverata nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza

Le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) sono state istituite dalla legge n. 81 del 2014 per accogliere gli autori di reato affetti da patologie psichiatriche, nei confronti dei quali sia stata disposta una misura di sicurezza detentiva, provvisoria o definitiva. Tale legge si colloca nel complesso e prolungato processo di superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), aboliti nel 2013 e definitivamente chiusi il 31 marzo 2015. Si tratta di una riforma di portata storica, che segna il passaggio da un modello manicomiale e custodialistico a uno terapeutico e riabilitativo, come ben dimostra la scelta del legislatore di attribuire la gestione delle REMS esclusivamente al personale sanitario, salvi i controlli perimetrali affidati alle forze dell'ordine.

Le direttive fondamentali della legge riflettono chiaramente questa impostazione: le REMS sono concepite come strutture temporanee, da applicare solo nei casi in cui risulti che rappresentino l'unica misura idonea ad assicurare cure adeguate e a contenere la pericolosità sociale dell'infermo o seminfermo di mente. Esse costituiscono dunque un intervento di *extrema ratio*, fondato sui principi di territorialità, numero chiuso e abolizione della coercizione, a conferma della volontà di porre la dimensione terapeutica e il rispetto della persona al centro dell'intervento pubblico.

2.3.1 I numeri in Italia: persone, strutture e posti letto

L'attuale contesto nazionale è segnato da un vuoto informativo dovuto alla sospensione delle Relazioni annuali al Parlamento del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, l'ultima delle quali risale all'anno 2023. I dati utilizzati nella presente sezione fanno quindi riferimento al *XXI Rapporto sulle condizioni detentive* dell'Osservatorio Antigone¹¹, che rappresenta oggi una delle poche fonti sistematiche e aggiornate disponibili sul tema.

Nel 2021 si contavano, sulla base dei programmi regionali approvati dal Ministero della Salute, un totale di 771 posti autorizzati nelle REMS, dei quali 652 effettivamente disponibili. A distanza di quattro anni, i dati mostrano un lieve mutamento: oggi si contano 688 posti disponibili, di cui 654 risultano occupati.

Il confronto con gli anni precedenti mette in luce una riduzione dello scarto tra i posti disponibili e quelli effettivamente utilizzati, oggi limitato a 34 unità. Questo dato, se da un lato evidenzia un miglioramento nella capacità di impiego delle strutture, dall'altro sottolinea la necessità di un intervento chiaro e coordinato da parte delle Regioni e delle Province Autonome, affinché la capacità prevista possa trovare piena e concreta attuazione. In questa direzione si collocano positivamente le recenti iniziative promosse dal **Tavolo di consultazione permanente per la sanità penitenziaria** della Conferenza Unificata, tra cui l'avvio del monitoraggio nazionale delle principali implementazioni, come il *Programma Unitario Regionale* (P.U.R.).

11 Associazione Antigone, (2025). *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*.


Al 31 dicembre 2024 risultavano attive sul territorio nazionale 31 REMS, la cui gestione ricade nella competenza delle singole Regioni. Di queste, 27 strutture erano monitorate dal Sistema Informativo SMOP, che registrava la presenza complessiva di 606 pazienti, di cui 145 stranieri (pari al 24%) e 69 donne (11%).

L'analisi della presenza di persone straniere nelle REMS mostra un trend stabile nell'ultimo anno, ma in costante crescita negli anni: i pazienti stranieri, 79 nel 2020, hanno raggiunto le 144 presenze nel 2024. Lombardia, Lazio e Piemonte sono le regioni con il maggior numero di presenze straniere all'interno delle proprie REMS.

Come sottolineato dall'Associazione Antigone, questa progressiva crescita suggerisce una possibile disomogeneità territoriale nella gestione dei pazienti stranieri, che potrebbe riflettere differenze nei criteri di accoglienza, nelle politiche sanitarie regionali o nella disponibilità di mediazione culturale e linguistica all'interno delle strutture.

Dei 606 pazienti presenti nelle REMS al 31 dicembre 2024, una persona su cinque proveniva da istituti penitenziari, il 17% dalla libertà e il 23% dai Servizi di Superamento OPG (ovvero trasferimenti da altre REMS o dalle Articolazioni di Salute Mentale).

Figura 13: Persone in Rems per misura di provenienza. Dati al 31 dicembre 2024



Fonte: Sistema informativo per il monitoraggio del superamento degli OPG "SMOP"

La composizione eterogenea della popolazione residente mette in evidenza la complessità del sistema di accesso alle REMS, che accoglie soggetti con percorsi giudiziari e clinici differenti, rendendo necessaria una gestione altamente coordinata tra magistratura, sanità e servizi territoriali.

I dati confermano inoltre il persistere di un problema legato allo status giuridico dei pazienti autori di reato: le misure provvisorie aumentano a ritmo più rapido rispetto a quelle definitive, e la loro incidenza (oltre il 42% dei presenti in REMS) supera nettamente i tassi di detenuti in attesa di giudizio negli istituti penitenziari, che si attesta intorno al 26%. Tale squilibrio rivela un utilizzo improprio e strutturale delle REMS come risposta provvisoria alla gestione della pericolosità, piuttosto che come luogo di cura in un percorso terapeutico stabilizzato.

Questa discrepanza tra principio normativo e realtà operativa è stata evidenziata non solo

dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 22/2022, ma anche dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nella pronuncia *Sy c. Italia*. Sia i giudici di Strasburgo che la nostra Consulta hanno sottolineato la necessità di un bilanciamento effettivo tra esigenze terapeutiche e sicurezza sociale, richiamando le istituzioni italiane a una maggiore coerenza applicativa.

Il principale problema che affligge le REMS riguarda tuttavia le **liste d'attesa**, che finiscono per compromettere l'effettiva tutela dei diritti fondamentali delle persone destinatarie della misura, pensata dalla legge come *extrema ratio*. La conseguenza più grave di questo malfunzionamento è rappresentata dai soggetti che restano in carcere *sine titulo* in attesa di un posto in REMS, nonostante il carcere sia del tutto inadeguato ad accogliere persone affette da gravi disturbi psichici.

Per far fronte a tali criticità, la normativa nazionale¹² ha introdotto nuove regole per la gestione delle liste d'attesa, affidandone il coordinamento al P.U.R. (Punto Unico Regionale¹³), struttura di riferimento incaricata di monitorare le richieste di accesso alle REMS e di garantire un sistema più equo e trasparente.

2.3.2 La REMS di Pergine Valsugana

La REMS di Pergine Valsugana, attiva dal 2015, rappresenta la struttura di riferimento per l'accoglienza di massimo 10 residenti delle Province autonome di Trento e Bolzano destinatari della misura di sicurezza, in ossequio del principio di territorialità. La struttura è finalizzata al percorso terapeutico, riabilitativo e di reinserimento sociale delle persone affette da disturbi psichici autrici di reato, offrendo un contesto che coniuga tutela della collettività e recupero del paziente.

L'obiettivo è costruire un modello di continuità dei livelli di cura, integrato con la rete dei servizi sanitari e sociali territoriali, capace di garantire una gestione coordinata del percorso terapeutico, assistenziale e riabilitativo. Tale percorso mira al raggiungimento di un compenso clinico stabile e ad un effettivo reinserimento sociale della persona.

La finalità terapeutica della REMS di Pergine Valsugana emerge chiaramente anche dai valori che guidano il suo operato. L'approccio metodologico adottato si fonda sulla partecipazione attiva dell'utente al proprio percorso di cura, nel rispetto delle sue preferenze, dei suoi desideri, valori e opinioni. Con il consenso del paziente, vengono coinvolti anche la famiglia e le persone di riferimento, in un dialogo costante con l'équipe curante, per definire le strategie più efficaci nelle diverse fasi del trattamento. Particolare importanza è attribuita alla relazione terapeutica tra operatore e assistito, considerata elemento essenziale per costruire un rapporto di fiducia solido, indispensabile per la riuscita del percorso di riabilitazione.

Dalla relazione richiesta dal Garante al Direttore della struttura, emerge quanto segue.


Dal 1 luglio 2015 al 30 settembre 2025 la REMS di Pergine ha accolto 81 persone, di cui 5 donne. Il 35% delle persone ospitate aveva meno di 30 anni, mentre la fascia di età più numerosa è stata quella degli adulti tra i 30 e i 49 anni (35 persone).

¹² Accordo Rep. Atti n. 188/CU, sancito dalla Conferenza Unificata il 30 novembre 2022 in tema di modalità e procedure di collaborazione interistituzionale per la gestione dei pazienti in misura di sicurezza

¹³ Il P.U.R. è stato istituito a Trento con deliberazione della Giunta provinciale n. 424 del 28 marzo 2025.

Nell’arco del decennio 2015-2025, il 56% degli ingressi è stato in misura provvisoria, il 28% come aggravamento di una precedente misura, il 16% con una misura di sicurezza detentiva definitiva.

Figura 14: Persone in Rems di Pergine Valsugana per titolo giuridico. Anni 2015-2025



Fonte: REMS di Pergine Valsugana – Asuit

Questo dato appare difficilmente conciliabile con la natura stessa delle REMS: l’eccesso di provvisorietà rischia infatti di snaturarne la funzione terapeutica, riducendole a strumenti temporanei di contenimento anziché di cura stabile.

La degenza media è stata di 434 giorni - range da 4 a 1.752 giorni: la maggior parte degli ospiti, 49 persone, è stata da un minimo di 6 mesi ad un massimo di 2 anni e 5 persone sono in REMS da oltre 3 anni.

Oltre il 70% dei reati riguarda violenza privata o domestica, il 10% omicidio e il 10% violenza sessuale/stalking.

In tal senso, rileva sottolineare come le incongruenze tra perizie aventi ad oggetto la medesima malattia psichica risultino spesso decisive per una degenza prolungata. Le oscillazioni della degenza media sembrano risentire anche delle divergenze tra periti nelle valutazioni clinico-giudiziarie dei pazienti, che spesso giungono a conclusioni differenti in merito al medesimo soggetto. Ciò rappresenta un elemento di criticità del sistema, come evidenziato dalle osservazioni sollevate sia dai rappresentanti dell’area sanitaria sia dalla magistratura di sorveglianza nel corso del tavolo di confronto istituito per la definizione del Punto Unico Regionale.

Considerando l’intero arco 2015–2025, i dati della REMS di Pergine Valsugana documentano 81 ingressi e 71 dimissioni. I flussi annuali presentano lievi oscillazioni, con un numero di ingressi generalmente compreso tra 6 e 9 per anno. Tale esiguità risponde alla logica stessa del modello REMS, che prevede un numero di posti limitato al fine di garantire l’effettiva realizzazione della finalità terapeutica e riabilitativa. Nel 2024 si sono avuti 7 ingressi e 9 uscite, con conseguente numero di persone seguite nel corso dell’anno coerente con questi movimenti.

In dieci anni di attività, sono da segnalare 2 eventi critici severi (aggressione a operatori con lesioni), un esiguo numero di allontanamenti durante le licenze (6 casi su oltre 3.000 uscite/permessi), un modesto numero di rientri in REMS per aggravamento della libertà vigilata di cittadini già dimessi (12 su 81). In soli 2 casi è stato ritenuto necessario il ricovero in reparto di psichiatria (SPDC). La contenzione meccanica è stata applicata in 4 situazioni, solo per poche ore.

Rispetto alla questione della disponibilità di posti (ormai tutti 10 stabilmente occupati) e alla cosiddetta “lista d’attesa”, dal 2015 al 30 settembre 2025, l’attesa media di ingresso in REMS è stata di 46 giorni (attesa massima pari a 440 giorni). Si può tuttavia segnalare che nel 40% dei casi l’ingresso è stato immediato, nel 18,5% entro 1 mese dall’applicazione della misura, nel 34,6% dei casi l’attesa è stata al massimo di 6 mesi e solo in 5 casi si è creata una situazione critica (oltre i 6 mesi).

A fronte di tale criticità, l’ordinamento si sta fortunatamente muovendo per affrontare il problema delle liste d’attesa attraverso l’istituzione del Punto Unico Regionale (P.U.R.), introdotto nell’ambito del coordinamento tra sistema sanitario e giudiziario previsto dalla Conferenza Unificata del 31 luglio 2008 e dal Decreto interministeriale del 1° ottobre 2012. Tale strumento mira a garantire una gestione unitaria e trasparente delle liste d’attesa per l’ingresso in REMS, assicurando criteri uniformi di accesso e una migliore programmazione dei percorsi terapeutici. In questa direzione, anche la Regione Trentino-Alto Adige si sta attivamente muovendo, avviando tavoli di confronto istitutivi tra amministrazione penitenziaria, autorità sanitaria e magistratura di sorveglianza.

Infine, preme riportare alcuni aspetti sollevati negli anni:

- la difficoltà/lentezza dei servizi psichiatrici territoriali nel definire un progetto di presa in carico efficace (in alcuni casi per mancanza di strutture residenziali disponibili);
- l’eccessiva prudenza del Magistrato di Sorveglianza nel disporre l’attenuazione della misura in situazioni clinicamente stabilizzate (diversa valutazione degli indicatori di pericolosità) e l’aggravamento della libertà vigilata;
- un anomalo ricorso alle misure provvisorie (attualmente il 90% degli ingressi);
- la crescente applicazione della misura detentiva a persone con esclusivo abuso di sostanze e/o disturbo di personalità antisociale, per le quali la REMS non può avere alcun ruolo terapeutico-riabilitativo che vada al di là di una mera funzione di custodia;
- il progressivo aumento degli agiti violenti in assenza di una evidente patologia psichiatrica, rispetto ai quali la disponibilità di personale preparato e disponibile rappresenta una condizione irrinunciabile.

La Direzione della REMS ha più volte sollecitato gli interlocutori istituzionali a considerare:

- la possibilità di aumentare di 2 posti la capienza della REMS (le dimensioni della struttura lo consentirebbero) con un congruo aumento di personale;
- delle strategie per ridurre i tempi medi di permanenza;
- un maggiore impegno dei servizi nel definire progetti di cura alternativi;

- l'aumento dei posti convenzionati disponibili in strutture residenziali post-REMS, tra cui la possibilità di attivare 4 posti residenziali a bassa protezione al piano superiore dello stesso edificio che ospita la REMS.

Rispetto al faticoso lavoro di co-costruzione di un linguaggio comune tra mondo sanitario-psichiatrico e mondo giudiziario/magistratura, l'équipe della REMS si è impegnata in questi anni ad affinare le sue competenze giuridiche (almeno per quanto riguarda l'ambito delle misure di sicurezza) senza però rinunciare alla propria *mission*, nella consapevolezza che in un contesto forense il lavoro di "cura" richiede il massimo impegno non solo nel favorire il benessere del paziente, ma anche nel cercare di ridurre i comportamenti socialmente inopportuni e/o pericolosi.

3. LE ATTIVITÀ ALL'INTERNO DELLA CASA CIRCONDARIALE DI TRENTO

I dati contenuti all'interno di questa Relazione non sono in grado di restituire interamente la dimensione della sofferenza che accompagna la detenzione. Le attività trattamentali sono essenziali per garantire un livello minimo di benessere, individuale e collettivo, e sono decisive per il percorso rieducativo che dovrebbe caratterizzare il momento esecutivo della pena. Il **lavoro**, fonte di riconoscimento sociale e di guadagno economico, l'**istruzione** e la **formazione professionale** per riprendere la propria crescita personale e le **attività ricreative** concorrono alla risocializzazione e al reinserimento della persona detenuta.

Il progetto pedagogico delineato nel **Progetto d'istituto per l'anno 2025** contiene i servizi e le iniziative trattamentali da erogare e gli elementi di novità che la Direzione della Casa circondariale di Trento ha inteso integrare. Favorire infatti la permanenza delle persone detenute negli spazi trattamentali, anziché nelle camere di pernottamento, non solo produce benefici pedagogici, ma contribuisce anche a ridurre le tensioni e a umanizzare concretamente la vita detentiva. Negli anni, ciò è diventato particolarmente evidente nella sezione femminile e tra i detenuti "protetti", dove un'offerta formativa e scolastica più intensa ha contribuito a migliorare la convivenza nelle sezioni.

Tuttavia, sia il Progetto d'istituto 2025 e ancor più la relazione sullo stato della polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di Trento (v. *sub* 2.1.5), mettono bene in evidenza il permanere di una delle principali criticità in termini di risorse, ovvero la carenza di personale nel comparto sicurezza. Questa mancanza, pari ad una trentina di agenti di Polizia penitenziaria, si ripercuote

Finalmente rafforzata l'area educativa: una chance da non sprecare per un'attività di osservazione più adeguata in vista di rinnovati progetti di reinserimento

inevitabilmente anche sull'organizzazione e sull'erogazione dell'offerta trattamentale. Diversamente, negli ultimi anni si sono registrati progressi significativi nell'Area educativa dal momento che l'Ufficio Educatori, a partire da marzo 2024, ha beneficiato dell'inserimento di nuovi funzionari, raggiungendo ora livelli quasi ottimali. L'Ufficio conta attualmente **sette funzionari**, di cui uno con funzioni di Responsabile d'Area, a fronte degli otto previsti. Ciò ha permesso, dopo un adeguato periodo di formazione interna, di disporre di risorse nuove e competenti, impiegabili con efficacia nello svolgimento dei colloqui e nell'attivazione di attività rieducative.

In questo contesto, la Casa circondariale di Trento ha puntato a incrementare le occasioni di occupazione del tempo e a ridurre i momenti di inattività, attraverso:

- un aumento dei colloqui tra funzionari giuridico-pedagogici e detenuti (nel 2024, 3.537 colloqui complessivi e 123 sintesi chiuse; nel 2025 le sintesi chiuse sono state 172) reso possibile dal recente rafforzamento dell'organico, così da garantire migliore accompagnamento individuale e minori tensioni quotidiane;

- il pieno utilizzo dell’offerta scolastica, capace di coinvolgere ogni anno oltre 300 detenuti e, nei mesi estivi, più di un centinaio;
- l’ampliamento dell’accesso al lavoro e ai tirocini di inclusione, valorizzando attività già attive o in avvio (laboratorio di assemblaggio, orto, sartoria, progetto di pizzeria esterna);
- il potenziamento delle iniziative orientate al benessere, come i laboratori di auto-mutuo-aiuto, la redazione del giornalino, il supporto psicologico individuale e la proposta di eventi e percorsi brevi di carattere artistico, musicale, culturale e sportivo.

3.1 Lavoro

3.1.1 Lavoro intramurario

All’interno della Casa circondariale di Trento il lavoro è la necessità maggiore delle persone detenute, sia per l’esigenza di una minima ma vitale retribuzione, sia come conferma e riconoscimento di una propria dignità e senso di autoefficacia.

Le persone detenute possono svolgere attività lavorative sia alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria sia alle dipendenze di soggetti esterni.

L’Amministrazione penitenziaria assegna numerose mansioni: cuoco/a, aiuto cuoco/a, inserviente di cucina, addetto alla manutenzione ordinaria del fabbricato (MOF), addetto/a alla spesa, magazziniere, addetto/a alle pulizie, addetto/a alla distribuzione pasti, assistente alla persona (caregiver di compagno/a ammalato/a o non autosufficiente), parrucchiere/a, bibliotecario/a.

La disponibilità dei fondi per l’anno 2024, pari a circa € 504.000, ha reso possibile un impiego per circa 320 detenuti e 40 detenute, spesso distribuiti su più turni lavorativi di durata trimestrale o quadrimestrale.

Il budget disponibile, infatti, impone di assegnare i **lavori a rotazione** e con rapporto di **lavoro part time**, salvo mansioni più specifiche e qualificate che coinvolgono le persone detenute per periodi più ampi.

La rotazione garantisce inclusione ma limita continuità lavorativa e stabilità retributiva

La presenza di detenuti cd. “protetti” fa sì che le attività lavorative siano strutturate su turni diversi: nel tempo l’offerta occupazionale è migliorata e oggi quasi parificata a quella dei detenuti comuni. Obiettivo della Direzione della Casa circondariale di Trento è continuare a riequilibrare la quantità di lavoro intramurario tra detenuti comuni e protetti, proseguendo con l’approccio di compresenza in alcuni spazi condivisi come la cucina e il magazzino. Altra traiettoria futura è quella di formare, con l’aiuto dell’Azienda sanitaria locale (Asuit), detenuti e detenute come *peer supporter* in affiancamento ad altri/e compagni/e con bisogni psicofisici.

Oltre al lavoro alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria, all’interno della Casa circondariale di Trento operano due cooperative che gestiscono due diverse produzioni: un laboratorio di assemblaggio (packaging, imbottigliamento detersivi, cablaggio cavi elettrici,

ecc.) e una lavanderia, dove i posti disponibili sono anch'essi soggetti a rotazione bimestrale o trimestrale.

La **coop. Venature** gestisce da febbraio 2012 l'attività di lavanderia, che consiste nel lavaggio e stiraggio di corredi sia dell'istituto che provenienti da strutture esterne (case di riposo, hotel, ecc.). L'attività è organizzata su tre turni al giorno, due dei quali specificamente riservati ai detenuti protetti, e ciò ha permesso nel 2024 il coinvolgimento di 17 uomini e 2 donne.

La **coop. Chindet**, cooperativa di tipo B, da dieci anni circa assume alcuni dei detenuti precedentemente formati nel laboratorio di assemblaggio I.DE.ALE gestito dalla **coop. Kaleidoscopio**, da inserire nella propria attività di imbottigliamento detersivi e cablaggio di cavi. Dopo un bimestre di tirocinio, i detenuti ritenuti meritevoli vengono confermati nel bimestre o nei bimestri successivi e concluso il percorso formativo, vengono assunti da Chindet. Nel 2024 hanno lavorato per la coop. Chindet 27 detenuti tra comuni e protetti.

Tabella 17: Andamento del numero complessivo di detenuti e detenute lavoratori

Anno	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2024
presenti al 31/12	296	223	352	327	297	349	336	290	299	345	355
n. lavoratori detenuti	191	223	210	309	358	280	223	234	270	274	320
n. lavoratrici detenute	21	24	28	27	29	32	31	38	28	33	40

Fonte: Area educativa della C.C. Nota: la tabella riporta il numero degli occupati per almeno un turno di lavoro e considera anche quelli impiegati presso le cooperative.

3.1.2 La NASpI

Con messaggio n. 909 del 5 marzo 2019 l'Inps ha chiarito che “ai soggetti detenuti in Istituti penitenziari, che svolgano attività lavorativa retribuita all'interno della struttura ed alle dipendenze della stessa, non può essere riconosciuta la prestazione di disoccupazione in occasione dei periodi di inattività in cui essi vengano a trovarsi. È fatto salvo, invece, il diritto dei medesimi soggetti detenuti presso Istituti penitenziari alla indennità di disoccupazione da licenziamento nel caso in cui il rapporto di lavoro si sia svolto con datori di lavoro diversi dall'Amministrazione penitenziaria”.

Secondo tre recenti massime della Corte di cassazione, il **diritto alla Naspi** deve invece essere riconosciuto almeno nelle seguenti circostanze: 1) quando la cessazione del lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria sia determinata dall'ammissione alla **misura alternativa** dell'affidamento terapeutico ex art. 94 d.p.r. n. 309/1990: ipotesi, questa, che dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della Naspi (Cass. civ., I, n. 13577 del 21.5.2025, Rv. 675559-01); 2) la cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, determinata dal **trasferimento** in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della Naspi

(Cass. civ., I, n. 13758 del 21.5.2025, Rv. 675560-019; 3) la cessazione per **fine pena** del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della Naspi (Cass. civ., I, n. 396 del 5.1.2024, Rv. 669710-02).

La Naspi **non compete** invece in caso di **temporanea inattività lavorativa** susseguente al meccanismo di avvicendamento nel lavoro penitenziario, il quale è connotato da modalità di avvicendamento in base alle risorse disponibili, con fasi di rotazione e di attesa di

La tutela NASpI per il lavoro intramurario: no per l'INPS, sì per la Cassazione, almeno in tre casi specifici

chiamata secondo il programma dell'istituto penitenziario, sicché sussiste unicità del rapporto lavorativo anche durante le sospensioni mediante le quali, tra una chiamata e l'altra, l'Amministrazione garantisce la rotazione nei posti di lavoro (Cass. civ., I, n. 13721 del 22.5.2025, Rv. 675574-01).

3.1.3 Prerequisiti lavorativi e formazione FSE

In aggiunta alle attività lavorative retribuite dall'Amministrazione penitenziaria o dalle cooperative, sono attivi in carcere percorsi volti all'acquisizione dei prerequisiti lavorativi o formazione FSE che riconoscono gettoni di presenza.

La coop. Kaleidoscopio gestisce da quasi quindici anni il laboratorio formativo di assemblaggio I.DE.ALE, nel quale sono realizzate semplici lavorazioni conto terzi all'interno dell'istituto. Nel 2024 il Laboratorio ha fornito una risposta al bisogno formativo/lavorativo di 81 detenuti con una media per ciascun detenuto di 176 ore di formazione, attraverso tirocini della durata di tre mesi, per 15 ore settimanali.

Il progetto *Seminare oggi per raccogliere domani 2*, cofinanziato da Cassa delle Ammende (per il 70%) e Provincia autonoma di Trento (per il rimanente 30%), ha offerto tirocini di inclusione sociale nell'ambito dell'orticoltura e della manutenzione del verde intramurario, riuscendo a coinvolgere nel 2024 un totale di 30 detenuti tra comuni e protetti, 15 persone a semestre.

Infine, è proseguita la formazione in inserimento lavorativo nella lavanderia femminile gestita dalla coop. Venature, con il coinvolgimento di 2 donne.

Per questo tipo di attività, la Direzione della Casa circondariale di Trento auspica sia un aumento dei posti remunerati nelle cooperative che un maggiore utilizzo dei fondi FSE o dei progetti di Cassa delle Ammende per percorsi professionalizzanti con gettoni di presenza.

3.1.4 Lavoro esterno

Dalla Direzione dell'istituto risultano essere stati adottati 20 provvedimenti di ammissione al lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 o.p., destinati all'approvazione da parte del magistrato di sorveglianza ex art. 48, comma 1, d.p.r. n. 230/2000.

3.2 Istruzione e formazione

Altra necessità molto sentita dalle persone detenute è l'accesso a percorsi scolastici e

formativi, bisogno storicamente soddisfatto dal sistema provinciale, il quale rinnova annualmente un'offerta formativa quantitativamente e qualitativamente differenziata, dall'alfabetizzazione fino all'istruzione universitaria.

La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, recante il “*Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino*”, prevede infatti all'articolo 69 bis (Formazione scolastica presso la Casa circondariale di Trento) la stipula di uno specifico protocollo tra la Provincia autonoma di Trento e la Casa circondariale. Tale protocollo, rinnovato con deliberazione della Giunta provinciale n. 60 del 26 gennaio 2018, stabilisce la definizione dell'offerta scolastica e formativa rivolta alle persone detenute, tenendo conto sia delle condizioni logistiche dell'Istituto sia dei fabbisogni rilevati.

Con riferimento a questo quadro normativo, la Giunta provinciale, con deliberazioni n. 609 del 6 aprile 2023 e n. 1236 del 12 agosto 2024, ha rinnovato l'offerta formativa destinata alle persone detenute della Casa circondariale di Trento rispettivamente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025.

L'impianto complessivo è articolato in:

- a) un percorso di alfabetizzazione;
- b) un percorso propedeutico alla scuola secondaria di primo grado, rivolto agli studenti che verranno inseriti nei moduli di alfabetizzazione e/o nei moduli di scuola media, con l'obiettivo di recuperare le competenze necessarie per un successivo e stabile inserimento nel percorso di scuola secondaria di primo grado;
- c) un percorso di scuola secondaria di primo grado rivolto sia ai detenuti “ordinari” sia ai detenuti “protetti”;
- d) un percorso pluriclasse, anche finalizzato al conseguimento del titolo conclusivo del primo ciclo, attivato presso la sezione femminile. In tale percorso possono essere inserite studentesse anche solo per singole materie, sulla base delle valutazioni del consiglio di classe. Esso prevede una differenziazione dei livelli in relazione alle competenze di base e agli obiettivi formativi individualizzati, con la possibilità di articolare un percorso biennale che consenta il riconoscimento dei crediti;
- e) un percorso di primo periodo misto tra Liceo Economico Sociale (LES) e percorso professionale alberghiero, che contempla il conseguimento della “qualifica” al termine del secondo anno per il percorso professionale;
- f) un percorso di secondo e terzo periodo, con possibilità di riconoscimento dei crediti, volto a garantire la prosecuzione in forma flessibile dei percorsi di scuola superiore, sulla base dei bisogni formativi degli studenti detenuti, sia ordinari che protetti;
- g) un progetto di 40 ore complessive di tecniche di estetica che si rivolge alla popolazione femminile;
- h) un progetto di 80 ore nel campo della panificazione e della pasticceria rivolto alla popolazione maschile e femminile;
- i) un progetto di 160 ore articolato in moduli di corso “pizzeria” rivolto alla popolazione

maschile di detenuti ordinari e protetti;

- j) un progetto di 20 ore di tecniche di coltivazioni e gestione del verde (privilegiando la floricoltura) a favore della sezione femminile affidate alla Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all’Adige;
- k) un progetto formativo e di potenziamento per l’estate 2025 che accompagna l’offerta didattica dell’anno scolastico con interventi di carattere formativo multidisciplinare durante i mesi estivi, comprensiva delle attività sportive di squadra.

3.2.1 Percorsi scolastici

L'attività didattica della scuola in carcere si svolge nel periodo compreso tra i mesi di ottobre e giugno ed è strutturata in:

- **corsi per l’alfabetizzazione**, suddivisi a loro volta in corsi di Livello di Lingua Italiana e corsi di Cittadinanza;
- **corsi di scuola secondaria di primo grado** per il conseguimento della licenza media;
- **corsi di scuola secondaria di secondo grado**, distinti in Liceo Economico Sociale e Istituto di Formazione Professionale Alberghiero;
- **percorso universitario**.

Alfabetizzazione: è un pilastro formativo dell’istituto ormai da molti anni ed è primariamente, ma non esclusivamente, finalizzata a rispondere ai bisogni dei detenuti stranieri. L’insegnamento è organizzato in più sottomoduli, la cui suddivisione dipende dal diverso livello di conoscenza della lingua italiana o della specifica materia trattata (inglese, arte e musica).

Nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati attivati 25 corsi per l’alfabetizzazione, raggiungendo in totale 186 uomini e 8 donne. Alla fine del corso, 20 persone hanno conseguito il livello A2 di Lingua italiana.

Scuola secondaria di primo grado: nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati attivati 3 corsi di scuola secondaria di primo grado, a cui si sono iscritti 17 uomini e 4 donne. L’orario è differenziato in base alla popolazione studentesca, al mattino per i detenuti comuni e al pomeriggio per i detenuti protetti. Una persona ha conseguito la licenza media.

Scuola secondaria di secondo grado: nell’anno scolastico 2024/2025 sono stati attivati 3 corsi di Liceo Economico Sociale e 2 corsi di Istituto Alberghiero, di cui hanno beneficiato 53 uomini e 22 donne. Una decina di persone ha conseguito il primo livello e/o l’attestato finale. La scuola secondaria è assegnata al Liceo “A. Rosmini” di Trento e il percorso liceale prevede sia per i detenuti comuni che per i protetti un primo livello biennale (di 15 ore settimanali, mentre manca l’utenza per l’attivazione del secondo livello triennale) con l’opzione del percorso alberghiero, comprensivo di lezioni pratiche pomeridiane. Il percorso alberghiero è a cura dell’Istituto di formazione professionale provinciale Alberghiero di Levico Terme.

Polo universitario: nel corso del 2022 è stata sottoscritta una Convenzione di durata quinquennale tra l'Università degli studi di Trento e il Provveditorato del triveneto per l'istituzione all'interno dell'Istituto di un Polo universitario. Attualmente sono iscritti 3 detenuti che sostengono online gli esami e a dicembre 2024 è stata conseguita la prima laurea da parte di un detenuto dell'istituto.

Moduli scolastici estivi: sono inoltre previsti percorsi formativi estivi e percorsi di potenziamento che affiancano l'offerta didattica dell'anno scolastico, configurandosi come iniziative multidisciplinari rivolte sia alla popolazione detenuta ordinaria maschile e femminile sia ai detenuti protetti. Durante i mesi di luglio e agosto sono stati attivati due laboratori multidisciplinari a cui hanno aderito 48 tra detenuti comuni e protetti e 17 detenute.

L'offerta scolastica contiene proposte diversificate di studio che seguono una verticalità formativa. Questo significa che gli studenti in carcere possono iniziare dai corsi base di lingua italiana, progredire verso quelli per il conseguimento della licenza media ed avanzare fino alla scuola secondaria di secondo grado. Il successo di questi percorsi permette di ottenere diverse certificazioni e titoli di studio, tra cui certificazioni linguistiche di livello A1 e A2, diplomi di primo livello e, infine, il diploma di maturità e/o la qualifica professionale.

L'istruzione in carcere è strutturata e progressiva e beneficia di partnership con Università e istituti tecnici

Questa organizzazione formativa presenta diversi aspetti positivi che ne sottolineano l'efficacia e la vitalità. Primo fra tutti lo sforzo didattico di alfabetizzazione a beneficio di persone che non hanno avuto un accesso strutturato e/o continuativo alla scuola durante la loro infanzia. Ciò che invece ostacola la piena efficacia del sistema è la discontinuità e, talvolta, la mancata frequenza o il mancato rispetto degli orari delle lezioni. Uno degli obiettivi della Direzione della Casa circondariale di Trento è infatti quello di sostenere la motivazione di chi frequenta i corsi scolastici al fine di ridurre il significativo fenomeno degli abbandoni.

Non risulta fin qui pianificata alcuna offerta formativa per i detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex art. 21 o.p., ovvero per i semiliberi, tutti alloggiati nell'apposita palazzina loro dedicata.

3.2.2 Formazione professionale

La formazione professionale è altrettanto varia e apprezzata dalla popolazione detenuta e il suo rafforzamento rientra tra le priorità della Direzione della Casa circondariale di Trento.

Gli interventi di formazione professionale rivolti alle persone detenute (finanziati dalla Provincia autonoma di Trento con deliberazioni di Giunta provinciale n. 609 del 6 aprile 2023 e n. 1236 del 12 agosto 2024) per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025 prevedono un aumento da 280 a 300 ore e sono così suddivisi:

- 40 ore di moduli dedicati alle detenute della sezione femminile sulle tecniche di estetica, affidati all'Istituto di formazione professionale provinciale Servizi alla persona e del legno "Sandro Pertini";

- 80 ore di corso nel settore della panificazione e della pasticceria, rivolte sia alla popolazione detenuta femminile sia a quella maschile, affidate all'Istituto di formazione professionale provinciale Alberghiero di Levico Terme;
- 160 ore di corso di pizzeria, articolate in quattro moduli da 40 ore ciascuno, destinati ai detenuti ordinari e protetti, anch'esse affidate all'Istituto di formazione professionale provinciale Alberghiero di Levico Terme;
- un progetto di 20 ore di tecniche di coltivazioni e gestione del verde (privilegiando la floricoltura) a favore della sezione femminile affidate alla Fondazione Edmund Mach – Istituto Agrario di San Michele all'Adige (non attivato).

Si riportano di seguito i dati 2024 e parzialmente quelli del 2025 dell'Area educativa in merito alla realizzazione dei percorsi professionali programmati.

Estetica femminile: il percorso breve dedicato all'estetica femminile si è svolto in due distinti moduli da 40 ore ciascuno. Il primo si è tenuto tra dicembre 2023 e gennaio 2024, mentre il secondo è stato programmato tra novembre 2024 e gennaio 2025. Entrambi i cicli hanno coinvolto complessivamente 10 detenute, garantendo così la continuità di un'offerta formativa mirata e specificamente pensata per le esigenze della sezione femminile.

Arte bianca: il percorso breve di arte bianca rivolto al reparto femminile, della durata di 40 ore, si è svolto tra febbraio e aprile 2024 e hanno partecipato complessivamente 10 donne. Si tratta di un'offerta formativa che, di norma, viene proposta ogni anno nel periodo primaverile. Nel 2025 il corso è stato riproposto e finanziato dal Club Soroptimist: hanno partecipato 14 donne, di cui 5 hanno rinunciato al percorso o sono state ammesse a misure alternative.

Moduli professionalizzanti di pizzeria: i moduli professionalizzanti di pizzeria costituiscono la prosecuzione di un precedente percorso avviato nel 2023. La necessità di formare detenuti per far acquisire loro competenze nell'ambito della ristorazione è particolarmente sentita anche in vista della prossima apertura della pizzeria esterna adiacente all'istituto in cui coinvolgere detenuti in semilibertà e/o in art. 21 o.p.

Per la sezione maschile, nel periodo gennaio-marzo 2024 sono state realizzate 40 ore di attività, a cui hanno partecipato 15 detenuti comuni e 15 detenuti protetti.

Grazie al sostegno del Club Soroptimist, una seconda edizione di 20 ore per la sezione femminile è stata svolta nel periodo aprile-maggio 2024, frequentata da 10 detenute.

Sartoria: tra maggio e giugno 2024, per una durata totale di 30 ore, è stato attivato, grazie al contributo del Club Soroptimist, un corso di sartoria rivolto alla popolazione detenuta femminile. In tutto hanno partecipato 10 donne.

Patentino muletti: nel mese di aprile 2024 Orienta Lavoro ha organizzato un corso breve finalizzato al conseguimento del patentino per la guida dei muletti. L'iniziativa ha visto la partecipazione di 10 detenuti, tra cui 3 appartenenti al circuito protetto.

Corso HACCP: nel mese di dicembre 2024 si è riusciti a realizzare un corso HACCP (sistema di gestione della sicurezza alimentare) rivolto sia ai detenuti che alle detenute, con particolare riferimento alle persone impiegate nel settore alimentare. Il corso HACCP, della durata complessiva di 4 ore, ha coinvolto 9 detenuti uomini e 4 donne.

Nel complesso, l'offerta di formazione professionale presente in istituto appare adeguata, anche in relazione alla consistenza del laboratorio di assemblaggio e all'area alberghiera, che recentemente si è arricchita con i percorsi dedicati alla pizzeria. Nel triennio 2023-2025, la proposta formativa si è mantenuta sostanzialmente stabile, registrando un incremento grazie alla collaborazione con il Club Soroptimist e all'avvio del rapporto con una nuova realtà territoriale, Orienta Lavoro. Gli obiettivi per il 2025 definiti dalla Direzione della Casa circondariale di Trento hanno riguardato la prosecuzione di formazione professionale e lavorativa offerta dal laboratorio di assemblaggio, dalla lavanderia femminile e dai percorsi in ambito alberghiero e alimentare. Con particolare attenzione alla sezione femminile, è stata inoltre espressa la volontà di aprire un laboratorio per la produzione di saponi (non ancora attivato) e di mantenere la collaborazione con il Club Soroptimist per diverse progettualità, ed è stato avviato un nuovo corso di cucito a cura dell'Associazione Tabita.

3.3 Laboratori per il benessere e attività ricreative

Oltre ai percorsi lavorativi e formativi, all'interno dell'istituto trovano spazio diversi laboratori ed iniziative culturali, artistiche e sportive orientati al benessere individuale e collettivo delle persone detenute. Queste opportunità nascono anche grazie alla sintonia e alla dedizione del mondo dell'associazionismo e del volontariato, componenti caratterizzanti il tessuto sociale trentino.

Le collaborazioni con associazioni ed enti del territorio amplificano l'offerta e il valore sociale delle attività

Nel 2024 erano attivi gruppi di auto mutuo aiuto per i detenuti comuni (30 persone), il club alcolologico dedicato a detenuti comuni con problemi alcol-correlati promosso dall'Azienda sanitaria locale-Asuit (21 persone) e un laboratorio di psicoterapia per *sex offender* rivolto ai detenuti protetti (14 persone) finanziato grazie alla Fondazione Caritro. È inoltre operativo il giornale intramurario "*Non solo dentro*" suddiviso in tre redazioni (comuni, protetti e donne) al quale hanno partecipato 57 detenuti e 14 detenute. In ambito teatrale, è stato realizzato per la sezione femminile lo spettacolo-monologo "*La ventunesima donna*" ed è stato attivato il laboratorio-corso (con gettone di presenza) "*Per aspera ad astra*" che tra ottobre 2024 e giugno 2025 ha coinvolto 18 persone tra detenuti comuni, protetti e detenute della sezione femminile. Infine, a dicembre 2024, 10 detenuti hanno seguito un corso di 10 ore sulla pittura murali.

In ambito musicale, tra gennaio e marzo 2025 è stato realizzato il progetto "*I Suoni della Bellezza*", laboratorio di ascolto e produzione grafico pittorica cui hanno partecipato 13 detenuti protetti.

Tra i servizi e le risorse stabilmente presenti dentro l'istituto, ci sono le **biblioteche**, una nella sezione maschile, che dispone di circa 6.000 pubblicazioni, e una nella sezione femminile, che

conta oltre 3.000 volumi. Le dotazioni vengono regolarmente integrate o costituite ex novo grazie alle donazioni delle sale lettura provinciali e del polo scolastico. In ciascuna biblioteca è presente una persona detenuta assunta con il compito di gestire quotidianamente il servizio prestiti e la restituzione dei libri. Nell'ambito delle biblioteche, è da menzionare il progetto *Copertine Morbide*: incontri, a cadenza mensile, da settembre 2025 a gennaio 2026, durante i quali le persone detenute hanno discusso un libro proposto. Le loro riflessioni sono poi state condivise, attraverso i volontari, con il gruppo di lettura esterno organizzato da una libreria cittadina.

Per quanto riguarda le **attività sportive**, la Casa circondariale di Trento dispone nella sezione maschile di un campo da calcio a 5 all'aperto e di due palestre. Delle due palestre interne, una è attrezzata con macchinari, pesi e manubri per attività di *body building*. La palestra principale, invece, funge durante tutto l'anno da secondo campo coperto di calcio a 5 e ospita gli allenamenti di calcio e basket, grazie alla collaborazione con il Centro Sportivo Italiano - Comitato di Trento e con il club Aquila Basket Trento. In particolare, con il Centro Sportivo Italiano sono state formate quattro squadre rappresentative dell'istituto, composte da detenuti comuni e protetti. Sono state inoltre organizzate delle partite di calcio con studenti universitari.

Nel 2024 è stato attivato un corso di Zumba per la sezione femminile sostenuto dal Club Soroptimist e da ottobre 2025 è attivo un corso settimanale di fitness.

3.4 Assistenza religiosa

Anche per l'anno 2024 la Diocesi di Trento ha mantenuto un dialogo costante con la Direzione della Casa circondariale di Trento per favorire la continuità delle iniziative pastorali. Le attività vengono coordinate dall'équipe di pastorale carceraria - composta dal Cappellano dell'istituto, da alcuni volontari e da un referente di Fondazione Caritas - che, in aggiunta alle attività intramurarie, si occupa anche di organizzare momenti di sensibilizzazione sul tema del carcere nel territorio diocesano.

Il **Cappellano dell'istituto** fornisce un continuo ed imprescindibile supporto non solo di tipo confessionale. Ogni settimana, oltre ad assicurare le celebrazioni liturgiche, effettua colloqui individuali con i detenuti per offrire ascolto, sostegno umano e spirituale. Il Cappellano e i volontari intervengono anche sui bisogni essenziali dei detenuti indigenti, attraverso l'erogazione di piccole somme di denaro e la distribuzione di beni di prima necessità (vestiario e prodotti per l'igiene personale).

I volontari della Caritas diocesana sono parte integrante delle attività intramurarie: organizzano occasionalmente laboratori (presepio-artistico e musicale) e animano le celebrazioni liturgiche con l'accompagnamento musicale coinvolgendo i detenuti.

Nel reparto maschile è presente un locale destinato al culto musulmano e la Direzione della Casa circondariale è nuovamente in contatto con la comunità islamica di Trento per riprendere gli ingressi in istituto. Infine, l'istituto accoglie i rappresentanti della Chiesa Cristiana Evangelica delle Assemblee di Dio in Italia ed i Testimoni di Geova.

3.5 Sportelli informativi e di ascolto

Nella Casa circondariale di Trento sono attivi settimanalmente diversi sportelli informativi e di ascolto. Il personale dedicato agli sportelli è composto sia da operatori di enti pubblici e del privato sociale la cui attività lavorativa è estesa al carcere, ma soprattutto da **volontari delle realtà territoriali operanti in ambito penitenziario aderenti alla Conferenza Regionale Volontariato Giustizia (C.R.V.G.)**.

*La società civile
entra in carcere*

Sportello APAS: operatori ed operatrici dell'Associazione Provinciale Aiuto Sociale (A.P.A.S. ODV) effettuano colloqui settimanali con le persone detenute finalizzati a elaborare progetti di reinserimento sociale, organizzazione e gestione permessi premio, progettazione misure alternative e supporto per i dimittendi.

Nel 2024 sono stati effettuati 734 colloqui a favore di 242 persone. L'Associazione ha inoltre accompagnato 30 persone in fase di dimissione, di cui 11 coinvolte in percorsi di reinserimento sul territorio trentino, e ha organizzato e gestito 37 permessi-premio a beneficio di 21 persone detenute. Per quanto riguarda i permessi culturali, questi sono stati accordati a 7 detenuti per due visite nelle scuole e due attività culturali.

Sportello ATAS-Cinformi: gestito dall'Associazione Trentina Accoglienza Stranieri (A.T.A.S. O.n.l.u.s) in collaborazione con Cinformi della Provincia autonoma di Trento. Tra i servizi offerti alle persone detenute si segnalano:

- consulenza inerente alla normativa vigente in materia d'immigrazione, diritto penitenziario e penale;
- consulenza sul disbrigo di pratiche amministrative legate alla municipalità (residenza, carta d'identità);
- informazioni attinenti alla richiesta di protezione internazionale e al rimpatrio di persone straniere;
- supporto nella stesura di comunicazioni e /o richieste dirette alle Questure di competenza.

Nel 2024 le richieste di colloquio registrate sono state circa 373, i colloqui effettivamente svolti sono stati circa 150 totali, di cui molti con i/le medesimi/e detenuti/e. Le donne incontrate sono state 8 e meno di 10 persone erano cittadini comunitari/italiani, la cui necessità era il rinnovo della carta d'identità. In generale, A.T.A.S. ha registrato un incremento di richieste che impegnano nella ricerca dello storico in termini di soggiorno, a favore soprattutto di persone provenienti da Marocco, Algeria e Tunisia già richiedenti asilo ed in ogni caso, persone che non hanno né riferimenti sul territorio, né pregressi titoli di soggiorno.

ADL va in carcere: sportello informativo e di connessione fra le persone detenute della Casa circondariale di Trento e i Servizi per la ricerca attiva del lavoro offerti da Agenzia del Lavoro e la Rete degli Enti Accreditati. L'attività di sportello all'interno della Casa

circondariale è iniziata a marzo 2025 e sono stati effettuati 56 colloqui di orientamento con 47 persone attualmente in stato di detenzione. Sono inoltre seguiti 5 contatti con aziende private e cooperative di tipo B per promuovere la progettualità e 1 assunzione in cooperativa sociale di tipo B promossa dall'operatore dello sportello.

Sportello Giustizia riparativa: sportello informativo per lo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa con attività di confronto tra persone detenute e vittime, specifiche o aspecifiche di reati. Nel corso del 2024 l'operatività dello sportello è stata ulteriormente consolidata e ampliata, dando continuità alla sperimentazione delle prassi condivise con la Magistratura di Sorveglianza avviate nel 2023. Nel triennio 2023-2025¹⁴ ci sono stati in totale 109 accessi allo Sportello e 21 invii da parte della Magistratura di Sorveglianza, di cui 13 conclusi ed 8 in corso. Di quelli conclusi, 9 hanno avuto un esito riparativo e 4 si sono interrotti. Rispetto ai tipi di programma, sono stati realizzati 6 dialoghi riparativi e 3 mediazioni, 1 con la vittima diretta e 2 con una vittima di reato analogo.

La presenza delle mediatrici presso lo Sportello, pari in media a una/due volte al mese nel 2023, è aumentata nel 2024 a circa tre/quattro accessi mensili. A livello organizzativo, l'aumento del carico di lavoro relativo alle richieste pervenute allo sportello richiede un adeguamento delle risorse dedicate.

Giuristi dentro: sportello gestito da studenti e studentesse della Facoltà di Giurisprudenza finalizzato alla consulenza giuridico legale, al supporto per la redazione di pratiche e alla spiegazione di sentenze e atti. Promosso da Fondazione Caritro, Ordine degli Avvocati di Trento, Ordine degli Avvocati di Rovereto, Università degli Studi di Trento, Associazione Provinciale di Aiuto Sociale (A.P.A.S.), Conferenza Regionale Volontariato Giustizia Trentino-Alto Adige, Fondazione Trentina per il Volontariato Sociale e Associazione Ali Aperte.

Sportello per i familiari: sportello gestito dall'Associazione Provinciale Aiuto Sociale (A.P.A.S.) in collaborazione con i volontari della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia. Offre assistenza e supporto ai familiari durante la giornata di colloqui. L'attività si svolge nel locale block house ogni sabato durante i colloqui.

Cura dei legami e della genitorialità: sportello gestito da 8 volontari dell'Associazione Provinciale Aiuto Sociale (A.P.A.S.) in collaborazione con A.L.F.I.D. Offre colloqui con le persone detenute utili ad affrontare diversi aspetti legati alla genitorialità, dalla preparazione dell'incontro a colloquio con i figli alla riflessione sui vissuti nell'esperienza genitoriale.

Sportello di patronato: gestito dall'Associazione Provinciale Aiuto Sociale (A.P.A.S.) in collaborazione con ACLI Trentine, offre supporto in merito alle pratiche di patronato. Nel 2024 ha svolto 255 colloqui a favore di 129 persone, cui è seguito l'invio di 68 pratiche inerenti NASpI, modello 730 e richiesta o aggiornamento di invalidità civile.

¹⁴ Dato aggiornato al 9 ottobre 2025

Sportello vestiario: gestito dalla Caritas diocesana di Trento, lo sportello intramurario provvede a recapitare ai detenuti indigenti vestiti e generi di conforto.

Sportello Odós: il servizio Odós della Caritas della Diocesi di Bolzano-Bressanone elabora, insieme all'equipe trattamentale della Casa circondariale di Trento, progetti individuali per il reinserimento delle persone detenute residenti in Provincia di Bolzano. Nel 2024 gli ingressi sono stati 7, mentre fino a Settembre 2025 si sono contati 4 ingressi da parte degli operatori.

4. LE ATTIVITÀ DEL GARANTE DEI DIRITTI DEI DETENUTI

L'attività del Garante si è articolata, come in passato, su un duplice piano: all'interno della struttura carceraria, attraverso l'attività ispettiva e di colloquio con le persone detenute (svolta talora anche nei confronti di familiari e di persone in misura alternativa), e sul territorio, mediante l'interlocuzione costante con le istituzioni coinvolte nel reinserimento sociale (latamente inteso) dei detenuti, la partecipazione ai tavoli di lavoro nei quali è prevista, od anche solo consentita, la sua presenza, nonché assicurando l'intervento in occasioni di confronto e di dibattito pubblico sui temi del carcere e della pena: ciò nell'ottica di contribuire alla necessaria attività di sensibilizzazione rispetto a tali temi, utile a far sentire il carcere come una parte viva della città.

4.1 Attività *intra moenia*

La principale attività del Garante è consistita nello svolgimento di **colloqui individuali con i detenuti**, i quali hanno il diritto di rivolgergli istanze o reclami secondo quanto prevede l'art. 35 o.p.

Dall'inizio del mandato fino alla fine del 2025 il Garante ha effettuato n. 56 accessi in istituto, svolgendovi **n. 450** colloqui individuali. All'esito di ogni colloquio, nella fase del cd. "scarico", si è proceduto alla compilazione di apposite schede redatte quale pro-memoria dalle collaboratrici dell'Ufficio (dr.ssa Federica Rottaris e due tirocinanti, questi ultimi messi a disposizione, con turnazione semestrale, dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento).

I richiedenti colloquio sono stati sentiti sulla base dell'ordine cronologico dettato dalla data di presentazione della relativa istanza, salvi i casi di urgenza segnalati dalla Direzione o dall'Area sanitaria.

Le principali problematiche di volta in volta sollevate nello svolgimento dei colloqui, che sono state catalogate in fase di scarico in relazione alla categoria di appartenenza, hanno riguardato¹⁵:

- **la vita quotidiana** (184 sono stati i colloqui aventi ad oggetto l'acquisto di generi ed oggetti, il vestiario, la qualità del vitto, i provvedimenti disciplinari, il cambio del locale di pernottamento, l'inadeguatezza dei locali di soggiorno, il trasferimento in altro istituto, i rapporti affettivi, la religione e le altre pratiche di culto, le attività culturali, ricreative e sportive, i rapporti con la polizia penitenziaria e con gli altri detenuti, lo smarrimento delle "domandine" o la mancata chiamata al colloquio, la presenza in carcere per colloqui del magistrato di sorveglianza);

¹⁵ I singoli colloqui possono aver riguardato anche più argomenti, ma sono stati catalogati a seconda della questione di maggior rilievo rappresentata dall'interessato.

- **L'accesso alle misure alternative e ad altri benefici penitenziari** (66 i colloqui intesi ad ottenere chiarimenti sul punto);
- **i provvedimenti dell'autorità giudiziaria** (57 i colloqui riguardanti le sentenze di condanna, le ordinanze della magistratura di sorveglianza ed i provvedimenti del Tribunale per i minorenni, il sopravvenire di nuove condanne e di nuove imputazioni, l'espulsione e l'extradizione);
- **i colloqui e la corrispondenza** (45 i colloqui riguardanti i colloqui in presenza e quelli telefonici, anche con persone diverse da quelle legittimate, le videochiamate ed il costo delle telefonate);
- **L'assistenza sanitaria** (41 colloqui inerenti le condizioni di salute ed i rapporti con l'area medica);
- **L'accesso al lavoro intramurale** (35 i colloqui riguardanti i turni di ammissione alle lavorazioni domestiche, l'accesso al lavoro all'esterno e la richiesta di aumento delle ore lavorative);
- **il denaro** (18 i colloqui riguardanti l'accredito od il trasferimento di somme, nonché la richiesta di aiuto economico);
- **i rapporti con i difensori** (7 colloqui aventi ad oggetto questioni relative alla difficoltà di mettersi in contatto con gli avvocati);
- **L'istruzione** (7 i colloqui riguardanti l'accesso a corsi scolastici e di formazione professionale).

All'esito di ogni colloquio è stata svolta la necessaria attività di interlocuzione con gli organi e le autorità di volta in volta interessati (direzione dell'istituto, ufficio comando, ufficio colloqui, ufficio matricola, ufficio conti correnti, area trattamentale, area medica, Procure della Repubblica, Procure Generali presso le Corti di Appello, Tribunali per i minorenni, Questure, Inps, avvocati, assistenti sociali, ecc.).

In diverse occasioni la problematica sollevata nel corso del colloquio è stata subito rappresentata, ed a volte anche risolta, direttamente *in loco* attraverso l'utile confronto con le articolazioni dell'amministrazione penitenziaria operanti all'interno dell'istituto.

Al di là dei colloqui individuali, non sono poi mancati momenti di confronto per così dire "diretto" con parte della popolazione detenuta ed internata, come ad esempio avvenuto in occasione di un concerto tenutosi in istituto in data 11 febbraio, dell'incontro-intervista del 20 febbraio con la Redazione del giornalino "*Non solo dentro - Parole dal carcere*" (lo stesso 20 febbraio il Garante ha fatto altresì accesso alla Rems di Pergine Valsugana, partecipando ad una riunione che ha visto la partecipazione di tutti gli internati e degli operatori) e con la partecipazione ad un incontro del "Club Ecologia e Salute" avvenuto in data 5 marzo.

Il Garante ha poi in più occasioni effettuato visite dirette, cella per cella, nelle sezioni maschili e femminili dell'intero istituto.

Il 27 febbraio il Garante ha fatto visita in istituto con il Presidente del Consiglio provinciale dr. Claudio Soini, il Difensore civico, avv. Giacomo Bernardi, nonché la Garante dei diritti

dei minori, dr.ssa Anna Berloff.

Il 30 luglio 2025 il Garante ha poi accompagnato in istituto alcuni consiglieri provinciali che hanno aderito alla manifestazione proposta dalla Conferenza Nazionale dei Garanti territoriali delle persone private della libertà.

Si è trattato di una giornata di mobilitazione volta a far approvare provvedimenti che riducano il sovraffollamento nelle carceri italiane: ciò ad un mese esatto dall'appello del Presidente della Repubblica, che il 30 giugno scorso, nel discorso rivolto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, aveva sottolineato la necessità del rispetto dei diritti nelle carceri.

Il giorno 14 agosto, accompagnato dalla dr.ssa Rottaris, ha fatto ingresso in istituto con la consigliera provinciale Paola Demagri, intrattenendosi presso l'infermeria e l'ufficio matricola, visitando poi le cucine per approfondire i processi di preparazione e confezionamento dei pasti.

Il 20 dicembre il Garante ha poi accompagnato in visita all'istituto un altro gruppo di consiglieri provinciali, ai quali si è unita l'on. Sara Ferrari: è stato effettuato un confronto con il Comandante di Reparto della Polizia penitenziaria, visitata la neo-allestita stanza dell'affettività e incontrate le detenute ristrette nella sezione a trattamento "ordinario" loro dedicata.

4.2 Attività *extra moenia*

Secondo l'art. 9 *bis* della legge istitutiva (legge provinciale n. 5 del 20.6.2017) tra le competenze del Garante dei diritti dei detenuti c'è anche quella di promuovere interventi, azioni e segnalazioni finalizzati ad assicurare, nel rispetto dell'ordinamento statale e dell'ordinamento penitenziario in particolare, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari.

Tale attività di promozione e di sensibilizzazione sul tema del carcere e della pena è stata svolta anche mediante la partecipazione a convegni e lo svolgimento di lezioni.

In data **20 dicembre 2024** il Garante ha svolto una relazione nell'ambito del Convegno intitolato "Il carcere come *extrema ratio*", organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, svolgendovi un intervento dal titolo: "Le misure di comunità: una vera alternativa al carcere?".

In data **10 gennaio**, unitamente al Difensore civico ed alla Garante dei diritti dei minori, egli ha incontrato il Presidente del Consiglio provinciale dr. Claudio Soini per un primo confronto sulla situazione del carcere.

Il **14 febbraio** ha partecipato ad un incontro con gli operatori della sanità penitenziaria e ad altro incontro con le mediatrici del Centro di Giustizia Riparativa della Regione Trentino-Alto Adige.

Il **19 febbraio** il Garante ha tenuto una lezione sul ruolo del magistrato di sorveglianza nell'ambito del corso di diritto penitenziario attivato presso la Facoltà di Giurisprudenza

dell'Università di Trento.

Il **24 febbraio** ha partecipato alla cerimonia, cui hanno preso parte oltre trenta rappresentanti di enti, associazioni ed istituzioni, nella quale è avvenuta la sottoscrizione dell'importante Accordo per la realizzazione del Distretto dell'economia solidale per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale.

L'Ufficio ha poi aderito all'appello della Conferenza nazionale dei garanti territoriali delle persone private della libertà personale, che ha indetto una mobilitazione nazionale per la giornata del **3 marzo** 2025: si è trattato di una richiesta, indirizzata alla politica, volta all'approvazione di "soluzioni giuridiche immediate attraverso provvedimenti che riducano il sovraffollamento e migliorino le condizioni di vita dentro le carceri".

Il **5 marzo** ha preso parte ad un incontro con numerosi operatori dell'Azienda sanitaria locale (Asuit): Antonino Trimarchi (Area Direzione sanitaria con delega per il carcere), Monica Bonenti (Organizzazione servizi sanitari di base - Distretto Nord), Cristina Micheli (Coordinamento Infermeria carcere), Claudio Agostini (Dirigente Dipartimento transmurale salute mentale), Ermelinda Levari (Dirigente Unità operativa Dipendenze), Enrico Betta (Psicologo U.O. Dipendenze - in carcere).

L'**11 marzo** a Castiglione delle Stiviere (Mn) egli ha tenuto una lezione nell'ambito del Corso di formazione iniziale per i neo-assunti Funzionari di Servizio Sociale e Funzionari della Professionalità Pedagogica del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità.

Il **20 marzo** ha partecipato presso il CNEL alla Conferenza nazionale relativa al progetto "Recidiva Zero".

In data **26 marzo**, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Trento, egli ha poi svolto un intervento sul tema del diritto all'affettività in carcere nell'ambito di una conferenza organizzata dagli studenti di ELSA di Trento (Associazione europea degli studenti di legge).

L'**8 aprile** il Garante si è incontrato con il Direttivo della Conferenza Regionale Volontariato Giustizia nonché con il Direttore di APAS.

Il **16 aprile**, presso la Fondazione Franco Demarchi, ha partecipato al terzo incontro della co-progettazione finalizzata alla definizione e alla realizzazione di un progetto in materia di inclusione sociale delle persone sottoposte ad esecuzione penale.

Il **17 maggio**, presso l'Università degli Studi di Firenze, è intervenuto nell'ambito del convegno, organizzato dal Coordinamento nazionale dei magistrati di sorveglianza, svolgendovi un intervento dal titolo: "Cinquant'anni di ordinamento penitenziario. Il trattamento individualizzato nelle diverse realtà territoriali. Il ruolo dell'informazione sulla realtà del carcere".

Il **3 giugno** è intervenuto ad una riunione con i funzionari della Provincia concernente il progetto di somministrazione di test sulla salute dei detenuti (Progetto Passi).

Il **6 giugno**, presso la Fondazione Demarchi, è intervenuto alla presentazione del libro "Il carcere in Italia oggi: una fotografia impietosa" di Livio Ferrari.

In data **11 giugno** ha incontrato il dr. Nicolò Fuccaro, Direttore dell'Ufficio distrettuale di

esecuzione penale esterna, unitamente agli assistenti sociali. A seguire, ha incontrato il magistrato di sorveglianza dr. Antonino Mazzi.

Il **17 giugno** ha partecipazione alla seconda giornata nazionale organizzata dal CNEL denominata “Recliva zero”.

L’**11 agosto**, presso Villa S. Ignazio, il Garante - su invito di un gruppo di volontariato - ha poi incontrato un gruppo di giovani scouts provenienti da Faenza, intrattenendoli sul tema del carcere come *extrema ratio*.

Il **2 settembre** ha fatto visita al reparto detenuti dell’Ospedale S. Chiara unitamente ad alcuni consiglieri provinciali e alla direttrice dr.ssa Anna Rita Nuzzaci.

Il **5 settembre**, in occasione della Giornata dell’Autonomia, ha presenziato alla cerimonia istituzionale organizzata dalla Provincia autonoma di Trento, dal Consiglio della Provincia autonoma di Trento e dal Consiglio delle autonomie locali.

Il **22 settembre**, presso la Scuola superiore della magistratura, sede di Napoli, ha tenuto una lezione ai giovani magistrati in tirocinio destinati agli uffici di sorveglianza.

Il **23 settembre** ha preso parte al primo incontro del PUR (punto unico regionale per le problematiche relative alle Rems e all’assistenza psichiatrica).

Il **26 settembre** ha poi svolto un intervento nell’ambito del convegno interregionale organizzato presso la Fondazione Friuli di Udine dalla Conferenza regionale delle Associazioni di distretto (Card-Triveneto) intitolato: “Assistenza socio-sanitaria territoriale: una riforma di sistema disegnata per i contesti marginali”, avente ad oggetto la gestione della salute in carcere.

Il **6 ottobre** ha preso parte all’Osservatorio permanente della sanità penitenziaria.

Il **16 ottobre**, con un intervento sulla giustizia retributiva, ha dato avvio al corso di formazione per volontari carcerari organizzato dalla CRVG-TAA (Conferenza regionale Volontariato Giustizia Trentino-Alto Adige), tenutosi presso la sede del Comune di Trento.

Il **24 ottobre** il Garante è intervenuto al convegno intitolato “Osservazioni sulla tortura - Dialoghi sul contrasto e sull’accertamento di un reato universale”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Trieste, svolgendovi una relazione dal titolo “A proposito dell’uso della forza in carcere”.

Il **14 novembre** ha partecipato al convegno intitolato “Emergenza carcere a 50 anni dalla legge di riforma dell’ordinamento penitenziario”, organizzato dalla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Trento, svolgendovi un intervento sulla tutela dei diritti del detenuto.

Il **20 novembre** ha partecipato, presso l’istituto, ad un seminario di formazione sulla giustizia riparativa rivolto ad operatori e funzionari della Casa circondariale di Trento, organizzato dal Centro di Giustizia Riparativa della Regione TAA.

Il **24 novembre** ha partecipato al secondo incontro del PUR (punto unico regionale per le problematiche relative alle Rems e all’assistenza psichiatrica).

Il **29 novembre** ha partecipato ad un incontro con la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia presso Villa S. Ignazio.

Il **4 dicembre** è intervenuto al Convegno sui 50 anni dall'entrata in vigore della legge di ordinamento penitenziario presso l'Università degli Studi di Pavia.

Il Garante ha altresì partecipato, in presenza o da remoto, alle riunioni convocate a livello nazionale dalla Conferenza nazionale dei Garanti regionali e territoriali (11 febbraio, 17 febbraio, 3 giugno, 18 giugno, 27 ottobre, 21 novembre, 9 dicembre, 23 dicembre).

4.3 Le principali segnalazioni di carattere generale

Tra le principali criticità segnalate dai detenuti è stata a più riprese rappresentata quella relativa al **problema del vitto**, la cui qualità e quantità ha suscitato numerose vibrante proteste, specialmente nel corso del periodo estivo. Le rimostranze hanno riguardato in particolare la qualità di certi prodotti, primi tra tutti il pane, la verdura, la frutta e la carne.

Come già osservato nella precedente "Relazione delle attività 2022+", per quanto riguarda in particolare il **sopravvitto**¹⁶, sono continuate le numerose segnalazioni sui prezzi applicati allo spaccio, i quali - per previsione di legge (art. 9, 7° comma, o.p.) e regolamentare (art. 12, comma 6, d.p.r. n. 230/2000) - non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto, dovendosi adeguare ai "prezzi praticati negli esercizi della grande distribuzione più vicini".

Sono state a tal proposito reiteratamente segnalate al Garante, e con toni particolarmente accesi, problematiche quali l'elevato costo dei generi acquistati al sopravvitto, la loro scarsa qualità (alcuni cibi avrebbero una data di scadenza assai prossima a quella di consegna) e la non corrispondenza tra gli ordinativi di spesa e le consegne.

In data 16 settembre, previa effettuazione di alcuni accessi sia alla cucina dell'istituto sia nei locali ove si svolge il servizio del sopravvitto, il Garante ha segnalato tali criticità anche al Provveditorato regionale dell'amministrazione penitenziaria, richiamando la risalente **Raccomandazione urgente** inviata il 15.9.2021 al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dal Garante nazionale dei diritti dei detenuti e delle persone private della libertà personale: in essa, facendo riferimento ad una pronuncia della Corte dei conti che aveva negato l'approvazione dei contratti che prevedevano un unico fornitore per il vitto e per il sopravvitto in istituti del Lazio, dell'Abruzzo e del Molise, il Garante nazionale auspicava la predisposizione di **procedure di aggiudicazione distinte** (vitto e sopravvitto), aggiungendo

¹⁶ Va osservato in proposito che lo Stato provvede alla somministrazione di tre pasti giornalieri, osservando le apposite tabelle (cd. vittuarie) approvate con decreto ministeriale (art. 11 d.p.r. n. 230/2000). È però possibile l'acquisto "al sopravvitto" di generi alimentari o di conforto, a spese dell'interessato, quali elencati nel cd. modello 72. Non si tratta però dell'unica spesa che il detenuto è spesso costretto a sopportare, non potendosi dimenticare che, contrariamente ad un'opinione largamente diffusa, il condannato è tenuto anche "a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento in carcere" (art. 188, 1° comma, c.p.), salva la facoltà di chiederne la remissione ai sensi dell'art. 6 d.p.r. n. 115/2002 ove si trovi in disagiate condizioni economiche ed abbia tenuto una regolare condotta. Le spese sopravvittuarie e quelle di mantenimento non sono peraltro le uniche che il detenuto è costretto a sopportare. Si pensi ad esempio al costo necessario per il lavaggio (e l'asciugatura, ove esistano le relative apparecchiature) degli indumenti. Perché lo Stato non ottempera da tempo al proprio obbligo di fornire il vestiario e di provvedere a lavarlo (artt. 7 o.p. e 9, 8° comma, d.p.r. n. 230/2000), i detenuti vestono con abiti di loro proprietà, che vengono lavati a loro spese (art. 9, 9° comma, d.p.r. n. 230/2000).

che "...il rifiuto è per una tipologia mista di gara in cui lo stesso fornitore si aggiudica il servizio del vitto (cioè gli alimenti che lo Stato è tenuto a fornire quotidianamente a chi è recluso) e quello del sopravvitto (cioè il servizio a pagamento da parte dei detenuti che intendono acquistare generi alimentari aggiuntivi ed altro). Tale sistema ha infatti permesso l'aggiudicazione a ditte che, sicure dei consistenti guadagni relativi al sopravvitto in regime di monopolio, offrono ribassi anche del 58% sulla base d'asta, fino a prevedere una spesa di 2,39 € per una diaria alimentare completa (colazione pranzo e cena di un adulto)".

Con breve nota del 17 settembre il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - Provveditorato regionale per il Triveneto, a riscontro della segnalazione del Garante, ha assicurato di aver richiesto le necessarie informazioni allo scopo di mettere in atto tutte le misure necessarie al superamento delle "eventuali criticità del servizio", limitandosi ad assicurare di aver eseguito "due distinte procedure di gara" per l'affidamento separato dei servizi di vitto e sopravvitto: appare a tal proposito necessario evidenziare in questa sede come ciò non superi affatto la criticità derivante dalla necessità/opportunità, evidenziata dalla giurisdizione contabile, di **affidare i due servizi a soggetti diversi**.

Altra segnalazione ha riguardato l'opportunità di dare seguito alle indicazioni della Circolare DAP per l'innovazione del sistema penitenziario, datata 18 novembre 2022, nella parte in cui la stessa si riferisce all'opportunità di dotare le stanze di pernottamento di "**frigoriferi di piccole dimensioni al fine di garantire la conservazione di generi alimentari essenziali**".

Non ha avuto accoglimento nemmeno la richiesta relativa all'installazione di **impianti di ventilazione utili a refrigerare** gli ambienti nei mesi estivi. Asserite ragioni di sicurezza hanno poi impedito l'accoglimento dell'istanza volta a consentire l'acquisto di ventilatori realmente capaci di movimentare l'aria (attualmente è consentito il solo acquisto al sopravvitto di "mini-ventilatori portatili" alimentati a pile).

Come evidenziato nella Premessa di questa Relazione, hanno invece trovato positivo riscontro le segnalazioni, più volte reiterate per le vie brevi, relative alla mancata attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 10/2024 sul diritto ai **colloqui intimi**.

Altro intervento di carattere generale è stato effettuato in data 25 febbraio mediante la richiesta, rivolta al sindaco di Trento, della disponibilità di un **ufficiale dello stato civile** allo scopo di consentire ai detenuti di esercitare il diritto di procedere al riconoscimento di figli nati fuori dal matrimonio ai sensi dell'art. 254 c.c.

La richiesta è stata però negativamente riscontrata con nota del 17 marzo, nella quale è stato evidenziato che "non è consentito di norma all'ufficiale dello stato civile portare i registri dello stato civile al di fuori della casa comunale per assumere ed iscriverli atti di propria competenza": il detenuto che intenda riconoscere un figlio nato fuori del matrimonio ben potrebbe infatti rivolgersi ad un notaio, ovvero delegare un terzo, sempre con atto pubblico notarile, a rappresentarlo per l'incombente innanzi all'ufficiale dello stato civile.

Successive interlocuzioni, avvenute per le vie brevi con i dirigenti comunali preposti, lasciano però ben sperare ad un ripensamento *pro-futuro*.

5. REINSERIMENTO SOCIALE E LAVORATIVO DELLE PERSONE IN ESECUZIONE PENALE

A cura del Servizio Politiche sociali e dell’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento

La Provincia autonoma di Trento si impegna a promuovere la realizzazione di interventi finalizzati al reinserimento sociale e lavorativo delle persone detenute e in esecuzione penale esterna. Per rispondere efficacemente a questi bisogni, le competenze in materia di giustizia, in capo allo Stato, richiedono infatti di essere integrate con quelle provinciali nell’ambito delle politiche sociali, della salute, della formazione e del lavoro.

Il reinserimento è una responsabilità condivisa: Stato e Provincia operano in integrazione normativa e operativa

La norma di attuazione dello Statuto per la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (D.P.R. 28 marzo 1975, n. 474 e s.m.) prevede infatti che il reinserimento sociale e lavorativo dei detenuti e degli internati negli istituti penitenziari ubicati nel territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano sia assicurato attraverso l’**azione integrata delle Province autonome medesime e dello Stato**. La collaborazione è disciplinata da un apposito **Protocollo d’intesa** tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino-Alto Adige e il Ministero della Giustizia, siglato nel 2020, che impegna i sottoscrittori:

- a promuovere e attuare interventi diretti alla salute e al benessere dei detenuti, al trattamento rieducativo e al reinserimento sociale e lavorativo;
- ad assicurare e implementare l’assistenza sanitaria in carcere, nella REMS, e nelle strutture territoriali deputate ad accogliere i soggetti in esecuzione penale esterna;
- allo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa attraverso azioni di mediazione tra autore e vittima e di riparazione dell’offesa e/o del danno.

Di particolare interesse sono le Linee di indirizzo allegate al Protocollo che, in tredici diversi ambiti, precisano una serie di orientamenti utili a declinare in modo più specifico gli impegni sanciti. Le azioni previste nel Protocollo d’Intesa sono raccolte e tradotte operativamente nel **Piano d’azione 2024-2026 “Per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e per lo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa”**, il primo documento di pianificazione integrata di livello locale nell’ambito dell’esecuzione penale. Tale Piano d’azione, approvato con Deliberazione di G.P. n. 733 del 23 maggio 2024, prevede complessivamente 27 azioni, di cui 16 relative a materie di competenza della Provincia autonoma di Trento (politiche sociali, istruzione, lavoro e salute). Le azioni più significative riguardano il potenziamento dei servizi socio-assistenziali a favore delle persone sottoposte a restrizione della libertà e a misure alternative alla detenzione.

Restando a livello provinciale, la legge provinciale 27 luglio 2007 n. 13 (Politiche sociali

nella Provincia di Trento), nel definire il sistema delle politiche sociali, valorizza il coinvolgimento di tutti i soggetti per il migliore perseguimento delle finalità individuate. Di particolare interesse sono l'articolo 3 co. 7 e l'articolo 5 della medesima legge che introduce il **Distretto dell'Economia Solidale** come luogo di incontro e di collaborazione tra i soggetti che operano nei settori no profit e for profit al fine di favorire forme di collaborazione, anche economica, tra i diversi attori per costruire percorsi di recupero dell'autonomia delle persone vulnerabili. Il Distretto dell'Economia Solidale (di seguito DES), inteso come approccio che integra la responsabilità delle istituzioni pubbliche con l'impegno del terzo settore e delle realtà economiche locali, rappresenta uno strumento particolarmente rilevante nel contesto del reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale.

A tale proposito, il 14 febbraio 2025 la Giunta Provinciale ha approvato la Deliberazione n. 165 per la realizzazione di un Distretto dell'Economia Solidale per il "Reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale" (ai sensi della L.P. 13/2007), che prevede un'azione integrata tra 32 soggetti coinvolti, nella consapevolezza che il reinserimento socio-lavorativo delle persone in esecuzione penale non riguarda solo l'Amministrazione della giustizia, ma interessa anche il territorio (istituzioni pubbliche, settore privato, terzo settore e più in generale la comunità locale). Il collante del DES è quindi la convergenza rispetto all'obiettivo della valorizzazione degli interventi di reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale per programmare e realizzare interventi in filiera, per il recupero e la valorizzazione delle capacità sociali e lavorative dei detenuti, che possono anche avere un impatto positivo sull'economia locale.

Tra i 32 soggetti sottoscrittori si distingue la rete istituzionale dei **soggetti promotori**, che hanno contribuito alla sua ideazione, la rete dei **soggetti sostenitori**, che comprende soggetti privati, no profit e for profit, che operano attivamente nel sistema socio-economico locale e i **soggetti gestori** individuati tramite idonee procedure di evidenza pubblica rivolte agli Enti del terzo settore accreditati in ambito socio-assistenziale.

Il DES unisce istituzioni pubbliche, terzo settore e realtà economiche locali per creare percorsi socio-lavorativi in filiera

La stessa Legge provinciale n. 13/2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento), all'art. 3 promuove il principio della sussidiarietà e stabilisce il coinvolgimento e la partecipazione dei soggetti elencati nel medesimo articolo nella programmazione e progettazione degli interventi e all'art. 14 individua lo strumento della **coprogettazione** per la definizione e la realizzazione di specifici progetti di servizio o d'intervento finalizzati a rispondere in modo adeguato a bisogni sociali definiti in sede di programmazione, tramite l'indizione di istruttorie pubbliche.

Nell'anno 2024 la Provincia quindi, in piena attuazione della normativa provinciale di settore, coerentemente con le indicazioni del Protocollo di Intesa e del Piano d'azione 2024-2026 e con le risultanze dei vari processi di condivisione attivati (co-programmazione), alla luce dell'importanza di un'azione integrata tra i diversi attori e di iniziative di carattere innovativo, si è indirizzata verso una progettualità condivisa, partecipata e coprogettata, in grado di

rispondere in maniera più efficace, efficiente e secondo criteri di responsabilizzazione, rigenerazione e sostenibilità economica, ai bisogni delle persone in esecuzione penale.

5.1 Coprogettazione per il reinserimento sociale e lavorativo delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale

L'anno 2025 ha visto la concretizzazione dell'indirizzo intrapreso nel 2024 attraverso la realizzazione di un procedimento di coprogettazione coordinato dal Servizio Politiche sociali della PAT (Deliberazione di Giunta provinciale n. 166/2025).

Il contenuto della coprogettazione è stato articolato in due aree di intervento specifiche, ognuna con obiettivi e modalità d'intervento distinti ma fortemente interconnessi:

- **area di intervento “RistorAZIONE”** al fine di potenziare le opportunità lavorative per le persone detenute, valorizzando le competenze acquisite attraverso i corsi di formazione professionale attivati all'interno del carcere nell'ambito della ristorazione e della preparazione delle pizze, e valorizzando l'inclusione sociale e la sensibilizzazione rispetto al tema carcere. Quest'area comprende inoltre la realizzazione di un'attività anche a valenza imprenditoriale aperta alla cittadinanza prevedendo la realizzazione di un nuovo immobile da destinare a pizzeria/ristorazione in prossimità dell'ingresso della Casa circondariale;
- **area di intervento “DENTRO&FUORI carcere”**, la cui finalità generale è quella di favorire il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale migliorando e diversificando l'offerta complessiva e gli interventi tradizionali al fine di renderli maggiormente rispondenti ai bisogni complessivi.

Date le due aree di lavoro, al Tavolo di coprogettazione hanno partecipato:

- istituzioni del settore della giustizia: Casa circondariale di Trento, Provveditorato dell'Amministrazione penitenziaria per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia e il Trentino-Alto Adige, Ufficio Interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna, Ufficio Esecuzione Penale Esterna di Trento e Centro per la Giustizia Minorile del Triveneto;
- strutture della pubblica amministrazione provinciale competenti in materia di politiche sociali, istruzione e formazione, lavoro;
- servizi sociali dei Comuni di Trento e Rovereto e delle Comunità, per la rilevanza sociale del progetto e per le competenze socio-assistenziali esercitate;
- enti del Terzo settore: Con.Solida, A.P.A.S., Coop. Kaleidoscopio, Punto d'Incontro e Comunità Murialdo Trentino-Alto Adige.

Il principio guida trasversale a tutto il percorso di coprogettazione è stato quello di assicurare lo sviluppo convergente di azioni e attività capaci di attivare circuiti di filiera dentro e fuori dal carcere con il coinvolgimento del territorio e della cittadinanza e potenziare i collegamenti con altre opportunità presenti già attive o attivabili.

Per quanto riguarda l'area di intervento “DENTRO&FUORI carcere”, gli esiti della coprogettazione vanno nella direzione di un potenziamento dei servizi dentro e fuori il

carcere. Sono infatti state coprogettate diverse azioni:

- **Centro di informazione, ascolto e sostegno** suddiviso in sportello territoriale, sportello presso la Casa circondariale e “sportello diritti” in collaborazione con UDEPE. Gli sportelli svolgono una preliminare attività informativa e di segretariato sociale cui possono accedere persone con problemi di tipo giudiziario e penale, i loro familiari, referenti legali e sociali, le persone detenute o accolte presso gli alloggi e nei laboratori esterni per i prerequisiti lavorativi;
- **Abitare accompagnato per adulti** - alloggi temporanei a chi necessita di un domicilio all’interno di un progetto di reinserimento sociale;
- **Laboratori per l’acquisizione dei prerequisiti lavorativi** - attività lavorative finalizzate all’apprendimento dei pre-requisiti lavorativi, all’acquisizione di abilità pratico-manuali, al potenziamento/sviluppo di capacità e comportamenti adeguati all’assunzione di compiti e mansioni in ambiente lavorativo, con la prospettiva di un inserimento in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro. Il progetto offre 3 tipologie di laboratori esterni (lavorazione cartotecnica e assemblaggio; coltivazione, produzione e trasformazione di piante officinali ed orticole; falegnameria) e 1 tipologia di laboratorio interno alla Casa circondariale di assemblaggio e attività orticola interna;
- **Tirocini di inclusione sociale, formativi e di orientamento** destinati a persone condannate in esecuzione penale esterna o ammesse a forme alternative di detenzione;
- **Attività formative e ricreativo-culturali** quali scuola di italiano, accessi a musei e partite di basket, corsi di teatro e corsi di educazione finanziaria;
- **Costruzione e promozione di reti territoriali** quali gruppi di volontari a supporto delle persone in alloggio; associazioni ed enti professionali per l’attività negli sportelli o nella gestione di attività interne alla Casa circondariale; collaborazione con mezzi di informazione per la pubblicazione del notiziario *Non solo dentro*; collaborazioni con società sportive e realtà museali per l’organizzazione di permessi premio dei detenuti o la presenza dei familiari ai loro eventi; opportunità di inserimento lavorativo in aziende o cooperative di tipo B.

Per quanto riguarda l’area di intervento “RistorAZIONE”, gli esiti della coprogettazione vanno nella direzione di potenziare le opportunità lavorative per le persone detenute, valorizzando le competenze acquisite attraverso i corsi di formazione professionale attivati all’interno del carcere nell’ambito della ristorazione e della preparazione delle pizze, e valorizzando l’inclusione sociale e la sensibilizzazione rispetto al tema carcere.

Uno degli esiti fondamentali del processo di coprogettazione è la costituzione di una nuova società S.R.L. quale impresa sociale denominata “Spini Pizza impresa sociale”, soggetto partecipato tra quattro enti del Terzo Settore che lo hanno fondato: Kaleidoscopio SCS, Comunità Murialdo, APAS ODV, Con.Solida SCS. che funge da cuore operativo e unisce missione sociale e attività produttiva. L’Area di Intervento A “RistorAZIONE” coprogettata si articola in due componenti:

- **l’avvio di un’attività di ristorazione** (pizzeria/ristorante) esterna alla Casa

circondariale di Trento, gestita dalla nuova impresa sociale “Spinipizza s.r.l.”, per generare occupazione reale tramite tirocini e contratti di lavoro;

- la realizzazione, nella sezione femminile della Casa circondariale, di un'**attività laboratoriale** dedicata a formazione, produzione e apprendimento di competenze culinarie e di "arte bianca". Componente la cui realizzazione è condizionata al completamento dei necessari lavori di adeguamento della sezione femminile della Casa circondariale di Trento e alla disponibilità di risorse dedicate all'acquisto delle necessarie attrezzature.

Il percorso che la Provincia ha tracciato nell'anno 2024 e concretizzato nell'anno 2025, va in una logica di evoluzione e innovazione del sistema di welfare segnando il passaggio da interventi frammentati a una rete di servizi corale e corresponsabile. L'innovazione risiede nel ruolo dei partecipanti, non più semplici esecutori di servizi ma partner attivi che condividono oneri, rischi e soluzioni progettuali per un obiettivo comune: trasformare la pena in un'occasione di ripartenza.

Un percorso ed una programmazione che vede la Provincia, comprensiva delle strutture competenti per il lavoro, l'istruzione e formazione professionale, nella finalità comune di promuovere una giustizia più inclusiva tramite l'inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misure penali, affiancata ad una serie di numerosi e variegati soggetti: dalle articolazioni territoriali della Giustizia (Casa circondariale, PRAP, UDEPE), ai Servizi Sociali territoriali, agli enti del Terzo Settore nonché a tutti i soggetti for profit, associazioni di categoria e altre associazioni.

Nell'ottica di sinergia e complementarietà tra la programmazione provinciale e quella nazionale, per l'attuazione di specifici interventi, è previsto il co-finanziamento con risorse a valere sull'Avviso pubblico non competitivo approvato con decreto n. 88.ID del 17 febbraio 2025 (di seguito Avviso AMA DE) del Piano del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva”, Azione 2 - Attuazione modelli di intervento per l'inclusione attiva dei detenuti e con risorse provenienti da Cassa delle Ammende con il programma “La programmazione integrata per il reinserimento sociale”. Per entrambe le progettualità la Provincia ha in essere un rapporto convenzionale.

In coerenza con questa cornice istituzionale, si riportano di seguito i principali ambiti di intervento della Provincia autonoma di Trento nelle sue articolazioni del Servizio Politiche sociali e dell'Agenzia del lavoro, alle quali sono affidate le competenze in materia di inclusione sociale e lavorativa a favore delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale.

5.2 Servizi socio-assistenziali a favore dell'inclusione sociale e lavorativa di persone in esecuzione penale

Al fine di favorire il reinserimento sociale delle persone sottoposte a misure limitative della libertà personale, la Provincia autonoma di Trento è titolare di specifiche competenze amministrative.

Il Servizio Politiche sociali, struttura competente in materia, mediante procedure ad evidenza pubblica, in coerenza con la normativa vigente, attiva, programma, monitora e gestisce con gli enti del Terzo Settore accreditati i servizi socio-assistenziali.

Di seguito viene rappresentata l'offerta di servizi socio-assistenziali precedente al procedimento di coprogettazione sopra descritto con riferimento all'ente del Terzo Settore che li gestisce.

5.2.1 A.P.A.S. - Associazione Provinciale Aiuto Sociale

L'Associazione Provinciale Aiuto Sociale sviluppa interventi per supportare nel reinserimento nella società persone adulte sottoposte a condanne penali, dimesse dal carcere o dopo aver scontato pene in misura di comunità, ed informare i cittadini sul valore sociale che tali percorsi portano nella comunità di riferimento.

Nell'anno 2024, il servizio *Inclusione sociale delle persone sottoposte a provvedimenti limitativi della libertà personale*, gestito dall'Associazione, fungendo da naturale mediatore tra il contesto detentivo e la società civile, si è composto di interventi residenziali, accompagnamento al lavoro e sportello sociale.

L'attività di **sportello sociale** è ampia ed è rivolta a tutti coloro che necessitano di orientamento, accompagnamento e aiuto, compresi i familiari, poiché anch'essi possono avere bisogno di un sostegno durante l'iter giudiziario di un proprio congiunto. Dentro la Casa circondariale, A.P.A.S. gestisce uno sportello colloqui con i detenuti (734 colloqui effettuati nel 2024 a favore di 242 persone) e uno sportello patronato (255 colloqui a favore di 129 persone, a cui è seguito l'invio di 68 pratiche per NASpI, modello 730 e richiesta o aggiornamento di invalidità civile), garantisce uno spazio colloqui per genitori detenuti per affrontare aspetti legati alla genitorialità (in collaborazione con A.L.F.I.D.) e offre sostegno ai familiari che si recano a colloquio con persone detenute (in collaborazione con la Conferenza Regionale Volontariato Giustizia).

Fuori dal carcere, A.P.A.S. gestisce uno sportello informativo (49 persone ne hanno usufruito nel 2024) e, in stretta collaborazione con l'UDEPE di Trento, uno "sportello diritti" che si rivolge a soggetti in esecuzione penale esterna e ai loro familiari, agli avvocati e ai cittadini, con finalità di informazione e consulenza sociale su tematiche e questioni inerenti le misure alternative alla detenzione e sul beneficio della sospensione del processo penale con contestuale messa alla prova. Nel 2024 lo "sportello diritti" ha registrato un totale di 715 interventi a favore di 348 persone.

In aggiunta all'attività di sportello sociale, A.P.A.S. si occupa di interventi a favore dei dimittendi e di realizzazione di permessi premio. Nel 2024, l'ente ha accompagnato 30 persone in fase di dimissione, di cui 11 sono state coinvolte in percorsi di reinserimento sul territorio di volta in volta costruiti individualmente sulla persona. Sempre nello stesso anno, ha organizzato e realizzato, attraverso l'intervento degli operatori e l'accompagnamento dei volontari, 37 permessi familiari a beneficio di 21 persone detenute. Per quanto riguarda i permessi culturali, questi sono stati realizzati nell'ambito di attività di sensibilizzazione, con permessi accordati a 7 detenuti per due visite nelle scuole e due attività culturali.

Un secondo tipo di intervento garantito da A.P.A.S. è l'**accoglienza abitativa temporanea** alle persone che necessitano di un domicilio per espiare una condanna in misura alternativa alla detenzione. Sono disponibili 8 posti letto in 4 alloggi siti nel comune di Trento e il progetto di ospitalità, di massimo 12 mesi, va quindi ad integrare il percorso di sostegno e di recupero sociale, organizzato congiuntamente con i servizi sociali del territorio, al fine di agevolare il reinserimento della persona detenuta che normalmente deve disporre di un'occupazione per far fronte alle spese di gestione dell'alloggio. Nel corso del 2024 sono state ospitate 13 persone, di cui 3 dimesse dal carcere, 1 in misura di sicurezza e 9 in affidamento in prova al servizio sociale. L'attività a cura anche dei volontari dell'associazione è consistita in momenti relazionali negli appartamenti, interventi di supporto individualizzato per la ricerca del lavoro o dell'alloggio e accompagnamenti individuali per rinnovare la tessera sanitaria o altri documenti.

Infine, terzo tipo di intervento gestito da A.P.A.S. è il **laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi** finalizzato a trasmettere competenze tecniche, relazionali e trasversali atte ad agevolare l'inserimento lavorativo sul territorio provinciale. Con una disponibilità di 8 postazioni contemporanee per le attività formative/lavorative, nel 2024 sono state accolte 32 persone, delle quali 21 hanno svolto un progetto di reinserimento per una durata media di 314 ore. Anche in questo tipo di intervento la presenza dei volontari è a supporto delle attività organizzative e logistiche del laboratorio e delle attività relazionali durante la fase produttiva.

Nell'anno 2025, l'esito del procedimento di coprogettazione ha visto la prosecuzione e il potenziamento dei servizi socio-assistenziali e degli enti coinvolti nell'erogazione degli stessi. Nel dettaglio, l'attività di sportello sociale gestita da A.P.A.S. è stata potenziata attraverso una maggiore qualificazione dello "sportello fiscale e di patronato" e l'implementazione di sedi aggiuntive dello "sportello diritti" presso la Casa circondariale e presso il Tribunale di Rovereto; l'offerta di posti letto messi a disposizione dalla stessa Associazione per garantire l'accoglienza abitativa temporanea è potenziata fino a 14 posti letto in 6 alloggi. Un potenziamento è previsto anche per i laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi sia in termini qualitativi di diversificazione dell'offerta, sia quantitativi per l'aumento delle postazioni messe a disposizione all'interno dei laboratori che conta, dal 2025, di 16 postazioni in laboratori esterni alla Casa circondariale di Trento.

5.2.2 Cooperativa Kaleidoscopio

La cooperativa Kaleidoscopio si occupa di interventi di accompagnamento al lavoro dentro la Casa circondariale di Trento attraverso il servizio *Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi per i detenuti della Casa circondariale di Spini di Gardolo* e il progetto *Seminare oggi per raccogliere domani 2*.

Il **Laboratorio per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi** rappresenta uno spazio relazionale ed educativo, capace di incentivare il lavoro in gruppo, collaborazione e responsabilità all'interno del contesto detentivo. Non solo un luogo di acquisizione di abilità pratico-manuali, ma un ambiente in cui si creano relazioni fondate sulla fiducia, sul rispetto

reciproco e sull'ascolto. Questo ambiente controllato ma realistico ha una doppia valenza: da un lato di supporto alle persone detenute motivate a intraprendere un percorso di crescita professionale, orientato al reinserimento lavorativo anche in fase post-detentiva; dall'altro, come punto di riferimento prezioso per quei soggetti fragili che, pur non essendo immediatamente idonei per un percorso lavorativo strutturato, possono vivere un'esperienza significativa dal punto di vista relazionale ed educativo. Il tempo trascorso in laboratorio assume quindi il valore di dignità e riconoscimento, che permette di sperimentare dinamiche relazionali differenti.

Nel 2024 il Laboratorio ha fornito una risposta al bisogno formativo/lavorativo di 81 persone con una media di 176 ore di formazione ciascuna, attraverso tirocini della durata di tre mesi, per 15 ore settimanali per ogni persona detenuta.

Inoltre, al fine dell'inserimento dei detenuti corsisti in contesti lavorativi protetti o nel mercato del lavoro una volta scarcerati, la Cooperativa Kaleidoscopio ha istituito un partenariato con sei realtà del terzo settore: Chindet, Venature, Le Coste, Coop. 90, Il Gabbiano, A.L.P.I.

Il progetto/servizio di **Seminare oggi per raccogliere domani 2**, cofinanziato dalla Cassa delle Ammende (per il 70%) e dalla PAT (per il rimanente 30%) e conclusosi a dicembre 2025 ha riproposto i tirocini di inclusione sociale e i tirocini formativi e di orientamento rivolti alle persone in esecuzione penale sulla falsariga di quanto realizzato con il progetto/servizio "Seminare oggi per raccogliere domani". In particolare il progetto/servizio ha realizzato una serie di attività per l'inserimento sociale e lavorativo nel settore della manutenzione del verde, dell'orticoltura, coinvolgendo le persone detenute prossime al fine pena. Analoga progettualità, attraverso i tirocini di inclusione sociale e di formazione lavoro, è riproposta anche per le persone in esecuzione penale esterna e i giovani adulti, questi ultimi in carico all'Ufficio Servizio sociale minorenni, impiegati in attività di tirocinio esterne al carcere. Gli interventi previsti nel servizio sono stati programmati in partenariato con il Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, l'Ufficio Locale di Esecuzione Penale Esterna e il Centro per la Giustizia Minorile. Nell'anno 2024 sono stati coinvolti 30 detenuti e nel 2025 28 detenuti. Per quanto riguarda i tirocini di formazione ed orientamento e di inclusione sociale, sono state segnalate 25 persone in carico a UDEPE e 14 in carico a USSM.

Nell'anno 2025, l'esito del procedimento di coprogettazione ha visto il potenziamento anche per i laboratori per l'acquisizione dei pre-requisiti lavorativi e per i tirocini di inclusione sociale, formativi e di orientamento sia in termini qualitativi di diversificazione dell'offerta, sia quantitativi per l'aumento delle postazioni messe a disposizione.

5.2.3 Comunità Murialdo Trentino-Alto Adige IS.

Comunità Murialdo avvia la propria attività nell'ambito del sistema di servizi rivolti a persone in esecuzione penale a partire dal primo settembre 2025, quale esito del percorso di coprogettazione attraverso la messa a disposizione di 5 postazioni presso il laboratorio di coltivazione, produzione e trasformazione di piante officinali ed orticole. Nel contesto di tale

laboratorio, il lavoro è lo strumento educativo privilegiato per far sì che i detenuti accolti acquisiscano i pre-requisiti lavorativi e attraverso essi anche una serie di autonomie, competenze e conoscenze trasversali fondamentali per affrontare il mondo del lavoro e la vita quotidiana. Scegliere l'agricoltura, per di più biologica, permette di offrire un luogo di lavoro ricco di stimoli, sano, all'aria aperta, nel rispetto dell'ambiente, del territorio circostante e dei tempi di crescita individuali. Le attività proposte riguardano la coltivazione, la raccolta ed essiccazione, trasformazione e confezionamento, l'orto ad uso interno, laboratori manuali e creativi. Trasversale a tutte le attività è la presenza del volontariato che risulta indispensabile, in quanto sono occasioni di relazioni intergenerazionali e di scambio e di conseguenza molto arricchenti da più punti di vista. Centrale inoltre rimane il lavoro di sviluppo di comunità. Il laboratorio, negli anni, ha intensificato il suo contributo alla comunità così da supportarla nella realizzazione di eventi che caratterizzano la vita della stessa.

5.2.4 Cooperativa Punto D'Incontro s.c.s.

Anche tale ente entra a far parte, dal primo settembre 2025, del sistema di offerta di servizi rivolti a persone in esecuzione penale, quale esito del percorso di coprogettazione attraverso la messa a disposizione del proprio laboratorio di falegnameria, restauro e artigianato artistico. La natura delle diverse mansioni offre la possibilità di creare percorsi differenziati capaci di adattare il lavoro (grado di manualità, precisione e tecnica) alla persona e alle sue capacità. La proposta specifica prevede la possibilità di una posizione per la durata annuale, a disposizione di una persona per 12 mesi o due persone per 6 mesi ciascuno, uomo o donna, inizialmente in esecuzione penale con la possibilità, eventualmente, di continuare il percorso anche dopo il termine della pena.

5.3 Interventi di politica del lavoro promossi da Agenzia del Lavoro

Con riferimento al *Piano d'azione 2024-2026 "Per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e per lo sviluppo di percorsi di giustizia riparativa"*, Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento realizza e gestisce una serie di interventi di politica del lavoro per facilitare l'inserimento lavorativo di persone in stato detentivo o coinvolte in percorsi alternativi alla pena detentiva.

Questi interventi sono strutturati al fine di rispondere a bisogni diversificati e trasversali quali orientamento generale sulle dinamiche del mercato del lavoro e sui servizi attivabili, orientamento specialistico nella redazione di un curriculum vitae e nella preparazione ad eventuali colloqui di lavoro e supporto nella ricerca lavorativa e nel mantenimento del posto di lavoro.

5.3.1 Sportello informativo e di connessione "ADL va in carcere"

Lo sportello informativo "ADL va in carcere" è stato progettato dal Gruppo Tecnico Operativo come previsto dal Protocollo d'Intesa al fine di creare una connessione interno-esterno tra le persone detenute nella Casa circondariale di Trento e i Servizi per la ricerca attiva del lavoro offerti da Agenzia del Lavoro e la Rete degli Enti Accreditati.

Lo Sportello è stato progettato con i seguenti obiettivi:

- facilitare l'accesso ai servizi per l'impiego;
- creare e/o implementare i canali di connessione fra la Casa circondariale e i servizi esterni;
- implementare, secondo le competenze di ogni singolo Ente, i servizi a favore delle persone detenute;
- implementare le opportunità lavorative rivolte a persone detenute.

Lo sportello è attivo da marzo 2025 presso la Casa circondariale per circa due mezzeggiate mensili ed è gestito da orientatori/trici e operatori/trici della l.68/99 messi a disposizione da Agenzia del Lavoro.

Nel corso del 2025 sono stati realizzati 56 colloqui di orientamento con 47 diverse persone attualmente in stato di detenzione; 5 contatti con aziende private e cooperative di tipo B per promuovere la progettualità e 1 assunzione in cooperativa sociale di tipo B promossa dall'operatore dello sportello.

Il progetto prevede anche la predisposizione di materiale informativo rivolto ad aziende per promuovere l'integrazione lavorativa di persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale. Tale attività è in fase di definizione ed è prevista la diffusione nel corso del 2026.

5.3.2 Intervento 3.3.c: titoli di acquisto (voucher) per l'accesso a progetti individualizzati di inserimento lavorativo

Agenzia del Lavoro rilascia titoli di acquisto (voucher) a persone sottoposte a provvedimenti limitativi o privativi della libertà personale al fine di sostenere, con servizi di accoglienza, affiancamento e supporto, il loro inserimento lavorativo.

Il titolo di acquisto concesso al destinatario, in seguito a sua richiesta, finanzia l'attuazione di progetti individualizzati, che prevedono un insieme di azioni integrate di accoglienza, tutoraggio, formazione e supporto, svolte in costanza di rapporto di lavoro, da parte di un tutor e di un responsabile sociale individuati dal soggetto accreditato (cooperative sociali di tipo B).

Nell'anno 2024 hanno lavorato tramite voucher 53 persone - voucher rilasciati sia per nuovi contratti, che per proroghe o trasformazioni contrattuali a tempo indeterminato - 47 persone disoccupate o inoccupate in stato di detenzione e 6 seguite da UDEPE.

Per quanto riguarda la tipologia di contratto applicata, si è trattato di 35 tempi determinati e 18 tempi indeterminati presso le seguenti cooperative del territorio: ALPI, Chindet, Il Gabbiano, Le Coste e Venature.

Nel 2025 i voucher rilasciati sono stati 54, a favore di 46 persone detenute e 8 seguite da UDEPE. Dati simili si riscontrano anche nelle tipologie di contratto, ovvero 34 tempi determinati e 20 tempi indeterminati presso le cooperative sociali del territorio già menzionate a cui si è aggiunta la s.c.s. Garda 2015.

6. SALUTE E ASSISTENZA SANITARIA IN CARCERE

Le condizioni di salute delle persone detenute rappresentano una questione di salute pubblica. L'Ordinamento penitenziario (art. 11) riconosce il loro diritto alla salute e, in molti casi, è proprio il carcere a costituire il primo vero accesso a questo diritto e all'assistenza sanitaria o socio-sanitaria per una persona.

La tutela della salute nei contesti detentivi è un lavoro complesso che coinvolge l'intrecciarsi di aspetti sanitari, sociali, giuridici e penitenziari.

Dal punto di vista dei bisogni di salute, in carcere dominano le patologie psichiatriche e le dipendenze; le malattie infettive possono diffondersi improvvisamente e c'è estrema necessità di cure odontoiatriche. A volte però, uno stato di malessere può dipendere da fattori non clinici, ad esempio connessi con il percorso giudiziario o con i rapporti familiari, e può anche sfociare in gesti estremi. Tutto questo complica la comunicazione dei bisogni tanto quanto l'instaurarsi di una relazione di cura, che spesso coinvolge anche personale non sanitario.

L'assistenza sanitaria all'interno della Casa circondariale di Trento è organizzata, coordinata e garantita dall'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino (Asuit).

L'area sanitaria interna al carcere è un'articolazione multiprofessionale. Comprende infatti una dirigente medico con funzioni di responsabile; medici in libera professione per garantire la presenza di un medico sulle 24 ore per sette giorni alla settimana e il coordinamento informativo (passaggio di consegne) dell'équipe medica; un medico psichiatra; una coordinatrice infermieristica; personale infermieristico a copertura della fascia 7:00-22:00 per tutta la settimana; un operatore socio-sanitario; due psicologi; due tecnici della riabilitazione psichiatrica (TeRP) con orario part-time.

6.1 Assistenza sanitaria in carcere: bisogni di salute e criticità

I dati 2025¹⁷ sull'attività sanitaria penitenziaria forniti dalla Struttura semplice Sanità carceraria dell'Azienda Sanitaria Universitaria Integrata del Trentino restituiscono la dimensione dell'attività clinica ambulatoriale, anche specialistica, e delle urgenze che interessano lo stato di salute della popolazione detenuta.

Nel 2025, a fronte di 242 **visite specialistiche esterne** programmate, 204 (84,5%) sono state evase, 7 (3%) non eseguite per l'indisponibilità del Nucleo traduzioni della polizia penitenziaria, 16 (7%) rifiutate dal detenuto e 15 (5,5%) non eseguite per intervenuta scarcerazione e/o annullate dall'azienda sanitaria.

Rispetto alle **visite mediche interne** è più difficile fornire un numero preciso delle visite effettuate dai medici della sanità penitenziaria, poiché comprendono visite programmate,

¹⁷ Aggiornati al 31 ottobre 2025

urgenze e richieste occasionali. In media vengono effettuate circa 30 visite al giorno, con picchi superiori in alcune giornate. Periodicamente accedono all'istituto **medici specialisti** (ortopedico, oculista, infettivologo e ginecologo), i quali effettuano, ad ogni ingresso, circa 10 visite ciascuno.

Per quanto riguarda **i ricoveri e gli accessi in Pronto Soccorso**, nel 2025 si sono resi necessari 12 ricoveri, di cui 4 per problematiche psicopatologiche, e 38 accessi in PS, di cui 5 per motivazioni psicopatologiche.

Nel contesto detentivo, particolare importanza assume anche l'**attività odontoiatrica** (416 visite effettuate e 35 rifiutate): nonostante il sistema attuale preveda che la cura delle carie sia coperta dalla sanità pubblica mentre le protesi siano a carico del cittadino, è da sottolineare come da febbraio 2025 sia attivo in carcere un progetto che finanzia l'intervento di un medico odontoiatra e di un igienista dentale per l'installazione di **protesi dentarie realizzate gratuitamente** dall'Istituto Ivo de Carneri di Civezzano.

Tre detenuti hanno finora beneficiato dell'impianto gratuito di protesi dentarie: dal momento che si tratta di un percorso sanitario lungo, la selezione dei casi dipende da criteri quali il fine pena, l'eventualità di trasferimenti o di misure alternative.

Tra le principali difficoltà riscontrate dall'Area sanitaria nella tutela della salute delle persone in carcere emergono:

- due problematiche principali segnalate dallo specialista psichiatra quali le difficoltà nell'organizzazione delle visite, con particolare riferimento alle chiamate per le consulenze e alla mancata presentazione dei pazienti per l'osservazione (fenomeno che non può essere considerato come un rifiuto esplicito). In generale, l'Area si attiene alle direttive contenute nella nota 435332 del 13/10/2025 del DAP¹⁸, cercando sempre di garantire la massima collaborazione con gli altri reparti;
- la gestione delle persone detenute in infermeria: in molti casi, gli agenti della Polizia penitenziaria permettono l'ingresso in infermeria di detenuti che desiderano essere visitati, senza previo avviso o confronto con l'Area sanitaria, creando difficoltà nell'organizzazione delle visite;

18 Trattasi della circolare nella quale, con insolito parziale "affondo" anche in materia di stretta competenza sanitaria, viene evidenziato quanto segue: "...la gestione sanitaria è uno dei fronti più sensibili e delicati, spesso fonte di tensioni che sfociano in eventi critici. È indispensabile che il ricorso ai trasferimenti esterni venga circoscritto ai soli casi indifferibili e documentati da certificazioni puntuali. Troppo frequenti risultano i cosiddetti "pendolarismi ospedalieri" per urgenze differibili, che generano disagio, costi e rischi di sicurezza. Occorre valorizzare le risorse interne, garantendo continuità delle cure e tempestività delle risposte. Il medico penitenziario deve assumersi la responsabilità di una valutazione rigorosa, contattando direttamente il 118 solo nei casi di effettivo pericolo di vita. Un'attenzione specifica deve essere rivolta all'uso di farmaci voluttuari o off label, il cui consumo scorretto alimenta scambi, traffici e conflitti interni. In raccordo con i SERD, i medici devono predisporre piani terapeutici personalizzati, condivisi e trasparenti, così da prevenire sia crisi da astinenza sia stati di euforia indotti, entrambi con ricadute dirette sulla sicurezza. Il presidio sanitario non è un comparto isolato: deve interagire quotidianamente con la Polizia penitenziaria e con l'area educativa, entrando nei reparti e spiegando ai detenuti le motivazioni delle scelte terapeutiche. Solo così si riduce il rischio di incomprensioni e conflitti che oggi ricadono prevalentemente sugli addetti alla vigilanza e osservazione delle sezioni detentive".

- allocazione di persone detenute in infermeria in assenza di motivi sanitari, sulla base di decisioni che, nella maggior parte dei casi, non sono condivise con i professionisti sanitari, ma vengono prese dalla Polizia penitenziaria;
- la sicurezza del personale sanitario durante le attività di distribuzione della terapia farmacologica nelle sezioni e all'interno della stessa infermeria. La somministrazione dei farmaci da parte degli infermieri in sezione rappresenta un momento delicato, poiché avviene in un contesto operativo complesso. Anche all'interno dell'infermeria, tuttavia, si riscontrano criticità legate alla sicurezza, soprattutto in presenza di detenuti con problematiche comportamentali, che possono generare situazioni di rischio per il personale.

6.2 Interventi e presa in carico nell'area dipendenze

A cura dell'U.O. Dipendenze – Dipartimento Transmurale Salute Mentale

6.2.1 Équipe SerD

La presenza dell'équipe SerD in carcere è prevista dal D.P.R. 309/90 ed ha l'obiettivo di garantire il diritto alla cura e alla riabilitazione dei detenuti che presentano una condizione di *Disturbo da uso di sostanze* o che si dichiarano consumatori delle stesse. Tale équipe ha il mandato, inoltre, di strutturare gli interventi terapeutico-riabilitativi cui il detenuto ha diritto ad accedere secondo quanto previsto dalla legge. Tali interventi possono consistere in attività lavorative esterne o, più frequentemente, in inserimenti in misura alternativa alla detenzione in comunità terapeutiche accreditate e convenzionate (D.P.R. 309/90, artt. 94 e seguenti), con l'obiettivo di avviare una serie di interventi finalizzati alla riabilitazione sociosanitaria e occupazionale. L'accertamento diagnostico avviene attraverso una valutazione multidisciplinare (medico, psicologo, assistente sociale) ed è particolarmente complesso, considerando il contesto, la frequente comorbidità con disturbi di personalità e la necessità di valutare anche la motivazione intrinseca della persona ad aderire al percorso. È previsto, inoltre, un importante lavoro di rete con vari interlocutori (servizio sociale, avvocati, Tribunale di Sorveglianza, Ufficio per l'esecuzione penale esterna).

Attualmente, l'équipe SerD è così composta:

Medico SerD	un giorno a settimana dal lunedì-venerdì	8 ore
Medico SerD Alcologia	sopperisce il medico SerD	
Assistente sociale SerD	lunedì/mercoledì/venerdì	18 ore settimanali
Assistente sociale SerD	martedì	7,12 ore
Assistente sociale SerD	venerdì	7,12 ore
Psicologo SerD	dal lunedì al venerdì	23 ore settimanali
Primo operatore alcologia	giovedì	7,12 ore
Secondo operatore alcologia	giovedì	7,12 ore

In considerazione della carenza di medici dell'U.O. Dipendenze, dal 28 marzo 2023 al mese di settembre 2024 il ruolo del medico Ser.D. in carcere è stato ricoperto per due giorni a settimana da un professionista dipendente funzionalmente dalla Sanità carceraria, specialista in Farmacologia e Tossicologia, con lunga esperienza nell'ambito delle dipendenze. Dal mese di ottobre 2024, venuta meno la presenza di questo professionista, sono subentrati quattro medici assegnati all'U.O. Dipendenze, che si alternano e garantiscono la presenza del medico delle dipendenze per un giorno in settimana (8 ore a settimana).

Il medico alcologo previsto nel modello organizzativo proposto nel 2019 ha cessato la sua attività e non è stato sostituito: pertanto attualmente anche gli interventi alcologici sono attuati dal medico del Ser.D. nella stessa giornata in cui accede alla Casa circondariale.

Sempre rispetto al modello organizzativo del 2019, sono rimaste invariate le 23 ore dedicate dallo psicologo, mentre è raddoppiata la presenza dell'operatore dei Centri alcologia, antifumo e altre fragilità (due operatori anziché uno in settimana) ed è incrementata l'attività dell'assistente sociale, prevedendone la presenza in due giornate lavorative in più. Questa riorganizzazione si è resa necessaria in considerazione dell'aumento del numero di detenuti con problematiche legate all'uso di sostanze, che spesso presentano quadri complessi di poliassunzioni, comorbidità psichiatriche e quadri infettivologici-internistici.

È inoltre doveroso menzionare i rischi legati all'incremento del consumo di alcol, che talvolta gli stessi detenuti dichiarano di produrre artigianalmente mediante pratiche di fermentazione della frutta.

In carcere sono stati riportati, infine, alcuni casi di misuse dei farmaci oppioidi prescritti per il disturbo da uso di eroina (metadone cloridrato e buprenorfina), avendo alcuni detenuti dichiarato di aver iniziato ad assumere queste molecole in carcere, senza prescrizione medica. Questo dato è supportato dal riscontro di positività a metadone o buprenorfina agli esami tossicologici.

Da giugno 2025, pertanto è stato avviato il trattamento con buprenorfina depot, azzerando in tal modo il rischio di misuse e diversione di buprenorfina.

6.2.2 Promozione della salute

Nel corso del 2024 sono stati realizzati due cicli di incontri di sensibilizzazione sugli stili di vita e sulla salute da parte degli operatori dell'Unità Operativa Dipendenze afferenti ai Centri di alcologia, antifumo e altre fragilità.

Ogni ciclo ha previsto quattro incontri di un'ora ciascuno e per ogni ciclo ha partecipato una media di dieci detenuti. Gli incontri si sono svolti in modalità laboratoriale con l'obiettivo di fornire informazioni corrette riguardo i determinanti di salute e gli stili di vita: dall'alimentazione all'attività fisica, il consumo di alcol, il fumo di sigaretta, le droghe illegali con particolare riferimento alle life skills promosse dall'OMS.

Si è condiviso il contenuto degli incontri con l'area sanitaria del carcere; inizialmente si era ipotizzato un corso per smettere di fumare, ma si è poi considerato opportuno proporre un laboratorio comprensivo di più stili di vita. Agli incontri hanno partecipato anche due

referenti dell'area sanitaria nell'ottica di trasmettere gli strumenti formativi per riproporre in autonomia gli incontri. A breve si proporrà in carcere un altro ciclo di quattro incontri sugli stili di vita.

6.2.3 Persone detenute in carico

Le persone detenute prese in carico dall'équipe SerD sono state 196, di cui 116 di nazionalità italiana, nel 2024 e 212, di cui 119 di nazionalità italiana, nel 2025.

Tabella 18 e Tabella 19: Persone detenute in carico all'équipe SerD per genere e classe di età. Anno 2024 e 2025

Anno 2024			
Classe di età	Maschi	Femmine	Totale
18 – 27 anni	28	5	33
28 – 37 anni	63	10	73
38 – 47 anni	49	4	53
48 – 57 anni	21	4	25
58 – 67 anni	11	/	11
68 – 77 anni	1	/	1
Tot.	173	23	196

Anno 2025			
Classe di età	Maschi	Femmine	Totale
19 – 28 anni	30	10	40
29 – 38 anni	72	11	83
39 – 48 anni	48	6	54
49 – 58 anni	19	4	23
59 – 69 anni	11	1	12
Tot.	180	32	212

Fonte: U.O. Dipendenze – Asuit

Tabella 20: Persone detenute in carico all'équipe SerD per diagnosi/sostanza primaria. Anno 2024 e 2025

Diagnosi	Anno 2024	Anno 2025
F10 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol	20	20
F11 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di oppioidi	65	77
F12 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cannabinoidi	6	9
F13 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di sedativi o ipnotici	/	1
F14 Disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di cocaina	13	29
F15 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di altri stimolanti (es. amfetamine, ecstasy)	/	2
F19 Disturbi mentali e comportamentali dovuti all'uso di sostanze psicoattive multiple e uso di altre sostanze psicoattive	/	1
F63.0 Gioco d'azzardo patologico	3	2
Non noto*	89	71
Tot.	196	212

Note (*): Si precisa che l'assenza di diagnosi per 89 persone nel 2024 e 71 nel 2025 è correlata a situazioni in cui la valutazione diagnostica è ancora in corso, oppure non sono risultati soddisfatti i criteri per porre diagnosi di Disturbo da uso di sostanze secondo i criteri del DSM 5 (Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali). Fonte: U.O. Dipendenze – Asuit

6.2.4 Accessi in Comunità terapeutiche e alle misure alternative alla detenzione

L'équipe SerD si occupa inoltre di sostegno e orientamento alle possibili opzioni terapeutiche, come per esempio gli inserimenti in comunità terapeutiche e i progetti terapeutici ambulatoriali.

Rispetto a questo tipo di interventi alternativi alla detenzione, nel corso del 2024 sono stati accompagnati 13 ingressi in comunità terapeutiche dentro e fuori il Trentino: 3 presso la c.t. Voce Amica, 2 presso la c.t. Casa di Giano, 1 presso la c.t. Verso Nuovi Orizzonti, 1 presso la c.t. San Patrignano, 3 nella Comunità di Accoglienza “Convento di S. Antonio dei Padri Francescani” di Cles, 2 presso la c.t. Il Colle (PD) e 1 presso la c.t. “Sant'Andrea” di Villafranca (FC).

Sempre nel 2024, l'équipe SerD ha seguito 5 affidamenti terapeutici ambulatoriali e 12 accessi ad altre misure alternative (8 detenzioni domiciliari, 2 affidamenti ordinari, 2 semilibertà). Le revoche di misura alternativa terapeutica sono state 6 e c'è stato un caso di rinuncia al trattamento alternativo.

Per quanto riguarda l'anno 2025, gli accessi in comunità terapeutica sono stati 14 così ripartiti: 3 presso la c.t. Voce Amica, 4 presso la c.t. Verso Nuovi Orizzonti, 2 presso la c.t. San Patrignano, 1 presso la c.t. Il Gabbiano di Colico (LC), 1 presso la c.t. Dumia di Feltre (BL), 1 presso la CEIS di Treviso (TV), 1 presso la c.t. Olivotti di Asolo (TV) e 1 presso la c.t. Nuova Vita (VI).

Gli affidamenti terapeutici ambulatoriali sono stati 7 e si sono realizzati 10 accessi ad altre misure alternative (4 detenzioni domiciliari, 4 affidamenti ordinari, 2 semilibertà). Infine si

sono verificate 5 revoche di misura alternativa terapeutica e 3 rinunce al trattamento alternativo.

6.3 Disagio psichico

Al 30 settembre 2025 quasi una persona detenuta su quattro (24%) era in carico all'Area sanitaria per diagnosi maggiore quale disturbi psicotici, disturbi dell'umore, importanti disturbi d'ansia, gravi disturbi della personalità oppure disturbi in comorbidità con l'uso di sostanze.

Il disagio psichico all'interno del carcere è gestito da un'équipe multiprofessionale composta dal medico psichiatra, da due psicologi della sanità territoriale e da due tecnici della riabilitazione psichiatrica, ed opera in stretta collaborazione con il personale dell'intera dell'Area Sanitaria intramuraria.

L'assistenza fornita dal punto di vista psico-farmacologico segue Progetti Terapeutici Individualizzati secondo gli *standard of care* delle Linee Guida internazionali e nazionali (APA, Nice, etc).

Le attività dell'équipe sono molteplici: innanzitutto si occupa delle reazioni di adattamento che possono causare importanti ricadute sulla qualità della vita delle persone detenute (soprattutto nuovi giunti, giovani, prime carcerazioni, concomitanti EVS - eventi di vita stressanti).

Per le persone in carico è previsto un Piano di Trattamento Farmacologico nella quasi totalità dei casi (funzione specialistica ricoperta dal medico psichiatra).

Oltre alla terapia farmacologica (costantemente monitorata) ed ai colloqui di sostegno, rientrano tra le attività anche il Gruppo Nuovi giunti e tutto quanto previsto dal Piano locale di prevenzione delle condotte suicidarie. Sono inoltre realizzate attività supplementari su stili di vita, dipendenze e gestione delle emozioni.

Infine, l'équipe psichiatrica si sta occupando dal 2023 della revisione e riconciliazione della terapia psicofarmacologica al fine di arrivare all'appropriatezza terapeutica. Molte persone, soprattutto chi proviene da importanti condizioni di marginalità sociale come migranti irregolari o persone che non accedono ai servizi territoriali, arrivano assumendo farmaci non prescritti ma introdotti in autogestione e reperiti sul mercato grigio oppure con terapie che divergono dalle ultime indicazioni del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria del 2024, sebbene provenienti da altri istituti penitenziari.

6.4 Atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi

Il 2025 è stato l'anno del giubileo dei detenuti, inaugurato con un evento di portata storica e simbolica come l'apertura di una Porta Santa nell'istituto penitenziario di Rebibbia.


L'appello fatto in quell'occasione, e ribadito alla chiusura dell'anno giubilare, chiedeva una risoluzione di tutte quelle condizioni di sofferenza che rendono l'ambiente detentivo un contesto in cui condizioni sociali, restrizioni ambientali e il peso dello stigma mettono a

rischio la sopravvivenza della persona¹⁹.

Dal punto di vista della salute pubblica, il 2024 e il 2025 non si sono discostati dalla perdurante epidemia di suicidi che interessa le carceri italiane.

Come riferito in Premessa, il 2024 è stato l'anno in cui più persone si sono tolte la vita in carcere (83 secondo il Garante nazionale, ma 91 secondo l'Associazione Antigone e la Rivista Ristretti orizzonti); tra il primo gennaio e il trentuno dicembre 2025 si sono contati 80 suicidi, compiuti da 75 uomini e 5 donne e compiuti in un caso su quattro da una persona con meno di 30 anni²⁰.

Figura 15: Suicidi in carcere. Anni 2000–2024



Fonte: Associazione Antigone - Senza respiro. XXI rapporto sulle condizioni di detenzione/Focus suicidi

Facendo un confronto con la popolazione generale, le persone detenute hanno un tasso di suicidi di 12 ogni 10.000 persone, contro circa 0,7 ogni 10.000 della popolazione libera²¹. E i suicidi non sono altro che il punto più estremo di tutta una serie di atti anticonservativi che avvengono nei contesti detentivi, tra cui anche i tentativi di suicidio e i comportamenti autolesivi.

La tabella successiva riporta gli eventi critici (atti di autolesionismo, tentati suicidi e suicidi) registrati nel periodo 2015-2025 presso la Casa circondariale di Trento. Per quanto riguarda l'autolesionismo e i tentativi di suicidio si osserva che i dati conteggiano tutte le azioni eseguite nel corso dell'anno, anche se compiute più volte da una medesima persona.

19 Cocco, N. Mal di sbarre. La salute (im)possibile nelle carceri italiane. *Epidemiologia&Prevenzione*, anno 49 (2-3 marzo-giugno 2025) :137-150

20 Lo Piccolo, F. 2025: nelle carceri italiane 80 morti evitabili, prevedibili. E ignorate. Pubblicato su www.vocididentro.it, il 2 gennaio 2026

21 Cocco, *ibidem*

Tabella 21: Eventi critici nella C.C. di Trento. Anni 2015-2025

Anno	Autolesionismo	Tentati suicidi	Suicidi
2015	17	6	0
2016	39	6	1
2017	19	15	1
2018	34	5	2
2019	29	18	0
2020	59	14	0
2021	90	16	0
2022	75	12	0
2023	84	5	1
2024	27	5	0
2025	18	7	0

Fonte: Ufficio Comando della C.C.

6.4.1 Prevenzione condotte suicidarie

Fattori di rischio significativi comprendono precedenti tentativi di suicidio e/o pregressa ideazione suicidaria, patologie psichiatriche, abuso di sostanze, alti livelli di aggressività e impulsività, relazioni personali instabili e lo stress acuto connesso alla vicenda giudiziaria e all'esperienza di carcerazione. Nonostante la maggior parte di questi fattori sia presente anche nella popolazione libera, la loro frequenza in ambito carcerario è allarmante, soprattutto durante il primo mese di detenzione, che è considerato il periodo più critico.

Il piano locale intende attivare una rete tra diversi attori per rilevare e segnalare tempestivamente le situazioni di criticità

A livello nazionale, per affrontare questa drammatica situazione, è stato predisposto il “Piano nazionale per la prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti”, approvato dalla Commissione salute il 26 luglio 2017, e adottato il 27 luglio 2017 dalla Conferenza Unificata della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente, a livello provinciale, con le deliberazioni della Giunta provinciale n. 2422 del 21 dicembre

2018 e n. 545 del 19 aprile 2019 è stato approvato il relativo **Piano locale di Prevenzione delle condotte suicidarie** (PLP) relativo alla Casa circondariale di Trento. Il monitoraggio sull'implementazione del PLP avviene attraverso una rendicontazione semestrale incentrata su una serie di indicatori definiti dall'Osservatorio permanente sulla Sanità penitenziaria. Tale Piano, evidenziando come la detenzione sia di per sé un fattore di rischio, richiama la necessità di adottare un approccio olistico e orientato alla promozione del benessere e della salute dei lavoratori e delle persone detenute. Il documento definisce le procedure organizzative integrate tra sistema penitenziario e sanitario per attivare e codificare una rete di attenzione la più possibile estesa e capillare, che consenta di rilevare e segnalare tempestivamente eventuali segnali di disagio e sofferenza emotiva, nonché di definire le

modalità d'intervento più opportune con la collaborazione delle diverse aree. Di particolare rilievo è il ruolo assunto dalla riunione dello staff multidisciplinare svolta con cadenza settimanale, cui partecipano il Direttore dell'istituto, il Comandante della Polizia penitenziaria, l'area giuridico-pedagogica, psicologhe/i ex art. 80 o.p., personale sanitario, cappellano e coloro che, a diverso titolo, prendono parte al trattamento penitenziario delle persone detenute e che possono concorrere alla gestione e prevenzione dei rischi per la salute. Si tratta della sede ideale in cui valutare e gestire il rischio suicidario attraverso l'identificazione dei fattori di rischio, con particolare attenzione al primo periodo di detenzione; la conoscenza della persona sotto tutti i profili, al fine di migliorare la qualità della vita intramuraria; la predisposizione del piano di presa in carico, declinato in interventi sinergici e condivisi tra le varie aree (sicurezza, educativa e sanitaria).

6.5 Il Progetto PASSI in Carcere

Il Progetto PASSI in Carcere consiste nella somministrazione alla popolazione detenuta di un questionario elaborato dal sistema di sorveglianza nazionale (denominato "*Progressi delle Aziende Sanitarie per la Salute in Italia - PASSI*"), il quale raccoglie le informazioni su stili di vita e fattori di rischio comportamentali della popolazione adulta residente in Italia.

La promozione della salute in carcere richiede strumenti di conoscenza capaci di restituire una lettura complessiva ed integrata del contesto penitenziario

A dieci anni di distanza dall'ultima indagine sullo stato di salute della popolazione carceraria nella Casa circondariale di Trento, condotta nel 2016, tale iniziativa verrà riproposta nel 2026, permettendo così di rispondere ai bisogni conoscitivi di rilevazione sulla salute intramuraria. Il progetto è promosso in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, che partecipa al progetto per la prima volta, e sotto la supervisione dell'Istituto superiore di sanità. La realizzazione del progetto avverrà, come nella precedente esperienza, con il supporto della Direzione del carcere, della Polizia penitenziaria e della struttura sanitaria competente. Esso prevede la predisposizione di un questionario che tocca le tematiche legate ai principali determinanti della salute (stato di salute fisica e psicologica, attività fisica, fumo, alimentazione, ecc.) e che sarà oggetto di validazione da parte del comitato etico dell'Istituto superiore di sanità.

6.6 L'Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria

Il DPCM 1 aprile 2008, recante "Modalità e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanità penitenziaria", al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia degli interventi a tutela della salute, ha previsto la costituzione presso ogni Regione e Provincia autonoma di un Osservatorio permanente sulla sanità penitenziaria, con rappresentanti dell'ente locale, dell'Amministrazione penitenziaria e della Giustizia

minorile, competenti territorialmente. L'Osservatorio, cui partecipa anche il Garante, è altresì il soggetto cui spetta l'elaborazione e il monitoraggio del Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie, in attuazione di quanto previsto dalle deliberazioni della Giunta provinciale sopra richiamate *sub* 6.4.1.

L'Osservatorio Permanente sulla Sanità penitenziaria della Provincia autonoma di Trento è stato costituito con deliberazione n. 990 del 18 maggio 2012 e successivamente modificato nella sua composizione dapprima con deliberazione n. 1448 del 25 settembre 2020, e da ultimo con deliberazione della Giunta Provinciale n. 879 del 20 giugno 2025, che vi ha incluso il Direttore dell'Ufficio interdistrettuale di Esecuzione Penale Esterna per il Veneto, Friuli Venezia Giulia e per le Province autonome di Trento e Bolzano: ciò in considerazione del fatto che, come leggesi in premessa, "...la dimissione dall'istituto penitenziario e il reinserimento sociale rivestono un ruolo di fondamentale importanza nella promozione del benessere fisico-psicologico dell'ex detenuto cui non è possibile prescindere nella valutazione dell'efficienza e dell'efficacia degli interventi a tutela della salute svolta dall'Osservatorio".

7. MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

7.1 Tribunale di Sorveglianza

Si riporta l'attività svolta dal Tribunale di Sorveglianza per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025.

Tabella 22: Principali procedimenti aggregati per tipologia. Anno 2024

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
S90	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
RIAB	37	89	126	55	21	0	1	1	0	0	0	0	48
RINVIO	8	28	36	5	11	0	6	0	0	1	4	0	9
REAP	17	74	91	22	39	3	3	0	0	0	0	0	24
MA	498	710	1.208	343	120	42	151	3	0	3	4	0	542
Altro	4	8	12	5	4	0	3	0	0	0	0	0	0
Altro2	20	143	163	79	5	46	5	0	1	1	7	0	19

Tabella 23: Principali procedimenti aggregati per tipologia. Anno 2025

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
S90	4	2	6	0	0	1	1	0	0	0	0	0	4
RIAB	48	73	121	84	9	4	1	2	0	0	0	0	21
RINVIO	8	22	30	8	10	0	3	0	0	2	0	0	7
REAP	24	76	100	19	37	9	6	0	0	0	0	0	29
MA	542	674	1.216	314	122	38	203	2	1	12	2	0	522
Altro	0	5	5	3	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Altro2	19	132	151	87	6	29	3	0	2	0	0	0	24

Nota: **S90**: sospensione esecuzione pena; **RIAB**: riabilitazione; **RINVIO**: differimento pena facoltativo e obbligatorio. *In grigio tutte le ipotesi di reclamo*; **REAP**: reclamo avverso decisione permesso, espulsione, scomputo periodo licenza, liberazione anticipata, ammissione al patrocinio a spese dello stato; **MA**: ricorso avverso diniego di affidamento al servizio sociale, affidamento art. 47 quater o.p. cessazione detenzione domiciliare, esecuzione presso domicilio, revoca esecuzione presso domicilio, revoca arresti domiciliari, semilibertà; **Altro**: ricorso avverso conversione sanzione sostitutiva in pena detentiva, differimento facoltativo della sanzione sostitutiva per grave infermità; **Altro2**: ricorso per ammissione patrocinio a spese dello stato e liquidazione onorario difensore. Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Tabella 24: Misure alternative e ricorso avverso diniego esecuzione della pena presso il domicilio. Anno 2024

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Affidamento al Servizio Sociale	213	238	451	125	73	9	14	1	0	1	0	0	228
Affidamento art. 47 quater o.p.	3	2	5	1	1	1	0	0	0	0	0	0	2
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	16	27	43	15	1	5	1	0	0	0	0	0	21
Detenzione domiciliare art. 47 ter o.p.	16	11	27	8	1	1	5	1	0	0	0	0	11
Detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	152	181	333	44	22	19	86	1	0	1	1	0	159
Detenzione domiciliare per ultrasettantenni	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Detenzione domiciliare speciale	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Semilibertà	42	73	115	13	6	6	33	0	0	1	0	0	56
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva (ricorso)	13	22	35	5	1	1	8	0	0	0	1	0	19

Tabella 25: Misure alternative e ricorso avverso diniego esecuzione della pena presso il domicilio. Anno 2025

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Affidamento al Servizio Sociale	228	225	453	135	75	8	27	1	0	4	0	0	203
Affidamento art. 47 quater o.p.	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Affidamento Servizio Sociale ex art. 94 DPR 309/90	21	39	60	22	2	7	8	0	1	2	0	0	18
Detenzione domiciliare art. 47 ter o.p.	11	5	16	3	0	2	8	0	0	0	0	0	3
Detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	159	192	351	43	32	13	96	0	0	4	0	0	163

Detenzione domiciliare speciale	0	2	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Semilibertà	56	55	111	8	5	4	46	0	0	1	0	0	47
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva (ricorso)	19	10	29	1	0	1	17	1	0	0	0	0	9

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Tabella 26: Differimenti pena facoltativi e obbligatori. Anno 2024

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Differimento pena facoltativo grave infermità	3	11	14	0	8	0	2	0	0	1	1	0	2
Differimento pena facoltativo maternità	2	1	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1
Differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare (det. dom. ex art 47 ter c. 1 ter op)	0	8	8	4	1	0	1	0	0	0	1	0	1
Differimento pena obbligatorio nei confronti di donna incinta	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Differimento pena obbligatorio per madre infante di età inferiore ad anni uno	1	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Differimento pena obbligatorio per persona affetta da malattia	1	5	6	1	2	0	1	0	0	0	1	0	1

Tabella 27: Differimenti pena facoltativi e obbligatori. Anno 2025

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Differimento pena facoltativo grave infermità	2	6	8	1	4	0	0	0	0	1	0	0	2

Differimento pena facoltativo maternità	1	4	5	2	0	1	0	0	0	0	0	0	2
Differimento pena nelle forme della detenzione domiciliare (det. dom. ex art 47 ter c. 1 ter op)	1	7	8	6	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Differimento pena obbligatorio nei confronti di donna incinta	1	1	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Differimento pena obbligatorio per madre infante di età inferiore ad anni uno	2	1	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
Differimento pena obbligatorio per persona affetta da malattia	1	3	4	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Tabella 28: Cessazione e revoca misure alternative. Anno 2024

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca affidamento in casi particolari	1	6	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca affidamento in prova all'UEPE	0	8	8	6	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Revoca arresti domiciliari	0	3	3	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare	0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	5	5	4	0	0	1	0	0	0	0	0	0
Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tabella 29: Cessazione e revoca misure alternative. Anno 2025

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Cessazione misura detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca affidamento in casi particolari	0	6	6	5	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Revoca affidamento in prova all'UEPE	2	5	7	5	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Revoca arresti domiciliari	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca detenzione domiciliare art. 47 ter c.1 bis	0	7	7	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Revoca esecuzione presso domicilio della pena detentiva	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Revoca sanzione sostitutiva (artt. 72-66 L.689/81)	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0

Fonte: Tribunale di Sorveglianza di Trento.

Nell'anno 2024 sono stati presentati:

- n. 15 reclami avverso rigetto di permesso premio, di cui 8 accolti;
- n. 9 opposizioni ad espulsione, di cui 2 accolte;
- n. 11 reclami avverso rigetto L.199/2010, di cui 7 accolti.

Nell'anno 2025 sono stati presentati:

- n. 16 reclami avverso rigetto di permesso premio, di cui 8 accolti;
- n. 5 opposizioni ad espulsione, di cui 0 accolte;
- n. 4 reclami avverso rigetto L.199/2010, di cui 2 accolti.

7.2 Ufficio di Sorveglianza

A seguire si riportano alcune tabelle riepilogative dell'attività dell'Ufficio di sorveglianza, relativamente alla posizione giuridica "detenuto" per le annualità 2024 e 2025.

Tabella 30: Procedimenti aggregati per tipologia. Anno 2024

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
SSMSPP	16	125	141	102	2	0	5	1	0	0	6	0	25
MA	19	341	360	191	103	20	9	0	4	0	5	8	20
LA	56	492	548	306	54	14	6	4	0	65	0	2	97
INTRA	56	910	966	656	162	25	61	2	2	10	11	5	32
ESS	5	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
EMS	3	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
EMA	16	40	56	0	0	0	0	0	1	0	1	17	37
DifPEN	1	9	10	0	5	0	3	2	0	0	0	0	0
Altro	19	106	125	63	31	6	0	1	1	1	5	2	15
Altro2	8	47	55	28	2	3	0	3	1	0	0	1	17

Tabella 31: Procedimenti aggregati per tipologia. Anno 2025

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
SSMSPP	25	104	129	65	2	0	10	2	2	1	7	0	40
MA	20	476	496	285	100	27	21	0	2	0	21	14	26
LA	98	508	606	351	74	5	19	2	0	62	3	5	85
INTRA	32	1.089	1.121	815	127	34	67	2	2	7	12	1	54
ESS	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
EMS	6	1	7	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
EMA	39	46	85	0	0	0	0	0	1	0	2	41	41
DifPEN	0	16	16	1	13	0	0	0	0	0	2	0	0
Altro	15	74	89	47	11	1	4	0	0	0	3	4	19
Altro2	17	27	44	16	4	3	0	0	2	0	1	1	17

*Nota: **SSMSPP**: misure di sicurezza, libertà controllata e remissione del debito; **MA**: concessione provvisoria misure alternative alla detenzione, modifiche, autorizzazioni, diffide, sospensioni; **LA**: liberazione anticipata; **INTRA**: lavoro esterno, approvazione programma trattamentale, corrispondenza telefonica, espulsione a titolo sanzione alternativa, permesso, reclami, revoche rogatorie; **ESS**: libertà controllata; **EMS**: esecuzione misure sicurezza; **EMA**: esecuzione misure alternative; **DifPEN**: differimento provvisorio esecuzione pena facoltativo, obbligatorio e nella forma della detenzione domiciliare; **Altro**: istanze generiche, istanze di Grazia, conversione pena pecuniaria, rateizzazione; **Altro2**: ammissione e liquidazione patrocinio a spese dello Stato. Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.*

Tabella 32: Dettaglio dei principali procedimenti. Anno 2024

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Accertamento pericolosità sociale	8	13	21	7	1	0	1	0	0	0	0	0	12
Riesame pericolosità sociale art 208 c.p	0	4	4	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ammissione provvisoria a detenzione domiciliare	3	22	25	3	11	4	2	0	0	0	0	0	5
Ammissione provvisoria a Semilibertà	0	6	6	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - art. 47 o.p.	4	37	41	4	24	5	1	0	0	0	2	0	5
Ammissione provvisoria ad affidamento terapeutico ex art. 94 c. 2 DPR 309/90	2	17	19	10	5	2	0	0	0	0	0	0	2
Ammissione lavoro esterno art. 21 o.p.	0	19	19	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	9	51	60	8	33	9	2	0	0	0	0	0	8
Licenza per semilibertà art. 52 o.p. - licenza trattamentale	0	14	14	3	11	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberazione anticipata	56	490	546	306	54	14	5	4	0	65	0	2	96
Approvazione Programma trattamentale	0	112	112	111	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 c. 5 d.l. 286/1998 e s.m.)	47	45	92	16	18	1	43	0	1	0	0	0	13
Permesso necessità art. 30 o.p.	0	19	19	10	8	0	1	0	0	0	0	0	0
Permesso premio art. 30 ter o.p.	5	265	270	94	113	21	12	0	0	10	5	4	11
Ratifica ricovero in ospedale civile o luogo	0	17	17	14	0	0	2	0	0	0	0	1	0

esterno di cura													
Rems	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Ricovero in Ospedale civile o luogo esterno di cura	0	12	12	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Visite specialistiche in luogo esterno di cura	1	314	315	309	0	0	0	2	0	0	4	0	0
Ratifica visita specialistica in luogo esterno di cura	0	37	37	35	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Affidamento in prova al Servizio Sociale m.p.	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
Affidamento provvisorio servizio sociale ex art. 94 DPR 309/90 m.p.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Arresti domiciliari	4	14	18	0	0	0	0	0	1	0	1	8	8
Detenzione domiciliare provvisoria	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Semilibertà m.p.	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5

Tabella 33: Dettaglio dei principali procedimenti. Anno 2025

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Accertamento pericolosità sociale	12	10	22	3	1	0	1	0	1	0	0	0	16
Riesame pericolosità sociale art 208 c.p	2	4	6	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ammissione provvisoria a detenzione domiciliare	5	33	38	3	17	6	3	0	1	0	2	0	6
Ammissione provvisoria a Semilibertà	0	8	8	2	5	0	0	0	0	0	0	0	1
Ammissione provvisoria ad Affidamento in prova al Servizio Sociale - art. 47 o.p.	5	40	45	4	23	4	4	0	1	0	1	0	8
Ammissione provvisoria ad affidamento terapeutico ex art. 94 c. 2 DPR 309/90	2	15	17	9	6	1	0	0	0	0	0	0	1

RELAZIONE DELLE ATTIVITÀ
2025

Ammissione lavoro esterno art. 21 o.p.	0	35	35	24	10	0	0	0	0	0	0	0	1
Esecuzione presso domicilio della pena detentiva	8	39	47	8	17	15	1	0	0	0	2	0	4
Licenza per semilibertà art. 52 o.p. - licenza trattamentale	0	23	23	13	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Liberazione anticipata	97	503	600	348	73	5	19	2	0	62	1	5	85
Approvazione Programma trattamentale	0	165	165	163	0	0	0	2	0	0	0	0	0
Espulsione straniero a titolo di sanzione alternativa (art. 16 c. 5 d.l. 286/1998 e s.m.)	13	61	74	13	5	3	30	0	1	1	0	0	21
Permesso necessità art. 30 o.p.	0	18	18	6	11	0	0	0	0	0	0	0	1
Permesso premio art. 30 ter o.p.	11	336	347	173	90	24	35	0	0	6	2	0	17
Ratifica ricovero in ospedale civile o luogo esterno di cura	0	12	12	11	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Revoca lavoro esterno	0	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rems	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0
Ricovero in Ospedale civile o luogo esterno di cura	0	3	3	2	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Visite specialistiche in luogo esterno di cura	0	334	334	330	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Ratifica visita specialistica in luogo esterno di cura	1	49	50	48	0	0	0	0	1	0	1	0	0
Affidamento in prova al Servizio Sociale m.p.	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Arresti domiciliari	8	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3
Detenzione domiciliare provvisoria	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Semilibertà m.p.	5	5	10	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4

Nota: **m.p.**: modifica prescrizioni. Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

Tabella 34: Reclami. Anno 2024

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Reclamo avverso provvedimenti disciplinari (art. 35 bis – art.69 c.6 lett. a)	1	23	24	0	13	2	2	0	0	0	0	0	7
Reclamo per inosservanza disposizioni da cui derivi pregiudizio all'esercizio dei diritti (art. 35 bis – art.69 c.6 lett. b)	2	0	2	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter O.P.)	18	45	63	16	26	5	0	0	1	1	1	0	13

Tabella 35: Reclami. Anno 2025

Contenuto	Pendenti inizio periodo	Sopravvenuti	Totale per anno	Accolti	Rigettati	Inammissibilità	NLP/NDP	Incompetenza	Iscritti per errore	Unificati	Cancellati	Altro	Pendenti fine periodo
Reclamo avverso provvedimenti disciplinari (art. 35 bis – art.69 c.6 lett. a)	7	22	29	0	9	7	0	0	0	0	0	1	12
Reclamo per inosservanza disposizioni da cui derivi pregiudizio all'esercizio dei diritti (art. 35 bis – art.69 c.6 lett. b)	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Riduzione pena da espiare/risarcimento del danno (art. 35 ter O.P.)	13	21	34	8	4	1	3	0	0	0	0	0	18

Fonte: Ufficio di Sorveglianza di Trento.

L'attività del Tribunale di Sorveglianza di Trento risulta eccellente sotto il profilo della produttività: come si ricava dall'esame dei dati sopra riportati, emerge infatti che nel corso dell'anno **2024**, a fronte di una pendenza iniziale di 585 procedimenti e di 1.058

sopravvenienze, sono stati definiti 997 procedimenti.

Ancor migliore il dato dell'anno **2025**, nel corso del quale - a fronte di una pendenza iniziale di 646 procedimenti e di 986 sopravvenienze - sono stati definiti 1.023 procedimenti.

Quanto al merito delle decisioni, va sottolineato come nell'anno **2024** i provvedimenti concessivi delle **misure alternative alla detenzione più ampie** (come l'affidamento in prova al servizio sociale *ex art. 47 o.p.* e l'affidamento in prova in casi particolari *ex art. 94 d.p.r. n. 309/1990*) risultano quasi il doppio (141) di quelli contenenti pronunce di rigetto (75).

Nell'anno **2025** le pronunce di accoglimento delle istanze di tali due misure alternative (157) hanno addirittura superato il doppio di quelle di rigetto (77).

Nell'anno **2024** le **detenzioni domiciliari cd. "generiche"**, concesse a norma dell'art. 47 *ter*, comma 1 *bis o.p.* ove la pena, anche residua, non sia superiore ad anni due, risultano esattamente il doppio (44) rispetto ai provvedimenti di rigetto (22).

Nell'anno **2025**, a fronte di una sostanziale tenuta del numero delle concessioni (43), si è registrato un aumento dei casi di rigetto (32).

Ha dato buona prova di sé la misura dell'affidamento in prova servizio sociale, posto che la stessa, quanto all'anno **2024**, si è conclusa con la declaratoria di estinzione della pena detentiva in ben 82 casi, a fronte di sole tre decisioni negative per la *mala gestio* della prova.

Solo 6 sono state le ordinanze di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale e 7 quelle di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari.

Nell'anno **2025** la declaratoria di estinzione della pena detentiva a seguito di affidamento in prova è stata emessa in relazione a 71 casi, mentre nessuna pronuncia negativa ha riguardato tale periodo.

I casi di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale sono stati 5, ed altrettanti quelli di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari.

Di particolare rilievo anche le decisioni emesse in sede di reclamo avverso le decisioni monocratiche: nel **2024** sono stati accolti 8 reclami avverso dinieghi di permesso-premio (5 le ordinanze di rigetto), 9 accoglimenti avverso ordinanze di rigetto del beneficio della liberazione anticipata (17 i rigetti), 7 gli accoglimenti relativi a provvedimenti di diniego dell'esecuzione della pena presso il domicilio (solo 2 i rigetti) e 2 gli accoglimenti di opposizioni avanzate avverso decreti di espulsione di detenuti extracomunitari irregolari (contro 6 provvedimenti di rigetto).

Nel **2025** sono stati accolti 8 reclami avverso dinieghi di permesso-premio (3 le ordinanze di rigetto), 7 risultano gli accoglimenti avverso ordinanze reiettive dell'istanza di liberazione anticipata (24 i rigetti), 2 gli accoglimenti relativi a provvedimenti di diniego dell'esecuzione della pena presso il domicilio (2 i rigetti) e nessun accoglimento di opposizioni avanzate avverso decreti di espulsione di detenuti extracomunitari irregolari (3 invece le ordinanze di rigetto).

Quanto ai **colloqui svolti** (per lo più da remoto) **dai magistrati di sorveglianza** con i detenuti, essi sono stati 57 nel corso del 2024, e solo 5 nel corso del 2025.

Lo scarso numero di colloqui e di visite in istituto da parte dei magistrati di sorveglianza è stato oggetto di ripetute lamentele da parte della popolazione detenuta.

Va a tal proposito osservato che l'istituto principe per il corretto e consapevole esercizio della giurisdizione rieducativa è proprio quello del colloquio in carcere, secondo quanto dispone l'art. 75 d.p.r. n. 230/2000, il quale prevede che il magistrato di sorveglianza deve offrire la possibilità a tutti i detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con lui, sia a mezzo di colloqui individuali sia mediante visite frequenti ai locali dell'istituto. Trattasi di norma che riveste un'importanza strategica per l'esercizio della funzione giurisdizionale "di prossimità" quale è la sorveglianza, in quanto la conoscenza del detenuto costituisce un patrimonio imprescindibile ed insostituibile.

Trattasi infatti dell'unico strumento utile ad evitare **la cartolarizzazione del procedimento di sorveglianza**, non potendo il giudizio prognostico essere affidato alle mere risultanze dello scrutinio delle carte, quali sono il certificato penale, i carichi pendenti e delle iscrizioni, la sentenza di condanna, le informazioni delle forze dell'ordine, il documento di sintesi dell'osservazione e suoi aggiornamenti, i precedenti provvedimenti di sorveglianza, le relazioni degli uffici di esecuzione penale esterna, ecc.

Quanto alla situazione dell'organico di magistratura, va segnalato che, dopo il trasferimento ad altro ufficio della dr.ssa Giulia Segatta, ha preso possesso quale magistrato di sorveglianza di Trento la dr.ssa Diana Piovesana: con il che l'organico magistratuale è tornato al completo.

La Presidente del Tribunale di Sorveglianza dr.ssa Lorenza Omarchi, scaduto l'ottennio di permanenza nell'ufficio direttivo, continua a dirigerlo quale facente funzione in attesa di passare le consegne alla dr.ssa Grazia Manganaro, che proviene dall'Ufficio di sorveglianza di Spoleto e che è stata proposta dalla Va Commissione al plenum del C.S.M. quale nuova Presidente.

8. UN DIVERSO TIPO DI APPROCCIO ALLA GIUSTIZIA: LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

A cura del Centro per la giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol

8.1 Che cos'è la giustizia riparativa

Il decreto 150/2022 definisce “giustizia riparativa” ogni programma che consente alla vittima, alla persona indicata come autore dell’offesa e ad altri soggetti appartenenti alla comunità di partecipare liberamente, in modo consensuale, attivo e volontario, alla risoluzione delle questioni derivanti dal reato, con l’aiuto di un terzo imparziale, adeguatamente formato, denominato mediatore (art. 42 co. 1 a).

Secondo questa definizione e secondo quanto ampiamente condiviso a livello nazionale e internazionale, la giustizia riparativa è **un approccio alla giustizia, non alternativo ma complementare** alla giustizia tradizionale, che permette a tutte le persone, direttamente o indirettamente coinvolte in un fatto di reato di poter parlare del proprio vissuto e delle conseguenze dannose del reato nella vita di ciascuno e poter giungere, attraverso un dialogo facilitato dalla presenza di un mediatore esperto, a condividere le modalità attraverso le quali quelle conseguenze negative possano essere riparate.

Il mediatore, posto in una situazione di equiprossimità, facilita la comunicazione, favorisce il dialogo e la possibilità delle parti di giungere ad un accordo riparativo.

L’incontro tra i partecipanti ai programmi di giustizia riparativa è preceduto da una fase preliminare in cui vengono svolti colloqui informativi con ciascuna persona coinvolta finalizzati a fornire le informazioni e a raccogliere il consenso, nonché a verificare la fattibilità dei programmi stessi.

Le modalità di svolgimento del programma vengono decise insieme a tutte le persone coinvolte, sulla base dei loro bisogni, delle aspettative e delle attenzioni che i mediatori devono necessariamente adoperare onde evitare, in particolare, l’eventualità di una vittimizzazione secondaria.

8.2 La giustizia riparativa in Trentino

Il Centro è stato istituito nel 2004 e da allora la sua attività è stata in continua espansione ed evoluzione

Il Centro per la giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ha investito negli ultimi anni molte energie e risorse nello sviluppo di attività e servizi in fase esecutiva della pena, in particolare della pena intramuraria, sulla scorta degli accordi istituzionali previsti dal Protocollo di intesa “per il reinserimento sociale delle persone in esecuzione penale e per lo sviluppo di programmi di giustizia riparativa” firmato nel 2020 tra Ministero della

giustizia, Provincia autonoma di Trento e Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.

Tale Protocollo, che già era stato sottoscritto negli anni precedenti ma che non aveva avuto di fatto attuazione, ha potuto essere implementato grazie alla definizione di specifiche linee di indirizzo e alla costituzione ad Ottobre 2021 di 5 gruppi tecnici operativi (di seguito GTO) ciascuno dei quali, sulla scorta di obiettivi generali e specifici definiti dalle linee di indirizzo allegate al protocollo, sono stati chiamati a definire veri e propri piani di azione. Tra i gruppi tecnici operativi è stato previsto anche il **GTO Giustizia riparativa**, di cui il Centro per la giustizia riparativa regionale ha assunto il coordinamento.

Al GTO giustizia riparativa partecipano la Casa circondariale con la presenza di un referente del settore educativo, l'ufficio di esecuzione penale esterna di Trento e l'ufficio di servizio sociale per i minorenni di Trento. Sin dalle prime convocazioni il gruppo si è concentrato sulla definizione del contesto, e sul significato della giustizia riparativa in particolare nell'ambito dell'esecuzione della pena, giungendo alla progettazione di un programma d'azione che potesse gradualmente rispondere, in modo concreto e sostenibile, agli obiettivi specifici individuati dalle linee di indirizzo allegate al Protocollo, e in particolare: la promozione di attività di sensibilizzazione e informazione all'interno e all'esterno del carcere; l'implementazione di tutte le forme e i programmi di giustizia riparativa come la mediazione reo-vittima, i *circle*, i *victim panels* o qualsiasi altra prassi volta a creare spazi di responsabilizzazione delle persone condannate e al contempo a dare la possibilità alle vittime di divenire parte attiva nel dialogo sulle conseguenze del reato.

A seguito dell'approvazione del piano d'azione da parte della Commissione tecnica prevista dal protocollo, a partire dall'ottobre 2022, sono state implementate all'interno della Casa circondariale di Trento azioni volte a sviluppare conoscenza e sensibilità rispetto alla giustizia riparativa, ai valori e ai principi che la informano, ai metodi di cui si serve e alle potenzialità che la caratterizzano.

Per quanto riguarda il GTO giustizia riparativa il **piano triennale 2024-2026** si pone la finalità di consolidare le azioni e i risultati ottenuti negli anni precedenti e di sviluppare nuove azioni che siano da un lato complementari a quanto già messo in atto e dall'altro innovative, con uno sguardo sui futuri sviluppi possibili. Se da un lato, dunque, ci si propone di stabilizzare prassi e potenziare azioni già avviate, come ad esempio lo sportello informativo interno al carcere, dall'altro si ritiene utile intensificare gli sforzi rispetto alla sensibilizzazione e al confronto con i vari soggetti coinvolti, dagli operatori della Casa circondariale di Trento, alla Magistratura, all'avvocatura, alle persone detenute. In questa ottica, il ventaglio di attività promosse comprende le attività di seguito descritte.

8.2.1 Attività di sportello intramurario

Ad Ottobre 2022 è stato avviato uno sportello informativo all'interno della Casa circondariale volto a raccogliere le richieste di informazione delle persone detenute e a facilitare l'accesso ad eventuali programmi di giustizia riparativa. Il proficuo dialogo relativo a questo **piano di azioni instaurato con la Magistratura di Sorveglianza di Trento** ha portato, nel corso del 2023, a concordare prassi di comunicazione tra lo sportello di giustizia riparativa e i

magistrati di sorveglianza al fine di permettere l'invio dei casi al Centro di giustizia riparativa e permettere dunque l'accesso ai programmi.

Nello specifico la prassi delineata prevede per le persone detenute la possibilità di accedere allo sportello tramite una domanda e di ricevere durante un primo colloquio informativo una informazione effettiva, completa e obiettiva sui programmi di giustizia riparativa disponibili, sulle modalità di accesso e di svolgimento, sui potenziali esiti e sugli eventuali accordi tra i partecipanti, sulle garanzie e i doveri, secondo quanto previsto dall'art. 47, comma 3 del d.lgs 150/2022.

Durante questa fase informativa, se la persona detenuta mostra interesse, la mediatrice operante presso lo sportello raccoglie anche alcuni dati volti a comprendere in che modo possa avvenire l'accesso al servizio.

Nel caso la persona abbia una condanna definitiva, a seguito di sua richiesta sottoscritta presso lo sportello e dopo aver informato il legale difensore, le mediatrici inviano alla magistratura di sorveglianza una comunicazione relativa all'interesse della persona ad accedere ad un programma, comunicazione nella quale si informa la magistratura che la persona ha già ricevuto informazioni effettive, complete e obiettive.

A seguito di questa comunicazione e dopo le opportune valutazioni, il magistrato di sorveglianza competente può inviare formalmente il caso al Centro regionale che lo prende dunque in carico, ne segue lo svolgimento e invierà apposita comunicazione d'esito come previsto dalla Legge.

Nel caso invece si rivolga allo sportello una persona in misura cautelare o con sentenza non definitiva, lo sportello raccoglie l'interesse della persona e lo comunica al legale difensore facendo presente che la persona ha ricevuto tutte le informazioni come da normativa. In questo caso è il legale difensore che dovrà valutare insieme al suo cliente se presentare istanza al giudice competente per l'accesso a programma.

I programmi riparativi sono gestiti da mediatori formati, nel rispetto dei seguenti principi: volontarietà delle parti, confidenzialità, riservatezza, indipendenza ed equiprossimità dei mediatori, ragionevolezza e proporzionalità degli esiti

Per i dati di attività dello Sportello, si rinvia al paragrafo 3.5.

8.2.2 Il programma Io Ripar(t)o da dentro

Otto persone detenute (di cui 3 donne) sono state autorizzate per uno specifico programma di giustizia riparativa rivolto a persone in esecuzione di pena per reati legati al traffico di sostanze stupefacenti. Delle otto persone che erano state autorizzate, tre sono uscite dal carcere una per fine pena (programma archiviato) e due in misura alternativa (il programma risulta essere in corso). L'organizzazione e lo svolgimento del programma hanno richiesto infatti molto tempo e numerose interlocuzioni con la Casa circondariale al fine di rendere possibile lo svolgimento della fase preparatoria/preliminare in gruppo misto uomini-donne e di validare le autorizzazioni per le vittime coinvolte nei dialoghi riparativi.

Il programma ha avuto inizio nell'ottobre 2024 per concludersi nel corso di gennaio 2025.

Esso ha previsto inizialmente dei colloqui informativi individuali e di raccolta del consenso, a seguito dei quali sono stati organizzati due incontri preliminari di gruppo (dicembre 2024) in cui sono state proposte riflessioni e attività volte alla conoscenza reciproca e alla creazione di un clima positivo nel gruppo; attività di ascolto di testimonianze; riflessioni sulla propria esperienza; attività di identificazione delle vittime del reato e di riflessione sulle conseguenze dello stesso.

Successivamente, nel gennaio 2025 si sono svolti un incontro dialogico con vittima indiretta nella forma del *Victim panel* (programma dialogico afferente alla lett. C art. 53 d.lgs 150/22) con focus sulle vittime della criminalità organizzata; un dialogo riparativo con vittime indirette e rappresentanti della comunità (programma previsto dall'art. 53 lett. B d.lgs 150/22), al quale hanno partecipato: un'assessora del Comune di Trento, un abitante e una commerciante del quartiere di Santa Maria a Trento, l'educatrice di una comunità terapeutica e la mamma di una persona con problemi di dipendenza da sostanze. A conclusione si sono svolti con ciascun partecipante colloqui individuali per la progettazione dell'attività riparativa. Nel gennaio 2025, relativamente alle sei persone che risultano ancora in esecuzione di pena, sono stati inviati alla Magistratura di Sorveglianza 4 esiti riparativi e 1 esito interrotto. La persona in affidamento invece potrà seguire il programma all'esterno.

8.2.3 La condivisione delle prassi

È stato organizzato a novembre 2024 un incontro tra le mediatrici, il Tribunale di Sorveglianza e la direttrice della Casa circondariale al fine di dare una valutazione delle prassi sperimentate nel corso del 2024 e di condividerle con la Direzione della Casa circondariale. L'incontro ha permesso di apprezzare l'efficacia degli strumenti e di sottolineare l'importanza che le informazioni relative ai programmi autorizzati vengano condivise tra tutti e tre i soggetti in modo che anche la fase di realizzazione dei programmi possa procedere più speditamente.

Si è condiviso dunque che le autorizzazioni e le comunicazioni relative all'esito dei programmi siano inviate in copia alla Casa circondariale per opportuna informazione.

L'incontro ha permesso inoltre di riflettere sulla possibilità che gli incontri di giustizia riparativa possano avvenire preferibilmente, quando possibile, fuori dalla Casa circondariale. Rispetto a questo sarà verificata la fattibilità e saranno inoltrate specifiche richieste alla Magistratura di Sorveglianza.

8.2.4 I laboratori nel corso della Scuola estiva

Nei mesi di luglio e agosto 2024, come da collaborazione già avviata gli anni precedenti, è stato realizzato un laboratorio della durata di 8 incontri sulla giustizia riparativa (dedicati alle persone detenute delle sezioni comuni e femminile), durante i corsi previsti dalla "Scuola estiva" del Liceo Rosmini, presso la Casa circondariale di Trento.

Il laboratorio è stato frequentato da 12 studenti ed ha costituito un'occasione di diffusione dei concetti, dei principi e dei valori della giustizia riparativa. Il gruppo ha manifestato interesse e

curiosità durante le lezioni e ha riportato soddisfazione rispetto agli argomenti trattati. Il laboratorio ha visto la partecipazione di alcune persone che avevano già fatto richiesta di accesso allo sportello, aumentando il livello di conoscenza dello strumento della giustizia riparativa. Inoltre durante il percorso è stato presentato lo sportello giustizia riparativa attivato nell'ambito del GTO, aumentando la sensibilizzazione e le possibilità di accesso allo stesso.

8.2.5 Sensibilizzazione alla giustizia riparativa

Per quanto riguarda le iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza, nel 2024 sono stati numerosi gli interventi in ambito scolastico e universitario, sia di tipo frontale che laboratoriale.

Sono inoltre stati organizzati diversi interventi pubblici e momenti formativi, anche online, ai quali hanno partecipato tra le 100 e le 200 persone.

In linea generale, lo sviluppo di programmi efficaci e azioni durature dipende soprattutto dalla creazione di un clima di collaborazione tra gli operatori di diversi enti e istituzioni, promuovendo al contempo azioni volte a favorire la crescita della fiducia da parte degli utenti.

Soprattutto in un contesto come quello carcerario, la condivisione dei valori, dei principi e delle prassi su cui si fondano i programmi di giustizia riparativa sembra un elemento imprescindibile per permettere ai programmi proposti di assumere quel significato umanamente alto a cui la giustizia riparativa aspira.

9. APPENDICE

Le norme dell'ordinamento penitenziario e, più in generale, quelle relative all'esecuzione penale, vengono continuamente sottoposte sia allo scrutinio di costituzionalità da parte della Corte costituzionale sia all'attività interpretativa della Corte di cassazione, chiamata a garantire l'uniforme applicazione del diritto nell'esercizio della sua funzione nomofilattica.

Nella convinzione che l'approfondimento delle questioni tecnico-giuridiche concernenti l'esecuzione della pena sia di giovamento a tutti i componenti della comunità penitenziaria, si riportano qui di seguito - tratte dagli archivi ItalgiureWeb - le principali massime sia della Consulta sia della Suprema Corte relative al biennio 2024-2025.

9.1 Massime delle principali pronunce della Corte Costituzionale 2024-2025

9.1.1 Art. 18 o.p. (Colloqui, corrispondenza e informazione)

- Sentenza n. **10 del 2024**

Ordinamento penitenziario - In genere - Diritti del detenuto - **Diritto all'affettività, comprensivo della sfera sessuale** - Necessaria tutela, sebbene non assoluta, al fine di salvaguardare la dignità della persona e il volto costituzionale della pena (nel caso di specie: **illegittimità costituzionale**, nei sensi di cui in motivazione, della disposizione dell'ord. penit. che esclude, per i detenuti non soggetti a regime speciale o a sorveglianza particolare, la possibilità di svolgere colloqui con il coniuge, parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente, senza controllo visivo, quando, tenuto conto del comportamento del detenuto, non ostino ragioni di sicurezza o esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, né, riguardo all'imputato, ragioni giudiziarie).

- Sentenza n. **85 del 2024**

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Preclusione ai detenuti condannati per i c.d. reati ostativi - Ratio - Pericolosità del condannato, in ragione della presunta persistente sussistenza del vincolo con l'associazione criminale - Superamento della presunzione, per collaborazione o accertamenti in punto di fatto - Conseguente applicazione al detenuto delle regole ordinarie (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disposizione che sottrae alla disciplina ordinaria della corrispondenza telefonica "supplementare" giornaliera i detenuti per reati di cui all'art. 4-bis ordin. penit., senza distinguere coloro ai quali non si applica il divieto di concessione dei benefici ivi previsto).

9.1.2 Art. 30 bis o.p. (Provvedimenti e reclami in materia di permessi)

- Sentenza n. **78 del 2025**

Ordinamento penitenziario - In genere - Reclamo del detenuto avverso i provvedimenti del magistrato di sorveglianza - Termine - Adeguatezza della sua durata al fine di assicurare

l'effettività del diritto di difesa e assicurare l'assistenza tecnica del difensore (nel caso di specie: illegittimità costituzionale *in parte qua* della disposizione che prevede che il termine per il reclamo del detenuto contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che decide sui permessi di necessità sia di ventiquattro ore dalla comunicazione, anziché di quindici giorni. Valutazione riservata al legislatore, tra l'altro, per l'eventuale rimodulazione dei termini anche per il PM).

9.1.3 Art. 30 *ter* o.p. (Permessi premio)

- Sentenza n. 24 del 2025

Ordinamento penitenziario - Benefici penitenziari - Concessione - Esclusione di automatismi - Necessaria valutazione, individualizzata caso per caso, da parte del giudice della sorveglianza, dell'incidenza di nuovi reati sul percorso trattamentale del condannato e sulla sua eventuale pericolosità sociale persistente (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della disciplina dei permessi premio, che ne esclude la concessione ai condannati o imputati per un delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, prima che siano decorsi due anni dalla commissione del fatto).

9.1.4 Art. 41 *bis* o.p. (Situazioni di emergenza)

- Sentenza n. 30 del 2025

Ordinamento penitenziario - Regime speciale di detenzione - Permanenza all'aperto - Limite non superiore a due ore al giorno e fermo restando il limite minimo di un'ora al giorno anziché, come previsto per i detenuti comuni, per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno, salvo giustificati motivi - Violazione del principio di uguaglianza e della finalità rieducativa della pena - Illegittimità costituzionale parziale, per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 41 -bis, comma 2-quater, lett. f), primo periodo, o.p. limitatamente all'inciso «, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo 10».

9.1.5 Art. 47 *quinquies* o.p. (Detenzione domiciliare speciale)

- Sentenza n. 52 del 2025

Minori - In genere - Principio dell'interesse preminente del minore - Ricomprensione del diritto a godere di una mutua relazione con ciascun genitore - Limiti - Necessità di bilanciamento con altre esigenze di rilievo costituzionale, ferma restando, per i minori in tenera età, la salvaguardia di una relazione diretta almeno con uno dei due genitori (nel caso di specie: illegittimità costituzionale parziale della disposizione dell'ordin. penit. che disciplina la detenzione domiciliare speciale sostitutiva disponendone la concessione al padre detenuto soltanto se la madre è deceduta o impossibilitata «e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre».

9.1.6 Art. 69 *bis* o.p. (Procedimento in materia di liberazione anticipata)

- Sentenza n. 201 del 2025

Liberazione anticipata - diritto alla semestralizzazione della valutazione - la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 69 *bis*, comma 3, o.p., come sostituito dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2024, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 2024, n.112, limitatamente alle parole "quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1e 2, che deve essere indicato, pena di inammissibilità, nell'istanza medesima".

9.1.7 Pene sostitutive

- Sentenza n. **34380 del 2025**

Sentenza di patteggiamento - Pena sostitutiva di pena detentiva breve - Reato indicato nell'art. 4-bis ord. pen. - Illegalità della pena - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie. In tema di ricorso per cassazione avverso sentenza di patteggiamento, integra un'ipotesi di **pena illegale** l'applicazione di una pena sostitutiva di pena detentiva breve per uno dei reati di cui all'art. **4-bis ord. pen.**, ostandovi l'espresso divieto contenuto nel disposto dell'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689. (Fattispecie relativa al delitto di rapina aggravata).

- Sentenza n. **27854 del 2025**

Pene sostitutive di pene detentive brevi - Divieto di sostituzione per i reati di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975 - Riferibilità all'intero contenuto della norma - Applicazione - Conseguenze in relazione ai **reati ostativi c.d. "di seconda fascia"** - Fattispecie. In tema di pene detentive brevi, il richiamo contenuto nell'art. 59, comma 1, lett. d), legge 24 novembre 1981, n. 689, ai reati di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, deve intendersi come riferito all'intero contenuto dispositivo della norma, comprensivo delle condizioni ostative alla possibilità di accedere ai benefici penitenziari e alle misure alternative e non al mero elenco dei titoli di reato in essa citati, sicché, qualora la condanna riguardi un reato ostativo c.d. "di seconda fascia", il divieto di sostituzione della pena detentiva opera solo in presenza di elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. (In applicazione del principio, la Corte ha rigettato il ricorso proposto avverso un patteggiamento per rapina aggravata, in cui si eccepeva l'illegalità della pena sostitutiva applicata, in ragione della violazione del divieto, contenuto all'art. 59, comma 1, lett. d), legge n. 689 del 1981, di disporre la sostituzione della pena detentiva per un titolo di reato rientrante nel "catalogo" di cui all'art. 4-bis legge n. 354 del 1975).

9.2 Massime delle principali pronunce della Corte di Cassazione 2024-2025

9.2.1 Art. 4 *bis* o.p. (Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

Sez. 5, Sentenza n. **33693 del 28/06/2024** cc. (dep. 04/09/2024) Rv. 286988 - 01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: BIONDO SALVATORE. P.M. SECCIA DOMENICO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 12/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Permesso premio** - Condannato per **reati ostativi cd. "di prima fascia"** che non ha collaborato con la giustizia - Modifiche all'art. 4-bis ord. pen. apportate con d.l. n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 199 del 2022 - Indicazione.

In tema di concessione del permesso premio, dopo la modifica dell'art. 4-bis, comma 1bis, ord. pen. ad opera del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le condizioni di accesso al beneficio in relazione ai reati ivi elencati, per i detenuti che non collaborano con l'autorità giudiziaria, sono diventate più gravose rispetto a quelle sussistenti a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, prevedendo, da un lato, la necessità di ulteriori presupposti di ammissibilità della domanda (l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento) e, codificando, dall'altro, un criterio misto per il giudizio sulla presunzione relativa conseguente alla mancata collaborazione che contempla, accanto all'individuazione di alcuni indicatori valutabili, anche la regola legale dell'insufficienza di alcuni di essi (la regolare condotta carceraria, la partecipazione al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione). (In motivazione, la Corte ha però affermato che, in ossequio ai principi costituzionali di eguaglianza e del finalismo rieducativo della pena, non può disconoscersi la rilevanza del percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio).

Sez. 1, Sentenza n. **16321 del 10/01/2024** cc. (dep. 18/04/2024) Rv. 286347 – 01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: SINATRA SALVATORE. P.M. ODELLO LUCIA. (Parz Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 31/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Condannato per **reati ostativi cd. "di prima fascia"** che non ha collaborato con la giustizia - Misure alternative alla detenzione - Presupposti - **Adempimento dell'obbligo risarcitorio** Necessità - **Richiesta della persona offesa - Irrilevanza – Fattispecie**

Il condannato per reati ostativi cd. "di prima fascia" che, non avendo collaborato con la giustizia, voglia accedere alle misure alternative alla detenzione ai sensi dell'art. 4-bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354, deve dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna, o l'assoluta impossibilità dello stesso, anche nel caso in cui la persona offesa non si sia attivata per ottenere il risarcimento del danno. (Fattispecie relativa a condannato per il delitto di estorsione aggravata che aveva ristorato le spese legali sostenute dalle parti civili ed aveva formalmente rinunciato al credito oggetto della richiesta estorsiva, nella quale la Corte ha confermato il provvedimento di rigetto dell'istanza di concessione di misure alternative, rilevando che non era stato ristorato il danno di natura non patrimoniale sofferto dalle persone offese, ritenendo irrilevante che queste ultime non avessero ulteriormente coltivato, in sede civile, l'azione

risarcitoria).

Sez. 1, Sentenza n. **11558 del 08/02/2024** cc. (dep. 19/03/2024) Rv. 286011 – 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: FARACO ANGELA. P.M. CUOMO LUIGI. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 21/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Misure alternative** alla detenzione - **Divieto di concessione** - Delitti commessi al fine di agevolare un'associazione di tipo mafioso - Delitto tentato - Applicabilità.

In tema di misure alternative, il divieto di cui all'art. 4-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, opera per tutti i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso, inclusi quelli tentati.

9.2.2 Art. 11 o.p. (Servizio sanitario)

Sez. 1, Sentenza n. **30970 del 08/05/2024** cc. (dep. 29/07/2024) Rv. 286790 – 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: B. P.M TAMPIERI LUCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE FIRENZE, 08/02/2024

563000 - ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Richiesta dell'indagato detenuto di essere visitato da un **medico di fiducia** - Autorizzazione del giudice precedente - Condizioni.

È abnorme, in quanto emesso in difetto di potere, il provvedimento con il quale il giudice per le indagini preliminari non consenta, per ragioni estranee ad esigenze di accertamento dei fatti per i quali è procedimento, all'indagato detenuto in custodia cautelare in carcere di essere visitato a proprie spese da un medico di sua fiducia.

9.2.3 Art. 18 o.p. (Colloqui, corrispondenza e informazione)

Sez. 1, Sentenza n. **8 del 11/12/2024** cc. (dep. 02/01/2025) Rv. 288166 - 01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: S. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA TORINO, 05/09/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Svolgimento di **colloquio in condizioni di intimità** - Sentenza costituzionale n. 10 del 2024 - Inerenza al diritto all'affettività e alla coltivazione dei rapporti familiari – Sussistenza - Rigetto della richiesta - Condizioni.

In tema di ordinamento penitenziario, la richiesta di svolgere colloqui con la propria moglie in condizioni di intimità attiene - sulla scorta della sentenza n. 10 del 2024 della Corte costituzionale - non ad una mera aspettativa del detenuto, ma al suo **diritto all'affettività** e

alla coltivazione dei rapporti familiari, sicché la stessa può essere rigettata solo per ragioni di sicurezza, per esigenze di mantenimento dell'ordine e della disciplina, per il comportamento non corretto dello stesso detenuto, o per ragioni giudiziarie, in caso di soggetto ancora imputato.

Sez. 1, Sentenza n. **37107 del 28/06/2024** cc. (dep. 07/10/2024) Rv. 287010 – 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: LAUDANI MARIO. P.M ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 04/04/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Norme che disciplinano i **colloqui visivi e telefonici - Natura sostanziale - Esclusione - Ragioni - Conseguenze.**

In tema di ordinamento penitenziario, le disposizioni relative al regime dei colloqui visivi e telefonici non hanno natura sostanziale, non afferendo direttamente alla natura, qualità e quantità della pena, ma solo alle modalità di esercizio dei diritti del detenuto, e, pertanto, non soggiacciono al divieto di applicazione retroattiva delle norme più sfavorevoli sancito dall'art. 25, comma secondo, Cost.

Sez. 4, Sentenza n. **17696 del 28/03/2024** cc. (dep. 06/05/2024) Rv. 286514 – 01

Presidente: DOVERE SALVATORE. Estensore: VIGNALE LUCIA. Relatore: VIGNALE LUCIA. Imputato: P. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. LIBERTÀ PALERMO, 13/12/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimenti relativi ai **permessi di colloquio - Ricorribilità per cassazione - Ragioni Appellabilità ex art. 310 cod. proc. pen. - Esclusione - Ragioni.**

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti sono ricorribili per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività della misura cautelare, ma non sono appellabili ex art. 310 cod. proc. pen., non potendo essere considerati ordinanze in materia di misure cautelari. (In motivazione, la Corte ha precisato che tali provvedimenti non introducono divieti di comunicazione, ma decidono se i divieti conseguenti all'applicazione della custodia in carcere possano, in concreto, essere rimossi).

Sez. 5, Sentenza n. **7825 del 09/01/2025** cc. (dep. 26/02/2025) Rv. 287535 – 01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: ALFANO CARMINE. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, GIP TRIBUNALE CASTROVILLARI, 06/09/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) -

Ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto - **Rapporto di convivenza** - Legittimazione - Prova - **Autocertificazione** - **Sufficienza** - Condizioni.

In tema di ordinamento penitenziario, il rapporto di convivenza, che qualifica il soggetto legittimato all'ammissione ai colloqui in via ordinaria con il detenuto, può essere provato anche a mezzo di un'autocertificazione, fatta salva la possibilità dell'autorità giudiziaria e dell'amministrazione penitenziaria, anche all'esito di eventuali controlli, di accertare la non veridicità di quanto in essa attestato.

9.2.4 Art. 21 o.p. (Lavoro all'esterno)

Sez. 1, Sentenza n. **14103 del 20/03/2025** cc. (dep. 10/04/2025) Rv. 287818 – 01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO.

Imputato: LUSHA RROLAND (CUI OIGYYH8). P.M. PATARNELLO MARCO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 14/11/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Ammissione al **lavoro all'esterno** - Sindacato del magistrato di sorveglianza - Parametri di valutazione - Indicazione.

In tema di ammissione dei detenuti al lavoro esterno, il magistrato di sorveglianza, al fine della verifica dei presupposti per l'approvazione del provvedimento dell'amministrazione penitenziaria, pur non potendo prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, deve tenere conto anche della condotta del condannato successiva al fatto, attesa l'esigenza di accertare non solo l'assenza di indicazioni negative, ma anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva.

9.2.5 Art. 30 o.p. (Permessi)

Sez. 1, Sentenza n. **33400 del 29/04/2024** cc. (dep. 03/09/2024) Rv, 286695 – 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore:

FIORDALISI DOMENICO. Imputato: NERI ANTONIO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 06/12/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Permesso di necessità** ex art. 30, comma secondo, ord. pen. - Presupposti - Valutazione.

Ai fini della concessione del permesso di necessità previsto dall'art. 30, comma secondo, ord. pen., rilevano i requisiti dell'**eccezionalità** della concessione, della **particolare gravità** dell'evento giustificativo e della **correlazione dello stesso con la vita familiare**, la cui sussistenza deve essere accertata tenendo conto dell'idoneità del fatto ad incidere nella vicenda umana del detenuto, mentre la pericolosità del richiedente e la gravità dei fatti da lui commessi possono venire in rilievo esclusivamente ai fini della predisposizione di apposite cautele esecutive.

9.2.6 Art. 30 *ter* o.p. (Permessi premio)

Sez. 5, Sentenza n. **637 del 23/10/2024** cc. (dep. 08/01/2025) Rv. 287407 – 01

Presidente: PEZZULLO ROSA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: COMITO GIUSEPPE. P.M ANIELLO ROBERTO. (Parz. Diff)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 30/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Collaboratore di giustizia** - Concessione del **permesso premio** - Requisiti - **Ravvedimento** - Nozione.

In tema di concessione del permesso premio richiesto da un collaboratore di giustizia, il requisito del ravvedimento per ottenere il beneficio ai sensi dell'art. 16-*nonies*, comma 4, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991, n. 82, stante la gradualità all'accesso alle misure alternative, deve essere inteso non come l'avvenuto conseguimento del fine ultimo del trattamento rieducativo, ma come la maturazione di un definitivo e irreversibile distacco dal contesto criminale rispetto al quale è maturata la scelta collaborativa.

9.2.7 Art. 35 *bis* o.p. (Reclamo giurisdizionale)

Sez. 1, Sentenza n. **32394 del 11/04/2024** cc. (dep. 09/08/2024) Rv. 286716-01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: CASA CIRCONDARIALE DI NUORO. PM. SECCIA DOMENICO. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 27/10/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Reclamo ex art. 35-bis** legge 26 luglio 1975, n. 354 - Inerenza ad un **diritto soggettivo** - **Poteri conformativi** riconosciuti all'amministrazione penitenziaria - Rilevanza - Esclusione Valutazione del magistrato di sorveglianza - Oggetto.

In tema di ordinamento penitenziario, l'inerenza ad un diritto soggettivo della situazione oggetto del reclamo presentato dal detenuto *ex art. 35-bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 non viene meno nel caso in cui siano riconosciuti all'amministrazione penitenziaria poteri conformativi delle modalità di esercizio di quel diritto, sicché in casi del genere la valutazione giudiziale deve investire la **ragionevolezza dei limiti** alla fruizione del diritto imposti dagli atti regolativi dell'amministrazione, e l'**idoneità degli stessi** ad incidere sugli aspetti essenziali del diritto, svuotandone il contenuto fondamentale.

9.2.8 Art. 35 *ter* o.p. (Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati)

Sez. 1, Sentenza n. **39289 del 04/10/2024** cc. (dep. 25/10/2024) Rv. 287092 – 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO

CARMINE. Imputato MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. GIORGIO LIDIA.

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 14/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Azione risarcitoria ai sensi dell'art. 35-ter ord. pen. - Credito maturato per la pena pecuniaria - **Eccezione di compensazione ex art. 1243 cod. civ.** - Produzione dell'ordine di esecuzione della pena - Sufficienza - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di detenuti o di internati di cui all'art. 35-ter ord. pen., il Ministero della giustizia, convenuto in giudizio, può opporre in compensazione, ai sensi dell'art. 1243 cod. civ., il credito certo, liquido ed esigibile maturato nei confronti del detenuto in conseguenza della sua condanna al pagamento di una pena pecuniaria, essendo a tal fine sufficiente la produzione dell'ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 656 cod. proc. pen., trattandosi del provvedimento con cui viene messa in esecuzione la condanna.

Sez. 1, Sentenza n. **32412 del 20/06/2024** cc. (dep. 09/08/2024) Rv. 286659 – 01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: PARRINO IVANO. P.M COSTANTINI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANZARO, 11/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. **35-ter** ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello **spazio individuale** minimo intramurario - Spazio occupato da **letti singoli** - Computabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori ex art. 35-ter, ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento agevole del predetto al suo interno.

Sez. 1, Sentenza n. **34150 del 31/05/2024** cc. (dep. 10/09/2024) Rv. 286714 – 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: PISTOLA SAMUEL. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 08/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'art. **35-ter**, ord. pen. - Spazio individuale minimo intramurario -

Modalità di calcolo - **Area sottostante a mobile pensile** - Computo - Condizioni.

In tema di rimedi risarcitori nei confronti di soggetti detenuti o internati conseguenti alla violazione dell'art. 3 della Convenzione EDU, lo spazio individuale minimo di tre metri quadrati - che dev'essere assicurato per non incorrere nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti - va calcolato considerando la superficie nella quale è assicurato il libero movimento all'interno della cella, sicché l'area sottostante ad un mobile pensile può essere computata solo qualora sia utilmente fruibile dal detenuto.

Sez. I, Sentenza **n. 11207 del 08/02/2024** cc. (dep. 18/03/2024) Rv. 286126 – 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: BARONE GIOVAN BATTISTA.

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 29/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Rimedio risarcitorio di cui all'**art. 35-ter** ord. pen. - Divieto di trattamenti inumani o degradanti - Determinazione dello spazio individuale minimo intramurario - Spazio occupato da **letti singoli** - Computabilità - Esclusione - Ragioni.

In tema di rimedi risarcitori *ex art. 35-ter* ord. pen. nei confronti di detenuti o internati, ai fini della determinazione dello spazio individuale minimo di tre metri quadrati da assicurare affinché lo Stato non incorra nella violazione del divieto di trattamenti inumani o degradanti stabilito dall'art. 3 della Convenzione EDU, come interpretato dalla giurisprudenza della Corte EDU, non deve essere computato lo spazio occupato dal letto singolo del soggetto ristretto, in quanto arredo tendenzialmente fisso al suolo, non suscettibile, per il suo ingombro o peso, di facile spostamento da un punto all'altro della cella e tale da compromettere il movimento.

9.2.9 Art. 41 bis o.p. (Situazioni di emergenza)

Sez. 1, Sentenza **n. 37519 del 01/07/2024** cc. (dep. 11/10/2024) Rv. 287077 – 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MAGI RAFFAELLO. Relatore: MAGI RAFFAELLO. Imputato: RAO GIOVANNI. P.M COCOMELLO ASSUNTA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 14/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41 -bis* ord. pen. - Procedimento - **Comunicazione dell'avvio all'interessato** - Esclusione - Ragioni - **Diritto al rilascio di copie** degli atti dopo l'emissione del decreto ministeriale - Sussistenza.

Il procedimento amministrativo di sottoposizione al regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354 ha carattere di specialità, essendo finalizzato alla prevenzione di reati ed al controllo di soggetti di elevata pericolosità sociale, sicché non vi è l'obbligo di dare comunicazione del suo avvio all'interessato ai sensi dell'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, essendo unicamente configurabile, dopo l'emissione del decreto ministeriale, il

diritto del detenuto ad ottenere dal Ministero della Giustizia il rilascio di copia degli atti prodromici che non siano coperti dal segreto di indagine, onde poter compiutamente esercitare la facoltà d'impugnazione mediante reclamo giurisdizionale.

Sez. 1, Sentenza n. **37887 del 27/06/2024** cc. (dep. 15/10/2024) Rv. 287080 – 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO. Imputato: BELFORTE DOMENICO. P.M. RICCARDI GIUSEPPE. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 21/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime di cui all'art. **41-bis** ord. pen. - **Proroga** - Elementi di valutazione - Individuazione Fattispecie.

Ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41 -bis legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della citata disposizione, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime. (Fattispecie relativa a provvedimento di proroga annullato dalla Corte per l'omessa valutazione delle allegazioni difensive volte a dimostrare la cessata operatività del clan camorristico in cui il condannato aveva rivestito una posizione di vertice).

Sez. 1, Sentenza n. **6766 del 05/02/2025** cc. (dep. 18/02/2025) Rv. 287621 – 01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: FORASTEFANO VINCENZO. P.M. GIORGIO LIDIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 25/10/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato **ex art. 41 -bis** ord. pen. - **Permessi premio** - Art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, ord. pen. - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost. - Manifesta infondatezza.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13 e 27 Cost., dell'art. 4-bis, comma 2, ultimo periodo, legge 26 luglio 1975, n. 354, introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), n. 3), d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, secondo cui i permessi premio possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto al regime speciale di detenzione previsto dall'art. 41 -bis ord. pen. solo dopo che il provvedimento applicativo di tale regime sia stato revocato o non prorogato.

Sez. I, Sentenza n. **46809 del 21/11/2024** cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287288 – 01

Presidente: DEMARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore:

CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: DE STEFANO GIUSEPPE. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA TORINO, 23/04/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41-bis* ord. pen. - Diritto di coltivare la affettività familiare - Sussistenza - **Colloqui visivi con congiunti sottoposti allo stesso regime** - Ammissibilità - Condizioni.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 -*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, il diritto di coltivare, mediante colloqui visivi, l'affettività familiare inerisce al nucleo essenziale dei diritti del detenuto, sicché può essere riconosciuto pur quando il familiare che si vuole incontrare è, anch'egli, sottoposto al regime speciale, dovendosi tuttavia operare un giudizio di bilanciamento, in concreto, tra le esigenze di affettività del soggetto ristretto e quelle di sicurezza pubblica, le quali, laddove ritenute prevalenti, non consentono di soddisfare tale diritto, nemmeno con l'impiego di strumenti audiovisivi.

Sez. 1, Sentenza n. **47008 del 20/11/2024** cc. (dep. 19/12/2024) Rv. 287314 – 01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 28/06/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41 -bis* ord. pen. - **Limiti di spesa** - Provvedimento dell'amministrazione che li determini **in misura inferiore** rispetto ai detenuti comuni - Illegittimità - Ragioni.

In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 -*bis* ord. pen., è illegittimo il provvedimento dell'amministrazione che applichi ai soli detenuti comuni i nuovi limiti di spesa previsti dalla circolare dell'11 ottobre 2018, risolvendosi in una disparità di trattamento non giustificata da esigenze di pubblica sicurezza, in ragione del modesto incremento del peculio e della rigidità delle norme in materia di acquisto dei beni da parte dei detenuti sottoposti al regime speciale.

Sez. 1, Sentenza n. **40592 del 11/10/2024** cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287144 – 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: ATTANASIO ALESSIO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Parz Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 23/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41 -bis* ord. pen. - Colloqui con i familiari - **Obbligo di copertura dei tatuaggi** - Legittimità - Ragioni.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 *-bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittima la prescrizione, prevista dalla nota della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento dell'Amministrazione Penitenziaria del 4 settembre 2019, che impone ai familiari del detenuto, durante lo svolgimento dei colloqui periodici, la copertura delle parti tatuate del corpo, poiché essa non determina un'eccessiva ed ingiustificata compressione dei diritti del detenuto, e ne impedisce un esercizio elusivo delle esigenze di tutela della sicurezza pubblica, evitando la possibile diffusione di messaggi criptici.

Sez. 1, Sentenza n. **15895 del 26/01/2024** cc. (dep. 16/04/2024) Rv. 286352 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CAPPuccio DANIELE. Relatore: CAPPuccio DANIELE. Imputato: PESCE ANTONINO.

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA PERUGIA, 13/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41 -bis* Ord. pen. - **Colloquio prolungato** *ex art. 37*, comma 10, d.P.R. n. 230 del 2000 - Applicabilità - Condizioni.

In tema di regime penitenziario differenziato ai sensi dell'art. 41 *-bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, il detenuto può fruire di un colloquio prolungato fino a due ore, ai sensi dell'art. 37, comma 10, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, con la peculiarità che, avendo egli diritto ad effettuare un solo colloquio visivo al mese, il presupposto della mancata fruizione "del colloquio settimanale" deve ritenersi integrato quando il detenuto non abbia effettuato il colloquio nel mese antecedente.

Sez. 1, Sentenza n. **37211 del 27/09/2024** cc. (dep. 09/10/2024) Rv. 287214 – 01

Presidente: DEMARZO GIUSEPPE. Estensore: TONA GIOVANBATTISTA. Relatore: TONA GIOVANBATTISTA. Imputato: A. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 09/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41-bis* ord. pen. - Richiesta di **colloquio con figlio minore ultradodicesenne** in ambiente privo di vetro divisorio - Ritenuta sussistenza di un concreto pericolo per le esigenze di sicurezza pubblica - **Diniego** - Legittimità - Ragioni.

In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41 *-bis* ord. pen., è legittimo il diniego che l'Amministrazione penitenziaria, ritenendo sussistente il concreto pericolo che un'attenuazione dei presidi di sicurezza possa vanificare il regime derogatorio, opponga - in attuazione dell'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017 - alla richiesta del detenuto di effettuare il colloquio visivo con il proprio figlio minore ultradodicesenne in ambiente privo di vetro divisorio, poiché in tal caso le esigenze di particolare controllo richieste dal regime penitenziario prevalgono su quelle di mantenimento delle relazioni familiari. (In motivazione la Corte ha chiarito che si tratta di conclusioni che non contrastano con i principi enunciati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2023).

Sez. 1, Sentenza n. **33431 del 30/04/2024** cc. (dep. 03/09/2024) Rv. 286717 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. CERONI FRANCESCA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 07/11/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41-bis*, ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - Autorizzazione alla **consegna diretta di oggetti** durante i colloqui con parenti minorenni - **Condizioni** - Fattispecie.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41 -*bis*, legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza **può autorizzare** la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, secondo cui la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", a condizione che vengano individuate modalità esecutive idonee - in relazione alla concrete condizioni dell'istituto - a preservare il pieno controllo del contenuto dell'incontro, così da bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto del detenuto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. (Fattispecie relativa all'annullamento con rinvio del provvedimento - ritenuto apparentemente motivato - che, autorizzando la consegna diretta, aveva rilevato che eventuali rumori prodotti dallo scartamento del regalo o dalla consumazione dell'alimento, suscettibili di compromettere la qualità della registrazione del colloquio, avrebbero potuto essere contrastati aumentando il volume delle registrazioni o il numero dei microfoni).

Sez. 1, Sentenza n. **34458 del 10/07/2024** cc. (dep. 12/09/2024) Rv. 286947 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: OGGERO MARIA EUGENIA. Relatore: OGGERO MARIA EUGENIA. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Parz. Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 16/01/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41-bis* ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - **Divieto di consegna diretta di oggetti** durante i colloqui con parenti minorenni Disapplicazione da parte del tribunale di sorveglianza - **Illegittimità**.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, è illegittima l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che disapplichi l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", in quanto tale regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo contemperando le esigenze di sicurezza pubblica e il diritto del detenuto al mantenimento dei

rapporti affettivi e familiari.

Sez. 1, Sentenza n. **35485 del 02/07/2024** cc. (dep. 20/09/2024) Rv. 286985 - 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: ALIFFI FRANCESCO. Relatore: ALIFFI FRANCESCO. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. MASTROBERNARDINO PAOLA. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 06/02/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41-bis* ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - **Autorizzazione alla consegna diretta di oggetti** durante i colloqui con parenti minorenni - Condizioni.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i **colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio**, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", ove accerti che la consegna dei menzionati oggetti, attuata in un contesto di assoluto controllo da parte dell'amministrazione penitenziaria, non possa determinare alcuna situazione di rischio per le esigenze di sicurezza pubblica.

Sez. 1, Sentenza n. **23433 del 02/05/2024** cc. (dep. 11/06/2024) Rv. 286679 - 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. P.M. GUERRA MARIAEMANUELA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 07/11/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41-bis* ord. pen. - Art. 16 circolare DAP del 2 ottobre 2017 - Autorizzazione alla **consegna diretta di oggetti** durante i colloqui con parenti minorenni - **Condizioni** - Fattispecie.

In tema di regime penitenziario differenziato di cui all'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, il magistrato di sorveglianza può autorizzare la consegna diretta di alimenti e giocattoli da parte del detenuto a figli e nipoti infra-dodicenni durante i colloqui visivi effettuati senza vetro divisorio, disapplicando l'art. 16 della circolare del DAP del 2 ottobre 2017, a mente del quale la consegna deve avvenire "a cura del personale di polizia al termine del colloquio", a condizione che vengano individuate modalità esecutive idonee a preservare il pieno controllo del contenuto dell'incontro, così da bilanciare le esigenze di sicurezza pubblica con il diritto del detenuto al mantenimento e miglioramento dei rapporti affettivi e familiari. (Fattispecie relativa al rigetto del ricorso del Ministero avverso il provvedimento che, autorizzando la consegna diretta, aveva rilevato che eventuali rumori prodotti dallo scartamento del regalo o dalla consumazione dell'alimento, suscettibili di compromettere la qualità della registrazione del colloquio, avrebbero potuto essere contrastati aumentando il volume delle registrazioni o

il numero dei microfoni).

Sez. 1, Sentenza **n. 23373 del 29/05/2025** cc. (dep. 23/06/2025) Rv. 288149 - 01

Presidente: CENTOFANTI FRANCESCO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: NAPOLI FRANCESCO TANCREDI MARIA. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 13/03/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Regime detentivo differenziato *ex art. 41-bis* ord. pen. - Sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020 - **Scambio di generi alimentari di modico valore** tra i detenuti - Regolamentazione da parte dell'amministrazione penitenziaria - Possibilità - Condizioni.

In tema di regime detentivo speciale di cui all'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo, anche a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 97 del 2020, il provvedimento con il quale l'amministrazione penitenziaria regolamenti, per ragioni di sicurezza, l'esercizio del diritto del detenuto allo scambio di generi alimentari di modico valore con altri detenuti appartenenti allo stesso gruppo di socialità, purché ciò avvenga in modo ragionevole e senza rendere detto esercizio particolarmente gravoso, determinandone, di fatto, la sospensione.

Sez. 1, Sentenza **n. 17489 del 29/03/2024** cc. (dep. 30/04/2024) Rv. 286328 - 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: CASA CIRCONDARIALE DI SASSARI. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz Diff.)

Annulla senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 27/10/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenuti sottoposti a regime differenziato *ex art. 41-bis* ord. pen. - Autorizzazione all'acquisto di **generi alimentari in sopravvitto** - Diniego - Legittimità - **Condizioni** - Fattispecie.

In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-bis legge 26 luglio 1975, n. 354, è legittimo il provvedimento con il quale l'Amministrazione penitenziaria non autorizzi l'acquisto al sopravvitto e la detenzione di alimenti, sulla base di obiettive esigenze di ordine e di sicurezza interna, ove le conseguenti limitazioni non incidano sui diritti del detenuto alla salute e all'alimentazione. (Fattispecie relativa al diniego all'acquisto al sopravvitto di **farina e lievito**, adottato per la loro facile infiammabilità nonché per la loro non essenzialità, potendo il detenuto usufruire del vitto fornito dall'Amministrazione, conforme alle tabelle nutrizionali ministeriali).

Sez. 1, Sentenza **n. 25952 del 16/04/2024** cc. (dep. 03/07/2024) Rv. 286995 - 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore:

CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: B. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 14/09/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Art. 41 *-bis* ord. pen. - **Videosorveglianza interna alla cella e spioncino** che affaccia sul locale bagno - Trattamento inumano e degradante - Esclusione - Limiti - Fattispecie.

In tema di regime differenziato ai sensi dell'art. 41-*bis* legge 26 luglio 1975, n. 354, la sorveglianza del detenuto attuata mediante l'installazione di una telecamera all'interno della cella e di uno spioncino che permette l'ispezione dall'esterno del servizio igienico costituisce trattamento inumano e degradante solo qualora provochi una sofferenza o un'umiliazione esorbitante quella inevitabilmente implicata dalla legittima esecuzione della pena. (Fattispecie nella quale, essendosi accertato che la telecamera non riprendeva l'area bagno, e che lo spioncino era stato utilizzato in via del tutto eccezionale da parte del personale preposto alla vigilanza, sono state escluse lesioni alla dignità ed alla riservatezza del detenuto).

9.2.10 Art. 47 o.p. (Affidamento in prova al servizio sociale)

Sez. 1, Sentenza n. **20040 del 26/01/2024** cc. (dep. 21/05/2024) Rv. 286402 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CAPPUCCIO DANIELE. Relatore: CAPPUCCIO DANIELE. Imputato: LO COCO MANFREDI. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 19/07/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione del condannato - **Elementi informativi** - Valutazione - Necessità - Fattispecie.

Ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, il giudice è tenuto a considerare le **informazioni sulla personalità e sullo stile di vita** del condannato contenute nelle relazioni provenienti dagli organi deputati all'osservazione penitenziaria, se riferite ad un consistente lasso temporale, parametrandone la rilevanza alle istanze rieducative sottese alla misura e ai residui profili di pericolosità dell'interessato. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato il provvedimento di rigetto di misure alternative che aveva omesso di valutare gli elementi informativi tratti dalle relazioni della équipe di osservazione, pur presenti in atti).

Sez. 1, Sentenza n. **43863 del 23/10/2024** cc. (dep. 29/11/2024) Rv. 287151 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: TORIELLO MICHELE. Relatore: TORIELLO MICHELE. Imputato: SCUOTTO GIUSEPPINA. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BARI, 02/07/2024

63000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Misure alternative** alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - **Giudizio prognostico** - Criteri direttivi.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, ai fini del giudizio prognostico in ordine alla realizzazione delle prospettive cui è finalizzato l'istituto, e, quindi, dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza, non possono di per sé soli assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna, i precedenti penali o la mancata ammissione di colpevolezza, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa **revisione critica** del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell'osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato. (In motivazione la Corte ha chiarito che il giudice deve valutare in concreto l'esistenza di elementi positivi in base ai quali si possa ragionevolmente ritenere che l'affidamento si riveli proficuo, valorizzando i precedenti penali, le informazioni fornite dagli organi di polizia e dai servizi sociali, l'assenza di nuove denunce, il ripudio delle condotte devianti del passato, l'adesione alle ragioni più profonde di valori socialmente condivisi, l'attaccamento al contesto familiare, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna e l'eventuale buona prospettiva risocializzante).

Sez. 1, Sentenza **n. 6752 del 19/12/2023** cc. (dep. 14/02/2024) Rv. 285859 - 02

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: PISELLI SERGIO. P.M. LIGNOLA FERDINANDO. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 15/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - **Affidamento in prova** al servizio sociale - **Obbligo per il richiedente di fornire al servizio sociale informazioni utili** per la predisposizione del programma d'intervento - Sussistenza - Inosservanza – Conseguenze

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il tribunale di sorveglianza può tener conto della condotta del condannato che, dopo aver formulato l'istanza di applicazione della misura alternativa, omette di fornire, ai fini della predisposizione del programma di intervento, indicazioni esatte sulla propria condizione sociale, familiare e lavorativa.

Sez. 1, Sentenza **n. 7873 del 18/12/2023** cc. (dep. 22/02/2024) Rv.285855 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: POSCIA GIORGIO. Relatore: POSCIA GIORGIO. Imputato: TOMASELLI SALVATORE. P.M. CERONI FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 05/04/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Affidamento in prova** al servizio sociale - Condizioni per la concessione - Elementi di valutazione - **Gravità e natura dei reati** commessi - Sufficienza - Esclusione - Valutazione della condotta successiva - Necessità - Ragioni.

Ai fini della concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, pur non potendosi prescindere dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione, è necessaria la valutazione del comportamento del condannato successivo ai fatti per i quali è stata pronunciata la condanna, onde verificare la concreta sussistenza di una positiva

evoluzione della sua personalità, tale da rendere possibile il reinserimento sociale mediante la misura alternativa richiesta.

Sez. 2, Sentenza n. **18862 del 03/04/2024** Ud. (dep. 14/05/2024) Rv. 286425 - 01

Presidente: PELLEGRINO ANDREA. Estensore: NICASTRO GIUSEPPE. Relatore: NICASTRO GIUSEPPE. Imputato: MARCUCCI GIANPAOLO. P.M. CUOMO LUIGI. (Parz Diff.)

Rigetta, CORTE APPELLO ANCONA, 12/06/2023

659047 GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - Imputato sottoposto alla misura alternativa dell'**affidamento in prova** al servizio sociale - Prescrizione dell'**obbligo di soggiorno** in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo - Comunicazione al giudice che procede della sussistenza dell'obbligo - Necessità - **Legittimo impedimento** - Sussistenza - Comunicazione della sola sottoposizione alla misura alternativa - Dichiarazione di assenza - Legittimità.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale con obbligo di soggiorno in un comune diverso da quello in cui si celebra il processo, sussiste il legittimo impedimento a comparire dell'imputato nel solo caso in cui la sussistenza di tale obbligo sia comunicata al giudice prima delle formalità di apertura del dibattimento o se risulti dagli atti, sicché, ove sia resa nota al predetto la mera sottoposizione alla misura, deve ritenersi legittima la conseguente dichiarazione di assenza.

Sez. 1, Sentenza n. **34171 del 02/07/2024** cc. (dep. 10/09/2024) Rv. 286982 - 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: KHARBOUCHE ABDELMAJID. P.M. MANUALI VALENTINA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 05/04/2024

657031 ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - PROCEDIMENTO IN GENERE - Procedimento di **revoca dell'affidamento in prova** - Persistenza dell'efficacia di una precedente **nomina fiduciaria** - Esclusione - Conseguenze.

Nel procedimento instaurato per la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale non spiega effetti la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel giudizio di cognizione ovvero all'atto della richiesta di concessione della misura alternativa, sicché, qualora non intervenga una nuova nomina fiduciaria da parte del condannato, l'avviso di fissazione dell'udienza camerale deve essere notificato, a pena di nullità assoluta del procedimento, al difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 666, comma 3, cod. proc. pen.

Sez. 1, Sentenza n. **27136 del 28/05/2024** cc. (dep. 09/07/2024) Rv. 286607 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: LILOIA LORENZO CARLO. P.M. SENATORE VINCENZO. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CATANIA, 29/11/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Misura alternativa** alla detenzione - Espiazione di una parte della pena - **Condizione di ammissibilità** - Sussistenza al momento della presentazione della domanda - Necessità Maturazione al momento della decisione - Efficacia sanante - Esclusione.

In tema di misure alternative alla detenzione, l'avvenuta espiazione di una parte della pena è condizione di ammissibilità della domanda, e deve, pertanto, sussistere all'atto della sua presentazione, non assumendo efficacia sanante "ex post" la maturazione del prescritto limite nelle more tra il deposito dell'istanza e il momento della decisione.

Sez. 1, Sentenza **n. 6250 del 06/11/2024** cc. (dep. 17/02/2025) Rv. 287558 - 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: CUTI PETRICA. P.M. COSTANTINI FRANCESCA. (Parz Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA POTENZA, 26/06/2024

657001 ESECUZIONE - IN GENERE - Pena pecuniaria congiunta a pena detentiva Istanza di **sospensione della pena pecuniaria** in pendenza della decisione sulla richiesta di affidamento in prova al servizio sociale - **Competenza del tribunale di sorveglianza** - Sussistenza.

In tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell'esecuzione, la competenza a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell'anticipazione degli effetti della decisione di cui all'art. 47, comma dodicesimo, ord. pen.

Sez. 1, Sentenza **n. 35827 del 25/06/2024** cc. (dep. 24/09/2024) Rv. 286986 - 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: ANGIOLELLI GIOVANNI. P.M LIDIA GIORGIO. (Diff.) Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 14/03/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Provvedimento di unificazione di pene concorrenti - Richiesta di **affidamento in prova** al servizio sociale da parte di chi ne abbia già fruito - Presenza di un reato aggravato dalla **recidiva reiterata** - Necessità di **scioglimento del cumulo** - Sussistenza.

Nel caso in cui, in relazione a una delle condanne ricomprese nel cumulo disposto per l'esecuzione, sia stata applicata la recidiva reiterata, la decisione sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale formulata dal condannato che in passato ne abbia già fruito presuppone la scissione del cumulo, onde verificare se la pena per il reato aggravato dalla recidiva sia ancora da espianare, e se, pertanto, debba operare il divieto di seconda concessione della misura alternativa previsto dall'art. 58 *quater*, comma 7-bis, ord. pen.

Sez. 1, Sentenza **n. 40577 del 25/09/2024** cc. (dep. 05/11/2024) Rv. 287143 - 01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO.
Imputato: ORLANDO ANTONINO. P.M. SALVADORI SILVIA. (Diff.)

Annulla in parte con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA PALERMO, 30/04/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) -
Misure alternative alla detenzione - **Affidamento in prova** al servizio sociale - Valutazione
sull'esito della prova - Inosservanza della **prescrizione di adoperarsi in favore delle persone
offese - Giudizio negativo - Legittimità - Condizioni.**

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, il giudizio negativo finale circa l'esito della prova può fondarsi anche sulla mancata osservanza di una o più tra le prescrizioni imposte, ivi compresa quella che fa obbligo al condannato, ai sensi dell'art. 47, comma settimo, ord. pen., di adoperarsi, per quanto possibile, in favore della vittima del reato, anche mediante comportamenti di solidarietà morale e civile non economicamente apprezzabili, potendo assumere rilievo, in tale ipotesi, l'accertata possibilità che il condannato avrebbe avuto di osservare detta prescrizione senza insopportabile sacrificio.

Sez. 1, Sentenza n. **34727 del 31/05/2024** cc. (dep. 13/09/2024) Rv. 286718 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: GALATI VINCENZO. Relatore: GALATI VINCENZO.
Imputato: DISSEGNA ROBERTO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 22/01/2024

661129 IMPUGNAZIONI - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE - **Misure alternative** alla
detenzione - Provvedimento applicativo - Impugnazione limitata alla sola **contestazione della
legittimità delle prescrizioni** - Ammissibilità - Ragioni.

È ammissibile, in quanto non viola il principio di tassatività delle impugnazioni, il ricorso per cassazione avverso il provvedimento applicativo di una misura alternativa alla detenzione con il quale si contesti esclusivamente la legittimità delle prescrizioni imposte.

Sez. 1, Sentenza n. **13525 del 08/02/2024** cc. (dep. 03/04/2024) Rv. 286255 - 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore:
CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: M. P.M. ODELLO LUCIA. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ANCONA, 17/05/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) -
Misure alternative alla detenzione - **Affidamento in prova** al servizio sociale - Prescrizioni
attuative del programma trattamentale - **Obbligo del versamento** periodico di una somma di
denaro in favore di **persona diversa da quella offesa** o danneggiata dal reato - Legittimità
Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, è illegittima la prescrizione attuativa del programma trattamentale che imponga l'obbligo del versamento periodico di una somma di denaro in favore di persona diversa da quella offesa o danneggiata dal reato, trattandosi di prestazione patrimoniale priva di base legale e, quindi, in contrasto con l'art. 23 Cost.

(Fattispecie in cui il tribunale di sorveglianza aveva disposto che il condannato per reati in materia di stupefacenti versasse duecento euro al mese in favore di una associazione operante nell'ambito del recupero dei giovani tossicodipendenti).

Sez. 1, Sentenza **n. 8411 del 14/01/2025** cc. (dep. 28/02/2025) Rv. 287565 - 01

Presidente: CASA FILIPPO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE.
Imputato: VECCHIONE ROBERTO. P.M. ANIELLO ROBERTO. (Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA GENOVA, 31/10/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale -
Provvedimenti di **modifica delle prescrizioni** impartite - **Ricorribilità in cassazione** -
Condizioni - Fattispecie.

Avverso i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza a seguito di richieste di modifica delle modalità di esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale, è esperibile, in virtù dell'art. 111, comma 7, Cost., ricorso per cassazione per violazione di legge, nel caso in cui siano interessate prescrizioni che incidono in modo sostanziale sullo "status libertatis". (Fattispecie relativa a provvedimento di rigetto della richiesta dell'interessato di proseguire l'espiazione della misura alternativa all'estero).

Sez. 1, Sentenza **n. 18351 del 29/02/2024** Cc. (dep. 9/05/2024) Rv. 286262 - 01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GRECO ANTONIO. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 28/09/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Misura alternativa alla detenzione - **Revoca** - **Condotte di possibile rilievo penale** -
Valutazione del magistrato di sorveglianza - Autonomia rispetto alla valutazione del giudice della cognizione - Sussistenza - Limiti - Fattispecie.

Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell'esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un **apprezzamento autonomo** rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l'unico limite dell'accertamento dell'insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante.

Sez. 1, Sentenza **n. 30702 del 16/04/2024** cc. (dep. 26/07/2024) Rv. 286809 - 01

Presidente: MOGINI STEFANO. Estensore: FILOCAMO FULVIO. Relatore: FILOCAMO FULVIO. Imputato: RUSSO VINCENZO. P.M GARGIULO RAFFAELE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA SASSARI, 02/11/2023

657047 ESECUZIONE - PENE DETENTIVE - Benefici penitenziari - **Modifiche legislative** successive ai reati per i quali intervenuta condanna - **Irretroattività** delle nuove disposizioni che rendano più gravoso l'accesso ai benefici - Fattispecie.

In tema di ordinamento penitenziario, le modifiche legislative successive ai fatti per i quali intervenuta condanna che rendano più gravoso l'accesso alle misure alternative alla detenzione ed ai benefici penitenziari "extra moenia", assoggettando il condannato ad un trattamento più severo di quello che era ragionevolmente prevedibile al momento della commissione del reato, non possono avere applicazione retroattiva, alla luce della lettura dell'art. 25, comma secondo, Cost. adottata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 32 del 2020. (Fattispecie relativa a istanza di ammissione alla semilibertà presentata da detenuto per fatti commessi nel vigore delle disposizioni introdotte con il d.l. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nella quale la Corte ha ritenuto inapplicabili le successive modifiche legislative, in concreto deteriori in relazione alla situazione individuale dell'istante).

Sez. I, Sentenza **n. 25488 del 22/03/2024** cc. (dep. 27/06/2024) Rv. 286597 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: TRIBUNALE SORVEGLIANZA FIRENZE. P.M. MANUALI VALENTINA. (Diff.)

Dichiara competenza, TRIB. SORVEGLIANZA FIRENZE, 26/09/2023

675065 RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - SENTENZE PENALI STRANIERE - RICONOSCIMENTO - DELIBERAZIONE – DETERMINAZIONE DELLA PENA - Sentenza di **condanna straniera con sospensione condizionale** della pena sotto vigilanza - **Adattamento secondo la legge italiana** - Affidamento in prova - Determinazione delle prescrizioni - Competenza - Tribunale di sorveglianza.

In tema di esecuzione in Italia di sentenza di condanna estera con sospensione condizionale della pena sotto vigilanza, la competenza ad adattare le prescrizioni all'ordinamento interno, nella forma di espiazione alternativa dell'affidamento in prova, e a vigilare, nel prosieguo, sul rispetto delle stesse, spetta al tribunale di sorveglianza.

Sez. 1, Sentenza **n. 23720 del 20/06/2025** cc. (dep. 25/06/2025) Rv. 288282 - 01

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE. Estensore: APRILE STEFANO. Relatore: APRILE STEFANO. Imputato: SINDONI GIOVANNI LUCA. P.M. CUOMO LUIGI. (Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA MESSINA, 12/03/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - **Affidamento in prova al servizio sociale - Esecuzione in altro Stato dell'Unione europea** ove il condannato abbia residenza legale e abituale - Condizioni - **Onere di allegazione** Sussistenza.

In tema di misure alternative alla detenzione, l'affidamento in prova al servizio sociale può

essere eseguito nello Stato estero membro dell'Unione europea nel quale il condannato abbia residenza legale e abituale, in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, a condizione che l'interessato adempia ai propri oneri di allegazione concernenti gli elementi minimi, pertinenti alle sue condizioni di vita (nella specie, luogo di residenza all'estero e attività lavorativa ivi svolta), che consentano la delibazione della sua istanza da parte del tribunale di sorveglianza.

Sez. 1, Sentenza n. **17252 del 08/04/2025** cc. (dep. 07/05/2025) Rv. 287892 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: FERRIGNO EMANUELE ARMANDO. P.M. SASSONE GIUSEPPE. (Parz Diff.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA CALTANISSETTA, 08/01/2025

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - **Affidamento in prova** al servizio sociale - Disponibilità di un domicilio idoneo all'esecuzione della misura - Necessità - Domicilio sito in **immobile abusivamente occupato** - Concedibilità della misura - **Esclusione**.

L'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la disponibilità in capo al condannato di un **domicilio idoneo** allo svolgimento degli interventi e dei controlli funzionali all'attuazione del progetto di reinserimento, sicché la misura non può essere concessa a colui che indichi quale domicilio un immobile abusivamente occupato.

9.2.11 Artt. 47 *ter* o.p. (Detenzione domiciliare) e 147 c.p. (Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena)

Sez. 1, Sentenza n. **41185 del 31/10/2024** cc. (dep. 08/11/2024) Rv. 287147 - 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTOFANTI FRANCESCO. Relatore: CENTOFANTI FRANCESCO. Imputato: GIUFFRIDA SALVATORE. P.M. GARGIULO RAFFAELE. (Conf.)

Annulla senza rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA CATANIA, 24/07/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - **Detenzione domiciliare** - Sopravvenienza del regime di **messa alla prova** ex art. 168-*bis* cod. pen. - **Compatibilità** - Condizioni.

La misura alternativa della detenzione domiciliare **può coesistere** con la messa alla prova successivamente disposta, ex art. 168-*bis* cod. pen., nell'ambito di altro procedimento, quando risulti possibile armonizzare le relative prescrizioni.

Sez. 6, Sentenza n. **31606 del 30/05/2024** Ud. (dep. 01/08/2024) Rv. 286851 - 01

Presidente: DI STEFANO PIERLUIGI. Estensore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO. Imputato: CALORE MADDALENA. P.M. CIMMINO ALESSANDRO. (Conf.)

Rigetta, CORTE APPELLO VENEZIA, 30/01/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) -

Detenzione domiciliare - Questione di legittimità costituzionale degli artt. 30, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020, e 47-ter, comma 8, legge n. 354 del 1975 - Contrasto con l'art. 3 Cost. - Manifesta infondatezza - Ragioni.

È manifestamente infondata, in rapporto all'art. 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 47-ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui prevedono, per la violazione della detenzione domiciliare quale misura alternativa alla detenzione, **conseguenze penali diverse e deteriori** rispetto a quelle stabilite per la **detenzione domiciliare quale pena sostitutiva**, introdotta dal d.lgs. IO ottobre 2022, n. 150. (In motivazione, la Corte ha ritenuto la disomogeneità di disciplina ragionevole, alla luce delle peculiari finalità risocializzanti e deflative che connotano la detenzione domiciliare come pena sostitutiva).

Sez. 5, Sentenza n. **17047 del 16/02/2024** cc. (dep. 23/04/2024) Rv. 286333 - 01

Presidente: CATENA ROSSELLA. Estensore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA. Imputato: M. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Dichiara inammissibile, TRIB. LIBERTÀ REGGIO CALABRIA, 26/09/2023

664004 MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - IN GENERE - Necessità di periodici controlli clinici strumentali per la valutazione nel tempo delle **condizioni patologiche** e la pianificazione della terapia - **Rilevanza ai fini dell'incompatibilità** con la detenzione - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure cautelari personali, il riconoscimento della necessità di periodici controlli, clinici e strumentali, preordinati alla valutazione nel tempo delle condizioni patologiche riscontrate ed alla pianificazione della terapia farmacologica più congrua, anche a mezzo di brevi ricoveri presso ambiente specialistico esterno al circuito carcerario non determina di per sé uno stato di incompatibilità rilevante, ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ai fini dell'operatività del divieto di custodia in carcere, che richiede lo stato morbosus in atto, potendo, siffatte esigenze, essere salvaguardata ai sensi dell'art. 11 legge 26 luglio 1975, n. 354, con il trasferimento del detenuto in idonei centri clinici dell'amministrazione penitenziaria o in altri luoghi di cura esterni, con il conseguente diritto ad ottenere, in tal caso, detti trasferimenti.

Sez. 1, Sentenza n. **22253 del 17/04/2024** cc. (dep. 03/06/2024) Rv. 286904 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: F. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 04/12/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
 Detenzione domiciliare concessa per **motivi di salute - Revoca** - Rinnovata comparazione tra le esigenze di tutela della collettività e quelle di umanità della pena - Necessità.

Ai fini della revoca della detenzione domiciliare concessa nel caso in cui potrebbe essere disposto il rinvio obbligatorio o facoltativo della pena per motivi di salute, deve essere rinnovata, alla luce degli elementi sopravvenuti, la comparazione tra le **esigenze di tutela** della collettività ed il **principio di umanità** della pena, bilanciando il giudizio di maggiore pericolosità che consegue alla valutazione di inaffidabilità del condannato con quello relativo alla compatibilità del ripristino della detenzione in carcere con le sue attuali condizioni di salute.

Sez. 1, Sentenza **n. 26588 del 19/03/2024** cc. (dep. 05/07/2024) Rv. 286603 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: MONACO MARCO MARIA. Relatore: MONACO MARCO MARIA. Imputato: F. P.M. DALL'OLIO MARCO. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA BOLOGNA, 17/10/2023

577018 PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - **Differimento** dell'esecuzione della pena **per grave infermità** anche nelle forme della detenzione domiciliare - Ridotta aspettativa di vita - Valutazione - Criteri.

In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, il giudice deve valutare se, tenuto conto della natura dell'infermità e, in caso di **prognosi infausta a breve scadenza**, della ridotta aspettativa di vita, l'espiazione della pena appaia contraria al senso d'umanità per le eccessive sofferenze da essa derivanti, ovvero priva di significato rieducativo in conseguenza dell'impossibilità di proiettare nel futuro gli effetti della sanzione sul condannato.

Sez. 1, Sentenza **n. 9432 del 17/01/2024** cc. (dep. 05/03/2024) Rv. 285917 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA. Imputato: C. P.M. ROMANO GIULIO. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA CAGLIARI, 28/02/2023

577018 PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - **Differimento** dell'esecuzione della pena **per grave infermità - Patologia psichica** - Incompatibilità tra il regime detentivo e le condizioni di salute del condannato - Valutazione - Criteri.

In tema di differimento facoltativo della pena ovvero di concessione della detenzione domiciliare per grave infermità, anche di natura psichica, il giudice è sempre tenuto a verificare, eventualmente con l'ausilio di un perito, se lo stato patologico del detenuto sia tale da determinare condizioni di sofferenza ed afflizione incompatibili con la prosecuzione della detenzione.

Sez. 1, Sentenza **n. 11725 del 14/03/2025** cc. (dep. 25/03/2025) Rv. 287692 - 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE. Imputato: S. P.M. PERELLI SIMONE. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 04/12/2024

577018 PENA - ESECUZIONE - RINVIO DELL'ESECUZIONE - **Rinvio facoltativo** dell'esecuzione della pena per **grave infermità fisica** - Condizioni per la concessione Indicazione.

Il rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena di cui all'art. 147, comma primo, n. 2), cod. pen., presuppone che la malattia da cui è affetto il condannato sia grave, cioè tale da porre in pericolo la sua vita o da provocargli rilevanti conseguenze dannose, e, comunque, tale da esigere un trattamento che non si possa facilmente attuare nello stato di detenzione, essendo necessario operare un bilanciamento tra l'interesse del condannato ad essere adeguatamente curato e le esigenze di sicurezza della collettività.

Sez. 1, Sentenza n. **28631 del 23/04/2024** cc. (dep. 16/07/2024) Rv. 286742 - 01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: CALASELICE BARBARA. Relatore: CALASELICE BARBARA. Imputato: L. P.M SERRAO D'ACQUINO PASQUALE. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 16/01/2024

577010 PENA - ESECUZIONE - IN GENERE - Istanza di **differimento per ragioni di salute** - Possibilità di praticare le **cure in ambiente sanitario** - Rigetto – Condizioni

In tema di differimento dell'esecuzione della pena per motivi di salute, il tribunale di sorveglianza che rigetti l'istanza, ritenendo possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente sanitario adeguato, deve indicare con precisione la struttura in cui la pena può essere espiata, monitorando la concreta fattibilità delle cure e dei ricoveri che l'autorità sanitaria preposta indichi come necessari.

Sez. 1, Sentenza n. **7364 del 06/02/2025** cc. (dep. 21/02/2025) Rv. 287623 - 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CENTONZE ALESSANDRO. Relatore: CENTONZE ALESSANDRO. Imputato: COCO GIUSEPPE. P.M. PASSAFIUME SABRINA. (Diff.)

Annulla con rinvio, GIUD. SORVEGLIANZA MESSINA, 01/08/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Detenzione domiciliare - Provvedimenti di **modifica delle prescrizioni** impartite - **Ricorribilità in cassazione** - Ammissibilità - Ragioni.

I provvedimenti con i quali il magistrato di sorveglianza delibera sulle richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare sono ricorribili in cassazione per violazione di legge, poiché incidono sulla libertà personale del condannato.

9.2.12 Art. 47 *quinquies* o.p. (Detenzione domiciliare speciale)

Sez. I, Sentenza n. **40488 del 13/09/2024** cc. (dep. 04/11/2024) Rv. 287249 - 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: MASI PAOLA. Relatore: MASI PAOLA.
Imputato: D. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA BRESCIA, 07/05/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) -
Detenzione domiciliare speciale - Sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020
Caratteri ed accertamento della **condizione di disabilità** della prole - Esclusivamente ai sensi
della legge n. 104 del 1992.

In tema di misure alternative, la detenzione domiciliare speciale può essere concessa, per
effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2020, alla condannata madre la cui
la prole sia affetta dalla condizione di disabilità di cui all'art. 3, comma 3, legge 5 febbraio
1992, n. 104, che sia stata ritualmente accertata secondo le procedure previste dalla medesima
legge.

9.2.13 Art. 54 o.p. (Liberazione anticipata)

Sez. 1, Sentenza **n. 24506 del 28/03/2025** cc. (dep. 03/07/2025) Rv. 288162 - 01

Presidente: ROCCHI GIACOMO. Estensore: GRIECO TERESA. Relatore: GRIECO
TERESA. Imputato: CALABRO' ANTONINO. P.M. LOY MARIA FRANCESCA. (Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA REGGIO CALABRIA, 19/11/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) -
Liberazione anticipata - Requisito della **partecipazione all'opera di rieducazione** - Esistenza
di **rapporti disciplinari** - Criteri di valutazione.

In tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione
all'opera di rieducazione, gli eventuali rapporti disciplinari devono essere acquisiti e valutati
concretamente sia sotto il profilo dell'attitudine o meno ad indicare una condotta restia
al processo di rieducazione, sia per essere successivamente comparati, in un giudizio
complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta
tenuta dall'interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia infrazione
disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo assunto con continuità dal detenuto.

Sez. 1, Sentenza **n. 9299 del 31/01/2024** cc. (dep. 04/03/2024) Rv. 286169 – 01

Presidente: BONI MONICA. Estensore: RUSSO CARMINE. Relatore: RUSSO CARMINE.
Imputato: VOLZONE ANGELO. P.M. MIGNOLO OLGA. (Conf.)

Rigetta, TRIB. SORVEGLIANZA NAPOLI, 29/06/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) -
Liberazione anticipata - Periodo trascorso in detenzione domiciliare - Valutazione negativa
del **mancato svolgimento di attività lavorativa** - Legittimità - Ragioni.

In tema di liberazione anticipata, può essere legittimamente valorizzato, ai fini del diniego del
beneficio, la circostanza che il condannato in detenzione domiciliare non si sia impegnato in
attività lavorativa, atteso che lo svolgimento di tale attività è uno degli elementi

rappresentativi del reinserimento sociale del condannato, e, quindi, della sua partecipazione all'opera di rieducazione di cui all'art. 54 ord. Pen.

Sez. 1, Sentenza n. **10302 del 10/01/2025** cc. (dep. 13/03/2025) Rv. 287687- 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: CURAMI MICAELA SERENA. Relatore: CURAMI MICAELA SERENA. Imputato: PMT C/ ARDISSONE FABIO. P.M. BALDI FULVIO. (Diff.)

Annulla senza rinvio, GIP TRIBUNALE TORINO, 05/10/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Sanzioni sostitutive di pene detentive brevi - **Lavoro di pubblica utilità** sostitutivo **Compatibilità con la liberazione anticipata** - Sussistenza - **Competenza** - Magistrato di sorveglianza.

In tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza.

9.2.14 Art. 94 d.p.r. 309/1990 (Affidamento in prova in casi particolari)

Sez. 5, Sentenza n. **37150 del 10/05/2024** cc. (dep. 08/10/2024) Rv. 287055 – 01

Presidente: VESSICHELLI MARIA. Estensore: RENOLDI CARLO. Relatore: RENOLDI CARLO. Imputato: GIACOMINI WALTER. P.M. GUGLIELMO ROMANO. (Parz Diff.)

Annulla in parte senza rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA ROMA, 11/01/2024

657002 ESECUZIONE - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - IN GENERE - Misure alternative alla detenzione - Provvedimento concessivo - **Formazione di giudicato** - Esclusione - **Stabilità relativa** - Sussistenza - Conseguenze.

Il provvedimento concessivo di misure alternative alla detenzione, sebbene non assimilabile al giudicato in quanto formulato allo stato degli atti, è suscettibile di revoca o modifica solo in presenza di elementi di novità idonei a mutare l'assetto stabilito dalla precedente pronuncia definitiva. (Vedi: n. 636 del 1993, Rv. 196861-01).

Sez. 1, Sentenza n. **16337 del 26/01/2024** cc. (dep. 18/04/2024) Rv. 286240 - 01

Presidente: DI NICOLA VITO. Estensore: FIORDALISI DOMENICO. Relatore: FIORDALISI DOMENICO. Imputato: M. P.M. TAMPIERILUCA. (Parz Diff.)

Dichiara inammissibile, TRIB. SORVEGLIANZA MILANO, 19/07/2023

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - **Affidamento** in prova al servizio sociale **in casi particolari** - **Revoca in conseguenza di fatti antecedenti** alla decorrenza della misura Possibilità - Condizioni.

La revoca della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale in casi particolari, ex art. 94, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere disposta non

soltanto per condotte successive all'inizio della sua decorrenza, ma anche quando emergano **fatti antecedenti, non conosciuti dal tribunale di sorveglianza**, la cui gravità induce a rivalutare la prognosi favorevole alla concessione del beneficio. (Conf.: n. 774 del 1996, Rv. 203979-01).

Sez. 1, Sentenza n. **23369 del 25/03/2025** cc. (dep. 23/06/2025) Rv. 288281 - 01

Presidente: SIANI VINCENZO. Estensore: VALIANTE PAOLO. Relatore: VALIANTE PAOLO. Imputato: P. P.M. LIDIA GIORGIO. (Parz Diff.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA L'AQUILA, 11/12/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - Misure alternative alla detenzione - Divieto triennale di nuova concessione del beneficio previsto dall'art. **58-quater ord. pen.** - Applicabilità anche all'ipotesi di **revoca dell'affidamento "terapeutico"** previsto dall'art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - **Esclusione** Ragioni.

Il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall'art. 58quater ord. pen., non opera nell'ipotesi di revoca dell'affidamento in prova in casi particolari di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in quanto l'infruttuosa applicazione di tale misura, oltre a non essere espressamente contemplata fra le condizioni "pregiudicanti" di cui al citato art. 58-quater, comma 2, ord. pen., in ragione della peculiare situazione dei soggetti che ne fruiscono, non determina alcuna presunzione assoluta di incapacità del condannato di conformarsi ai benefici aventi finalità di rieducazione comune.

Sez. 1, Sentenza n. **12699 del 27/02/2025** cc. (dep. 02/04/2025) Rv. 287786 - 01

Presidente: DE MARZO GIUSEPPE. Estensore: ZONCU MARIA GRECA. Relatore: ZONCU MARIA GRECA. Imputato: S. P.M. ODELLO LUCIA. (Conf.)

Annulla con rinvio, TRIB. SORVEGLIANZA FIRENZE, 22/11/2024

563000 ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) – **Affidamento terapeutico** ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990 - Richiesto da condannato alla **pena sostitutiva della semilibertà** - Operatività del limite dei due anni della pena espiata di cui all'art. 67, comma 2, legge n. 689 del 1981 - Esclusione - Ragioni.

In tema di misure alternative alla detenzione, ai fini dell'accoglimento della richiesta di affidamento terapeutico di cui all'art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, presentata da condannato alla pena sostitutiva della semilibertà, non opera il limite dei due anni della pena espiata previsto dall'art. 67, comma 2, legge 24 novembre 1981, n. 689, atteso il carattere eccezionale di tale norma, che ne impedisce l'applicazione estensiva ai casi non espressamente previsti.

10. BIBLIOGRAFIA E SITOGRAFIA

Associazione Antigone, 2025. *Senza respiro. XXI Rapporto di Antigone sulle condizioni di detenzione*. www.rapportoantigone.it/ventunesimo-rapporto-sulle-condizioni-di-detenzione/ [Data di accesso: 30/01/2026]

Cocco, N., “*Mal di sbarre. La salute (im)possibile nelle carceri italiane*”, *Epidemiologia&Prevenzione*, 49 (2-3): 137-150

Corte Costituzionale - www.cortecostituzionale.it/

Dalla Stella Marco, *Il Sovraffollamento Carcerario in Italia* www.sovraffollamentocarcerario.it/ [Data di accesso: 30/01/2026]

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Casa Circondariale Trento, *Progetto d’istituto per l’anno 2025*

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria – Ufficio del Capo del Dipartimento – Sezione statistica www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche

Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità - Ufficio I del Capo Dipartimento - Sezione Statistica www.giustizia.it/giustizia/page/it/statistiche

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Osservatorio penitenziario (GNPL) - *Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024*. (Aggiornamento al 20 dicembre 2024)

Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale. Osservatorio penitenziario (GNPL) – *Report: per un’analisi dei decessi in carcere*. (Attività di studio e ricerca: gennaio-luglio 2025)

Lo Piccolo, Francesco. *2025: nelle carceri italiane 80 morti evitabili, prevedibili. E ignorate*. *Voci di dentro*, 2 gennaio 2026. Disponibile su: vocididentro.it/media/Primo-piano/2025:-80-morti-evitabili,-prevedibili.-E-ignorate [Data di accesso: 30/01/2026]

Martini, Eleonora. *Turrini Vita: «Carceri stremate, servono amnistia e indulto»*. *Il Manifesto*, 13 Dicembre 2025. Disponibile su: ilmanifesto.it/turrini-vita-carceri-stremate-servono-amnistia-e-indulto [Data di accesso: 30/01/2026]

Pavarin, G. M., “*L’ineffabile inutilità di un decreto urgente che ignora l’urgenza*”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Anno LXVII, Fasc. 2 – 2024, p. 803-809

Pavarin, G. M., “*L’esercizio della sessualità in carcere incrocia la burocrazia penitenziaria*”, *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Fasc. 2, 2025, p. 593 ss.

Protocollo d’Intesa tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia per il reinserimento sociale e lavorativo delle

persone sottoposte a misure limitative della libertà personale e per lo sviluppo di percorsi di mediazione penale e di giustizia riparativa (rep. n. 520 del 28 luglio 2020 del Registro di raccolta dei contratti dell'Amministrazione digitale della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol)

Provincia autonoma di Trento, Deliberazione della Giunta provinciale n. 545 del 19 aprile 2019 recante *“Approvazione del Piano provinciale di prevenzione delle condotte suicidarie nel sistema penitenziario per adulti, in attuazione del Piano nazionale adottato in Conferenza Unificata, rep. Atti n. 81/CU di data 27 luglio 2017, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*

Provincia autonoma di Trento, Deliberazione della Giunta provinciale n. 609 del 6 aprile 2023 recante *“Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2023/2024”*

Provincia autonoma di Trento, Deliberazione della Giunta provinciale n. 733 del 23 maggio 2024 recante *“Approvazione delle azioni relative alle materie di competenza della Provincia autonoma di Trento previste dal Piano d'azione 2024-2026 in attuazione Protocollo d'intesa tra la Provincia autonoma di Trento, la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e il Ministero della Giustizia "Per il reinserimento sociale".”*

Provincia autonoma di Trento, Deliberazione della Giunta provinciale n. 1236 del 12 agosto 2024 recante *“Offerta formativa rivolta ai detenuti della Casa Circondariale di Trento - anno scolastico 2024/2025”*

Provincia autonoma di Trento, Deliberazione della Giunta provinciale n. 165 del 14 febbraio 2025 recante *“Approvazione dello schema di Accordo per l'attivazione del Distretto dell'Economia solidale per il "Reinserimento sociale e lavorativo delle persone in esecuzione penale", ai sensi dell'art. 5 e dell'art. 3 c. 7 della l.p 13/2007.”*

Ristretti Orizzonti – “Morire di carcere” www.ristretti.it/areestudio/disagio/ricerca/index.htm



**Ufficio del Garante dei diritti dei detenuti della
Provincia autonoma di Trento**

Via Antonio Gazzoletti, 2 - 38122 Trento

Tel.: 0461 213201

Fax.: 0461 213206

E-Mail: [garante.detenuti@consiglio.provincia.tn.it](mailto:garante detenuti@consiglio.provincia.tn.it)

PEC: garante.detenuti@pec.consiglio.provincia.tn.it

